



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 97 del 23 marzo 2020

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 2955 al n. 2978)	3
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 2979 al n. 2987)	4

Delibera Giunta regionale 16 marzo 2020 - n. XI/2941

D.g.r. n. XI/1499 dell'8 aprile 2019: integrazione di risorse per il programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli	5
--	---

Delibera Giunta regionale 23 marzo 2020 - n. XI/2965

Emergenza epidemiologica da COVID-2019 «Coronavirus». Determinazioni in merito alla sospensione degli adempimenti fiscali e dei termini dei versamenti relativi ai tributi direttamente gestiti dalla Regione scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.	6
---	---

Delibera Giunta regionale 23 marzo 2020 - n. XI/29967

Legge regionale n. 31/2008 e successive modifiche. contributo regionale alle iniziative mutualistiche di cui alla sottomisura 17.3 del PSRN 2014-2020	7
---	---

Delibera Giunta regionale 23 marzo 2020 - n. XI/2968

L.r. n. 31/2008 art. 143 – «Criteri per l'accesso ai contributi regionali destinati alle associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi per l'anno 2020»	9
---	---

Delibera Giunta regionale 23 marzo 2020 - n. XI/2969

Progetto di fattibilità tecnica ed economica «Linea Bovisa-Seveso-Asso, raddoppio tratta Arosio-Inverigo» adempimenti di cui all'art. 19 comma 3 della legge regionale 9/2001 conseguenti agli esiti della conferenza di servizi preliminare	14
--	----

Delibera Giunta regionale 23 marzo 2020 - n. XI/2970

Progetto di fattibilità tecnico economica «Raddoppio Seveso-Meda, raddoppio Seveso-Camnago e opere sostitutive PL di via Manzoni e via Montello in comune di Seveso». Adempimenti di cui all'art. 19 comma 3 della legge regionale 9/2001 conseguenti agli esiti della conferenza di servizi preliminare	41
--	----

Delibera Giunta regionale 23 marzo 2020 - n. XI/2972

Approvazione della candidatura a sito di importanza comunitaria (PSIC) del sito denominato «Siti riproduttivi di storione cobice» nell'alveo del fiume Ticino in provincia di Pavia e trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i seguiti di competenza	60
--	----

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 23 marzo 2020 - n. 3676

Proroga dei termini per la presentazione della rendicontazione finale dei progetti finanziati ai sensi degli avvisi pubblici di cui ai decreti n. 7828 del 4 agosto 2016, n. 2701 del 14 marzo 2017 e n. 2554 del 26 febbraio 2018, nonché per la presentazione dei programmi per l'inclusione attiva di cui al decreto n. 19171 del 30 dicembre 2019 - POR FSE 2014/2020	72
---	----

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 19 marzo 2020 - n. 3565

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi sia attraverso interventi di microfinanza» - Rideterminazione in euro 40.934,80 dell'intervento finanziario concesso all'impresa Specialwawes s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 574272 (CUP E77E18000030009) e contestuale economia di euro 2.406,52 a valere sul bando LINEA «INTRAPRENDO»	74
---	----

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

Decreto dirigente unità organizzativa 23 marzo 2020 - n. 3671

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Azione I.1.B.1.1 proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando INNODRIVER S3 - Edizione 2019 - Misura C approvato con d.d.u.o. n. 143 del 10 gennaio 2020	86
--	----

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

Decreto dirigente struttura 18 marzo 2020 - n. 3509

2014IT16RFOP012 - RLR12016000302 - POR FESR 2014-2020 Asse I - Azione I.1.B.1.3 Bando Linea R&S per aggregazioni» di cui al decreto 11814/2015 e smi: approvazione della variazione del partenariato del progetto ID 147523 con capofila Blast Research con subentro per variazione societaria del partner BMG Pharma s.p.a. a BMG Pharma S.r.l. e decadenza totale dell'intervento finanziario concesso per rinuncia totale del partner Eon Medica s.r.l. e conseguente accertamento sull'annualità 2020 dell'importo di interessi da restituire da parte del partner rinunciatario relativamente all'importo gi erogato 88

Decreto dirigente struttura 23 marzo 2020 - n. 3674

Approvazione dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse a metter a disposizione, a titolo gratuito, dati ai fini dell'elaborazione di analisi volte al contenimento dell'emergenza COVID-19 ed al suo superamento 94

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 553 del 20 marzo 2020

Beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione che alla data del 18 febbraio 2016 risultavano essere ancora danneggiati. Presa d'atto degli avanzamenti - Aggiornamento n. 5 al 10 marzo 2020 98

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 554 del 20 marzo 2020

Ordinanza 19 novembre 2019 n. 523 - Piano opere pubbliche - Sesto aggiornamento - ID n. 66 finanziamento del progetto: «Progetto di restauro e miglioramento sismico della chiesa del cimitero di Quingentole (MN)». 107

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 555 del 20 marzo 2020

Disposizioni attuative urgenti per il completamento delle istruttorie di ammissibilità al contributo delle istanze ordinarie finalizzate alla ricostruzione privata - Seconda deroga di termini per tre istanze (RCR26709 - RCR28062 - RCR28045) presentanti particolari criticità 109

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 97 del 23 marzo 2020
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 2955 al n. 2978)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI (Relatore il Presidente Fontana)

2955 - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE «DIFFERIMENTO DEI TERMINI STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA CONTABILE, IN CONSIDERAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA (Relatore l'assessore Cattaneo)

2956 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE «DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE E APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIA E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA AI SENSI DELLA L.R. 5/2010 E DELLE RELATIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. ABROGAZIONE DEL R.R. 5/2011» - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA (Relatore l'assessore Caparini)

2957 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 7° PROVVEDIMENTO

2958 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 8° PROVVEDIMENTO

2959 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - PRELIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART. 1, C. 4, L.R. 23/2013) - 6° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI (Relatore il Presidente Fontana)

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

2960 - IMPUGNATIVA AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA DELLA SENTENZA N. 370/2020 DEL TRIBUNALE DI BERGAMO DI REVOCA ORDINANZA INGIUNZIONE NOTIFICATA IN DATA 14 MAGGIO 2019 DI CUI ALL'ACCERTAMENTO N. 02.2017.018 APE-ESC-S RIGUARDANTE INFRAZIONE IN MATERIA DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI ANTONELLA FORLONI E ALESSANDRO GIANELLI DELL'AVVOCATURA REGIONALE

2961 - IMPUGNATIVA AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEL DECRETO DEL TRIBUNALE DI BERGAMO, SEZ. II CIVILE - FALLIMENTARE, NR. 329/2020 DEL 26 FEBBRAIO 2020, CHE HA RIGETTATO LA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PRIVILEGIO DELLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO, NR. 34/2017, DEL CREDITO VANTATO DALLA REGIONE LOMBARDIA. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. TO ALESSANDRO GIANELLI DELL'AVVOCATURA REGIONALE

2962 - PRESA D'ATTO E ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA PARZIALE AL RICORSO PROMOSSO AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE PER QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 2019 RECANTE «MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009 N. 33 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITÀ); ABROGAZIONE DEL CAPO III «NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL TITOLO VI E INTRODUZIONE DEL TITOLO VI BIS «NORME IN MATERIA DI MEDICINA LEGALE, POLIZIA MORTUARIA, ATTIVITÀ FUNEBRE»

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE (Relatore il Presidente Fontana)

AL51 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ESTERNE E CERIMONIALE

2963 - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, ANCI LOMBARDIA, CONFCOMMERCIO LOMBARDIA E CONFESERCENTI LOMBARDIA PER LA PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA «NEGOZI A CASA TUA»

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

(Relatore l'assessore Caparini)

AM - DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

2964 - ATTUAZIONE DELL'ART. 3-BIS DELLA L.R. 11/2014 «IMPRESA LOMBARDIA: PER LA LIBERTÀ DI IMPRESA, IL LAVORO E LA COMPETITIVITÀ», INTRODOTTI DALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2019 N. 23

(Relatore il Presidente Fontana)

AM54 - TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

2965 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 «CORONAVIRUS». DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E DEI TERMINI DEI VERSAMENTI RELATIVI AI TRIBUTI DIRETTAMENTE GESTITI DALLA REGIONE SCADENTI NEL PERIODO COMPRESO TRA L'8 MARZO 2020 E IL 31 MAGGIO 2020

DIREZIONE GENERALE J POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

(Relatore l'assessore Piani)

J1 - DIREZIONE GENERALE J POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

2966 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA MISURA «IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE FRAGILI E PERCORSI DI AUTONOMIA FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI» DI CUI ALLA D.G.R. N. 7487/2017

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

(Relatore l'assessore Rolfi)

M154 - SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODURRE E DEL TERRITORIO

2967 - LEGGE REGIONALE N. 31/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE. CONTRIBUTO REGIONALE ALLE INIZIATIVE MUTUALISTICHE DI CUI ALLA SOTTOMISURA 17.3 DEL PSRN 2014-2020

M155 - SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

2968 - L.R. N. 31/2008 ART. 143 - «CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI DESTINATI ALLE ASSOCIAZIONI QUALIFICATE DI PESCATORI DILETTANTI RICREATIVI PER L'ANNO 2020»

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

(Relatore l'assessore Terzi)

S153 - FERROVIE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

2969 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA «LINEA BOVISA-SEVESO-ASSO, RADDOPPIO TRATTA AROSIO-INVERIGO» ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 19 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 9/2001 CONSEQUENTI AGLI ESITI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE

2970 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA «RADDOPPIO SEVESO-MEDA, RADDOPPIO SEVESO-CAMNAGO E OPERE SOSTITUTIVE PL DI VIA MANZONI E VIA MONTELLO IN COMUNE DI SEVESO». ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 19 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 9/2001 CONSEQUENTI AGLI ESITI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA

(Relatore l'assessore Cattaneo)

T150 - CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

2971 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DOTAZIONE FINANZIARIA PREVISTA DALLA D.G.R. 31 LUGLIO 2019 N. 2090, COME MODIFICATA DALLE DD.G.R. 23 SETTEMBRE 2019 N. 2157 E 26 NOVEMBRE 2019 N. 2520, «MISURA DI INCENTIVAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI INQUINANTI CON VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE RIVOLTO A SOGGETTI PRIVATI RESIDENTI IN LOMBARDIA»

T157 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL'AMBIENTE

2972 - APPROVAZIONE DELLA CANDIDATURA A SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (PSIC) DEL SITO DENOMINATO «SITI RIPRODUTTIVI DI STORIONE COBICE» NELL'ALVEO DEL FIUME TICINO IN PROVINCIA DI PAVIA E TRASMISSIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, PER I SEGUITI DI COMPETENZA

DIREZIONE GENERALE U POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITÀ
(Relatore l'assessore Bolognini)

U150 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE ABITATIVE

2973 - PROROGHE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) IN CONSEGUENZA DELLE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

U153 - POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE, SVILUPPO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, DISABILITÀ

2974 - FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI: RIPARTO RISORSE DEL 2019 E RIPROGRAMMAZIONE RISORSE RESIDUE ANCHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA IN ATTO COVID-19

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

(Relatore l'assessore Sertori)

V1 - DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

2975 - PRIME DETERMINAZIONI PER IL DIFFERIMENTO URGENTE DI TERMINI E SCADENZE IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, PER GLI ENTI LOCALI E IN MATERIA DI DERIVAZIONI IDRICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

2976 - RICHIESTA DI FUSIONE DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE, NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO: DETERMINAZIONI RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI INTERESSATI PER IL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 BIS, COMMA 2, DELLA L.R. 29/2006

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

(Relatore l'assessore Foroni)

Z150 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA

2977 - SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'INTEGRAZIONE RECIPROCA DELLE BASI DATI CARTOGRAFICHE

Z155 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

2978 - COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI) - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 2979 al n. 2987)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

(Relatore l'assessore Caparini)

2979 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 EX ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

(Relatore l'assessore Caparini)

AM55 - RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO

2980 - APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI ECONOMICI 2020 DELLE AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI (A.S.S.T.), DELL'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (A.R.E.U.) E DELL'AGENZIA DI CONTROLLO

2981 - APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI ECONOMICI 2020 DELLE AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE (A.T.S.)

2982 - APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI ECONOMICI 2020 DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (I.R.C.C.S.)

DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

(Relatore l'assessore De Nichilo Rizzoli)

E152 - POLITICHE EUROPEE

2983 - POR FSE 2014-2020 - ADESIONE AL PROGETTO INTERREGIONALE «SEMPLIFICAZIONE+ (ATTUAZIONE E SVILUPPO DELLA SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI NEL FSE)»

DIREZIONE GENERALE G WELFARE

(Relatore l'assessore Gallera)

G167 - PROGRAMMAZIONE

2984 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. COINVOLGIMENTO DELLE STRUTTURE EROGATRICI PRIVATE IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

2985 - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. ATTIVAZIONE MODULI PROVVISORI PRESSO ASST

G170 - RETE TERRITORIALE

2986 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - AREA TERRITORIALE

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

(Relatore l'assessore Terzi)

S152 - INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI

2987 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE INERENTE LO SVINCOLO DI MANDELLO DEL LARIO LUNGO LA S.S. 36 'DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA' - REALIZZAZIONE DI UNA BRETTOLA DI RACCORDO CON LA STRADA PER MAGGIANA IN COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO PER L'INTERCONNESSIONE TRA LA S.S. 36 E LA S.P. 72

D.g.r. 16 marzo 2020 - n. XI/2941
D.g.r. n. XI/1499 dell'8 aprile 2019: integrazione di risorse per il programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. n. XI/1499 dell'8 aprile 2019 con la quale è stato approvato il «Programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli», ed il relativo allegato A, parte integrante e sostanziale, che declina i criteri per l'erogazione dei contributi;

Tenuto conto che la d.g.r. n. XI/1499 dell'8 aprile 2019 ha approvato il Programma sopracitato nel rispetto del regime SA.53760(2019/XA) - «Programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli» e degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esecuzione», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 12 «Relazioni», 13 «Controllo» e 14 «Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende» con particolare riferimento al par. 3 lett. e del regolamento (UE) n. 702/2014 come integrato dal reg. (UE) n. 2019/289;

Dato atto che la spesa del Programma sopracitato trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.14051 per € 2.000.000,00, di cui € 1.000.000,00 sul bilancio 2019 e € 1.000.000,00 sul bilancio 2020;

Considerato che il dirigente della U.O. «Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, zootecnia e politiche ittiche», con d.d.u.o. n. 6997 del 20 maggio 2019, ha approvato le «Procedure operative per l'attuazione del programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli» ad esclusivo beneficio degli allevamenti di tacchini in quanto considerata specie più vulnerabile e suscettibile di infezione e trasmissione del virus dell'influenza aviaria;

Considerato che le Procedure operative approvate con d.d.u.o. n. 6997 del 20 maggio 2019 hanno trovato copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.14051 del bilancio 2019;

Visto che il dirigente della U.O. «Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche», con d.d.u.o. n. 1294 del 5 febbraio 2020, ha approvato ulteriori Procedure operative per l'attuazione del programma regionale delle iniziative di biosicurezza a beneficio degli allevamenti di pollame da carne e/o di galline ovaiole e/o di selvaggina da ripopolamento in quanto considerate altre specie vulnerabili e suscettibili di infezione e trasmissione del virus dell'influenza aviaria;

Considerato che le Procedure operative approvate con d.d.u.o. n. 1294 del 5 febbraio 2020 trovano copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.14051 per € 1.000.000,00 sul bilancio 2020;

Considerato che queste ulteriori Procedure porteranno ad un'elevata adesione da parte delle aziende avicole del territorio lombardo che allevano le specie sopracitate, e di conseguenza si prevede un'esigenza economica superiore a quanto disposto con la d.g.r. n. XI/1499 dell'8 aprile 2019;

Ritenuto che la messa a disposizione di nuove risorse potrà soddisfare maggiormente le richieste di adesione ad iniziative di biosicurezza da parte delle aziende avicole, evitando così la pubblicazione di nuove ulteriori Procedure operative con aggravii amministrativi ed economici sia per Regione Lombardia che per le stesse aziende;

Ritenuto quindi, fatto salvo quanto riportato nella d.g.r. n. XI/1499 del 08 aprile 2019, di incrementare le risorse disponibili per € 1.000.000,00 sul medesimo capitolo 16.01.203.14051 per l'esercizio finanziario 2021, a valere sulle Procedure operative approvate con d.d.u.o. n. 1294 del 5 febbraio 2020;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visto l'articolo 16 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Recepito le premesse,

1. di incrementare le risorse disponibili sul capitolo 16.01.203.14051 per € 1.000.000,00 sul bilancio 2021 per l'attuazione del «Programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie

negli allevamenti avicoli» approvato con d.g.r. n. XI/1499 del 08 aprile 2019 nel rispetto del regime SA.53760(2019/XA);

2. di disporre che lo stanziamento di cui al punto precedente venga utilizzato a valere sulle Procedure operative approvate con d.d.u.o. n. 1294 del 5 febbraio 2020;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

D.g.r. 23 marzo 2020 - n. XI/2965
Emergenza epidemiologica da COVID-2019 «Coronavirus».
Determinazioni in merito alla sospensione degli adempimenti fiscali e dei termini dei versamenti relativi ai tributi direttamente gestiti dalla Regione scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»: convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto il d.p.c.m. del 23 febbraio 2020 concernente «Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,» con il quale, fra l'altro, nel relativo allegato 1 sono stati indicati i Comuni della Regione Lombardia interessati da diffondersi del virus COVID-19;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale, fra gli altri, agli articoli 67 e 68, è stata disposta la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020 nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Vista la l.r. 14 luglio 2003, n. 10, «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali» con la quale sono disciplinate le modalità di accertamento, riscossione anche coattiva, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo nonché recupero dei tributi di competenza della Regione e dalla stessa direttamente gestiti;

Visto, in particolare, l'art. 14 della richiamata l.r. n. 10/2003, che attribuisce alla Giunta regionale il potere di rimettere in termini i contribuenti regionali, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore e di sospendere e differire i termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti regionali interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, limitatamente ai tributi regionali non gestiti in convenzione con l'Agenzia delle Entrate;

Richiamato il decreto della dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, 27 febbraio 2020, n. 2521, con il quale in attuazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2020 Serie ordinaria n. 48, sono stati disposti la sospensione o il differimento dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, a favore dei contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del citato d.p.c.m. 23 febbraio 2020;

Visto per il perdurare della condizione di emergenza derivante dall'estendersi dell'epidemia da COVID-19 che l'eventuale assembramento nelle date di scadenza dei versamenti tributari, nei pochi luoghi aperti al pubblico, abilitati alla riscossione, possa determinare una grave situazione di contagio e quindi di pericolo per la salute e la sicurezza delle persone;

Ritenuto necessario, altresì, per allineare le disposizioni regionali in materia di tributi regionale a quelle emanate dal Governo con il citato d.l. n. 18/2020, disporre, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della l.r. 10/2003, la sospensione degli adempimenti fiscali e dei versamenti anche ai tributi di competenza della Regione e dalla stessa direttamente gestiti la cui scadenza è compresa nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, ferma restando la facoltà dei singoli di provvedere senza avvalersi della sospensione disposta con il presente provvedimento;

Verificata, da parte del dirigente competente per materia la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo della legittimità;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

per le motivazioni espresse in premessa:

DELIBERA

1. per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Lombardia, limitatamente ai tributi regionali non amministrati in Convenzione con l'Agenzia delle Entrate, sono sospesi gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;

2. che gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del punto 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato;

3. di procedere, esclusivamente per i contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Lombardia alla sospensione della riscossione della rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 dei debiti tributari senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento delle rate residue, con cadenza mensile, a decorrere dal 30 giugno 2020;

4. di disporre che quanto previsto al punto 3 si applica anche al concessionario Publiservizi srl per le rateizzazioni in essere esclusivamente per i contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Lombardia;

5. di dare mandato al Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, per l'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

6. di informare i cittadini e gli operatori professionali del settore delle disposizioni contenute nella presente deliberazione attraverso la pagina Tributi del Portale istituzionale di Regione Lombardia, www.tributi.regione.lombardia.it, mediante pubblicazione sul BURL nonché attraverso gli idonei mezzi di informazione.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 23 marzo 2020 - n. XI/29967
Legge regionale n. 31/2008 e successive modifiche. contributo regionale alle iniziative mutualistiche di cui alla sottomisura 17.3 del PSRN 2014-2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione n. (C2015) 8312 del 20 novembre 2015 così come risultante dall'ultima modifica approvata con Decisione (C2018) 6758 del 9 ottobre 2018, ed in particolare la misura 17 «Gestione del rischio» nella sottomisura 17.3, «Strumento di Stabilizzazione del reddito» (I.S.T.);
- il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
- il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 giugno 2016, n. 141, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 e, in particolare, l'articolo 16 che richiede l'adozione, sentite le regioni, delle procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti Gestori e per l'istituzione dell'Elenco dei soggetti gestori;
- il decreto ministeriale n. 642 del 21 gennaio 2019 di approvazione del Piano di gestione dei rischi per l'anno 2019 (attualmente in uso);
- il decreto ministeriale n. 1104 del 31 gennaio 2019 che modifica il citato decreto 5 maggio 2016, per effetto delle modifiche introdotte al PSRN 2014-2020 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2017/2393;
- il decreto ministeriale n. 1411 del 7 febbraio 2019, avente ad oggetto «Decreto recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016 e successive modificazioni» che disciplina il riconoscimento e revoca dei Soggetti Gestori di Fondi di mutualizzazione di cui agli articoli 36, 38, 39, e 39 bis del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nel testo modificato dal Regolamento (UE) n. 2017/2393;
- la legge regionale n. 31/2007 e successive modifiche: «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che, all'art. 20 comma 7 bis, stabilisce che la Regione promuove l'adesione a forme di copertura assicurativa sperimentali, mutualistiche e ad al-

tri strumenti di gestione del rischio previsti dalla normativa statale e comunitaria;

Atteso che lo schema di d.m. del Piano di gestione dei Rischi per l'anno 2020, in corso di approvazione, al Capo IV, individua i settori ammissibili per l'attivazione dei Fondi di stabilizzazione del reddito aziendale (Income Stabilization Tool = I.S.T.) formalmente riconosciuti dall'Autorità Competente;

Considerato che:

- tra le misure di gestione del rischio» la Pac 14-20, nella sottomisura 17.3, ha individuato l'I.S.T. (Income Stabilization Tool) quale strumento di stabilizzazione del reddito da attuarsi tramite l'istituzione dei fondi mutualistici detti anche di mutualizzazione;
- i fondi mutualistici sono da considerarsi strumenti innovativi di risk management in agricoltura, alternativi o complementari alle tradizionali polizze assicurative, basati sul principio dell'aiuto vicendevole e delle prestazioni reciproche;
- i fondi mutualistici forniscono garanzie contro le perdite economiche causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie e concorrono altresì a creare una rete di sicurezza per gli agricoltori per le conseguenze negative che possono derivare da andamenti sfavorevoli del reddito compresi i rischi connessi agli andamenti del mercato;
- lo strumento di stabilizzazione del reddito (I.S.T.) si configura come una innovazione sostanziale nell'offerta europea di politiche a sostegno della stabilità dei redditi agricoli, strategica in uno scenario internazionale che vede, rispetto al recente passato, una maggiore frequenza e una maggiore intensità degli stati di crisi dei mercati agricoli;
- i principali elementi critici connessi all'attività agricola sono determinati dalla sostenibilità economica della stessa, strettamente connessa alla necessità delle aziende agricole di confrontarsi con il mercato (e dalle relative oscillazioni), all'aumento dei costi di produzione nonché dal rischio produttivo legato alle avversità atmosferiche sempre più frequenti;

Preso atto che il predetto d.m. 5 maggio 2016, n.10158, così come modificato dal d.m. n. 1104 del 31 gennaio 2019, per effetto delle modifiche introdotte al PSRN 2014-2020 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2017/2393:

- all'art. 1 definisce come «Autorità competente» il Ministero delle politiche Agricole Alimentari e forestali e definisce come «Soggetto gestore» i soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Autorità competente ai fini della gestione dei fondi di mutualizzazione;
- all'art. 3 prevede che il capitale iniziale dei Fondi di mutualizzazione è costituito, tra gli altri, dai contributi volontari dei singoli agricoltori aderenti, ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici e di soggetti privati;

Considerato inoltre che il sostegno regionale alle iniziative mutualistiche, in particolare ai Fondi di mutualizzazione intesi quali strumenti di stabilizzazione dei redditi aziendali (IST) consente di migliorare la capacità di programmazione della spesa rispetto alle crisi di mercato di settore in Lombardia;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte di:

- sostenere iniziative per la realizzazione di strumenti di gestione del rischio che mirino a dare competitività alle aziende agricole lombarde, stabilizzandone il reddito a garanzia di un livello di protezione adeguato;
- contribuire alla capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione intesi quali strumenti di stabilizzazione del reddito (I.S.T.) nell'ambito dell'operazione 17.3 del PSRN al solo fine di aumentare la capacità dei fondi rispetto alle eventuali esigenze di risarcimenti dovuti a drastici cali dei redditi aziendali che dovessero verificarsi nel primo anno di attività dei Fondi;
- escludere dal sostegno regionale le spese amministrative di costituzione dei fondi IST previsti nell'operazione 17.3 del PSRN;
- dare mandato al dirigente di struttura competente, in ottemperanza alle disposizioni del PSRN, di adottare con successivo provvedimento disposizioni attuative che stabiliscano le modalità e le procedure di erogazione dei contributi regionali finalizzati alla capitalizzazione iniziale dei Fondi di «mutualizzazione IST»;

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

Dare atto che per l'anno 2020 la spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.14539 «INTERVENTI REGIONALI PER LA CAPITALIZZAZIONE INIZIALE DI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI DIFESA DEL REDDITO E PERDITE» per € 200.000,00 a valere sul bilancio 2020;

A voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di contribuire alla capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione intesi quali strumento di stabilizzazione del reddito (I.S.T.) nell'ambito dell'operazione 17.3 del PSRN al solo fine di aumentare la capacità del fondo rispetto alle possibili esigenze di risarcimenti dovuti a drastici cali dei redditi aziendali che dovessero verificarsi nel primo anno di attività del Fondo;

2. escludere dal sostegno regionale le spese amministrative di costituzione dei fondi IST previsti nell'operazione 17.3 del PSRN;

3. di dare atto che per l'anno 2020 la spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.14539 «INTERVENTI REGIONALI PER LA CAPITALIZZAZIONE INIZIALE DI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI DIFESA DEL REDDITO E PERDITE» per € 200.000,00 a valere sul bilancio 2020;

4. di dare mandato al dirigente di struttura competente, in ottemperanza alle disposizioni del PSRN, di adottare con successivo provvedimento disposizioni attuative che stabiliscano le modalità e criteri di erogazione dei contributi regionali finalizzati alla capitalizzazione iniziale dei Fondi di mutualizzazione I.S.T.;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL della Regione Lombardia nonché la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 23 marzo 2020 - n. XI/2968
L.r. n. 31/2008 art. 143 - «Criteri per l'accesso ai contributi regionali destinati alle associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi per l'anno 2020»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 31/2008 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», e in particolare l'art. 143, che prevede che la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, previa presentazione di appositi programmi di intervento, possano concedere contributi alle Associazioni dei pescatori dilettanti ricreativi qualificate;

Preso atto dei Decreti della Struttura competente della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi con cui sono state riconosciute le seguenti Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi:

- n. 3309 del 1 marzo 2002 per l'Associazione ARCI PESCA,
- n. 3303 del 1 marzo 2002 per l'Associazione FIPSAS,
- n. 3311 del 1 marzo 2002 per l'Associazione UPS,
- n. 16213 del 29 settembre 2004 per l'Associazione ASSOLAGHI,
- n. 6963 del 13 giugno 2017 per l'Associazione UPBS;
- n. 14429 del 9 ottobre 2019 per l'Associazione APS Como;
- n. 17599 del 3 dicembre 2019 per l'Associazione UPBG;

Considerato che le Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi contribuiscono con i loro programmi di intervento a sostenere la conservazione, la tutela e il ripopolamento della fauna ittica autoctona, nonché la vigilanza sulle acque di interesse ittico;

Ritenuto, pertanto, di prevedere un contributo, a titolo di compartecipazione, a supporto delle attività che verranno realizzate dalle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi nel corso dell'annualità 2020, ad esclusione dei programmi di attività localizzati nel territorio della provincia di Sondrio;

Valutato che i programmi dovranno essere conclusi e rendicontati entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

Vista la l.r. 26 del 30 dicembre 2019 «Bilancio di previsione 2020/2022»;

Vista la disponibilità finanziaria di € 250.000,00 sul capitolo 16.02.104.11829 per l'esercizio finanziario 2020;

Ritenuto di approvare l'allegato A «Criteri per la concessione di contributi a sostegno delle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi per l'anno 2020», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce, tra l'altro, le linee di intervento e la relativa ripartizione delle risorse, i requisiti per l'accesso ai contributi e i criteri di attribuzione del cofinanziamento;

Ritenuto, altresì, di demandare al dirigente competente della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi l'adozione degli atti necessari ad attuare la presente deliberazione;

Considerato che le disposizioni contenute nel presente atto non hanno rilevanza dal punto di vista della normativa europea sugli «Aiuti di Stato»;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepite le premesse:

1. di prevedere per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 143 l.r. 31/2008, l'erogazione di contributi, per l'ammontare complessivo di euro 250.000,00, alle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi, a titolo di compartecipazione per l'attuazione dei programmi di conservazione, tutela e ripopolamento della fauna ittica autoctona, nonché per la vigilanza sulle acque di interesse ittico, ad esclusione dei programmi di attività localizzati nel territorio della provincia di Sondrio;

2. di approvare l'allegato A «Criteri per la concessione di contributi a sostegno delle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi per l'anno 2020», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce, tra l'altro, le linee di intervento e la relativa ripartizione delle risorse, i requisiti per l'accesso ai contributi e i criteri di attribuzione del cofinanziamento;

3. di dare atto che gli oneri finanziari previsti trovano copertura sul capitolo di bilancio 16.02.104.11829 - «concessione di contri-

buti alle Associazioni di pescatori» che presenta una disponibilità finanziaria di 250.000,00 euro per l'annualità 2020;

4. di demandare al dirigente competente della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi l'adozione degli atti necessari ad attuare la presente deliberazione;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A

CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI DESTINATI ALLE ASSOCIAZIONI QUALIFICATE DI PESCATORI DILETTANTI RICREATIVI PER L'ANNO 2020

Finalità e obiettivi

La presente iniziativa è finalizzata al sostegno della pesca dilettantistico-sportiva e/o amatoriale e alla tutela del patrimonio ittico autoctono, contribuendo a finanziare programmi d'intervento proposti dalle Associazioni Piscatorie dilettantistiche qualificate, ad esclusione dei programmi localizzati nel territorio della provincia di Sondrio. Ai sensi dell'art. 143 della Legge Regionale n. 31/2008, infatti, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, previa presentazione di appositi programmi di intervento, possono concedere contributi alle associazioni dei pescatori dilettanti ricreative qualificate.

I contributi sono assegnati con priorità a programmi che prevedono:

- a) interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici;
- b) strutture per la produzione di ittiofauna da ripopolamento;
- c) ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie ittiche tutelate;
- d) spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di interesse ittico;
- d bis) realizzazione di aree naturali di frega e di ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.

Riferimenti normativi

Art. 143 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".

Soggetti beneficiari

I soggetti ammessi al contributo regionale di cui all'oggetto sono così individuati:
- Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreative, ai sensi dell'art.136 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31.

Linee di intervento

Il contributo finanzia programmi di attività finalizzati alla realizzazione di due linee di intervento:

Linea 1 = programmi volti alla tutela, gestione e conservazione del patrimonio ittico autoctono

A questa linea di intervento sono riconducibili le seguenti attività:
- ripopolamento di specie ittiche autoctone in acque libere.

(l'Associazione proponente dovrà preventivamente concordare con l'ufficio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competente per territorio della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi i contenuti dei programmi di ripopolamento che intende attivare);

- attività di vigilanza (solo per le spese correnti)
- contenimento di specie alloctone invasive;
- manutenzione di zone ittiche attrezzate per il miglioramento della fruizione dei corsi d'acqua da parte di pescatori dilettanti con particolare attenzione a quelli diversamente abili per i tratti in concessione della singola Associazione;
- realizzazione di aree naturali di frega e interventi di riqualificazione fluviale.
- sensibilizzazione rivolta ai propri associati o esterni sui temi della sicurezza, della prevenzione dei rischi nonché sulla gestione e tutela del patrimonio ittico, sui regolamenti di pesca;

Per accedere al finanziamento i programmi dovranno essere attuati integralmente entro il territorio regionale, con l'esclusione di quello della provincia di Sondrio.

Le attività di sensibilizzazione rivolte ai propri associati o esterni sui temi della sicurezza, della prevenzione dei rischi nonché sulla gestione e tutela del patrimonio ittico, sui regolamenti di pesca possono costituire parte di un più articolato programma di intervento, ma non ne possono costituire il contenuto esclusivo o prevalente;

Linea 2 = programmi volti allo sviluppo del patrimonio ittico autoctono, con riferimento ai centri di riproduzione di fauna ittica autoctona destinata al ripopolamento dei corpi idrici regionali e gestiti dalle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi che ne abbiano disponibilità, ad esclusione degli incubatoi di proprietà regionale.

Dotazione finanziaria

Le risorse stanziare per il finanziamento della presente iniziativa sono a carico del bilancio regionale.

La dotazione finanziaria è pari a complessivi € 250.000,00 così suddivisa per linee di intervento:

Linea 1 = dotazione finanziaria di euro 100.000,00

Linea 2 = dotazione finanziaria di euro 150.000,00

Tale preventiva ripartizione potrà essere rideterminata in relazione al livello di utilizzo delle risorse, fatto salvo l'importo della dotazione finanziaria complessiva.

Eventuali risorse residuanti da una linea di attività potranno essere spostate sull'altra, fatto salvo il limite massimo percentuale di compartecipazione regionale alla spesa ammessa.

Modalità di ripartizione del contributo

Il contributo sarà concesso a titolo di rimborso delle spese ammesse a contributo in quota di compartecipazione da parte di Regione Lombardia.

Il contributo di compartecipazione ai programmi di attività sarà stabilito secondo le seguenti modalità.

Linea 1

L'importo disponibile sarà ripartito in misura proporzionale alle spese ammesse nel limite massimo di € 15.000 per Associazione qualificata.

L'eventuale residuo verrà ulteriormente ripartito in modo proporzionale alle spese ammesse tra le Associazioni qualificate beneficiarie e nel limite massimo del 90% di compartecipazione regionale alle spese ammesse a contributo.

Linea 2

L'importo disponibile sarà ripartito in misura proporzionale alle spese ammesse nel limite massimo di € 10.000 per incubatoio gestito da un'Associazione qualificata, ad esclusione degli incubatoi di proprietà regionale.

L'eventuale residuo verrà ulteriormente ripartito in modo proporzionale alle spese ammesse tra gli incubatoi gestiti da un'Associazione qualificata, ad esclusione degli incubatoi di proprietà regionale, nel limite massimo del 90% di compartecipazione regionale alle spese ammesse.

Fatti salvi motivi oggettivi debitamente comprovati e tempestivamente segnalati alla competente Struttura della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, ogni beneficiario è tenuto a realizzare i programmi di attività presentati per un importo pari ad almeno il 70% delle spese complessivamente ammesse; in caso di mancata realizzazione nella percentuale prevista al beneficiario sarà revocato l'intero contributo.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili per entrambe le linee di cofinanziamento le seguenti spese:

- compensi e/o rimborsi forfettari per veterinari, tecnici, operatori presso gli incubatoi;
- compensi per docenze a corsi di formazione e aggiornamento;
- realizzazione e stampa di materiale divulgativo e di sensibilizzazione sulle materie oggetto del contributo, partecipazione a manifestazioni;
- acquisto di carburante solo per le imbarcazioni;
- acquisto di divise tecniche, dotazioni e di attrezzature di consumo funzionali all'espletamento dell'attività ordinaria;
- acquisto beni di consumo quali mangime per fauna ittica, leasing di attrezzature destinate al sostegno dei centri di riproduzione di fauna autoctona, interventi di manutenzione delle strutture e delle attrezzature;

- spese di viaggio, carburante e vitto, documentate e sostenute esclusivamente per le trasferte di sorveglianza del territorio e per interventi di ripopolamento ittico;
- solo per i soggetti che gestiscono direttamente gli impianti ittiogenici sono riconosciute le spese generali, quali: utenze (luce, acqua, telefono), materiali di cancelleria, materiali di consumo, spese di pulizia, spese di spedizione.
- Acquisto uova per l'allevamento in incubatoio

I costi devono essere direttamente collegati alla realizzazione dell'iniziativa. La definizione di limiti specifici per ogni tipologia di spesa ammissibile è demandata al provvedimento attuativo della presente deliberazione.

Spese non ammissibili

Non sono ritenute ammissibili a contributo:

- acquisti di automezzi, imbarcazioni e relativi motori;
- acquisto di beni inventariabili (strutture e attrezzature);
- acquisto di materiale ittico ai fini di ripopolamento, fatte salve le spese per l'acquisto di uova per l'allevamento in incubatoio;
- spese ordinarie di funzionamento e/o gestione sostenute dal beneficiario;
- spese di investimento.
- spese di personale dipendente a tempo determinato o indeterminato.

Periodo di riconoscimento delle spese

Sono ammesse a contributo le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo, e comunque solo a seguito di approvazione del cofinanziamento da parte della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia. I programmi dovranno essere conclusi e le spese sostenute e rendicontate e dovranno pervenire all'Amministrazione entro e non oltre il 31/12/2020.

Presentazione dei programmi di intervento da ammettere a riconoscimento

Le domande di contributo per entrambe le linee di intervento dovranno essere presentate nelle modalità e nei termini definiti con il successivo provvedimento attuativo della presente deliberazione.

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

D.g.r. 23 marzo 2020 - n. XI/2969
Progetto di fattibilità tecnica ed economica «Linea Bovisa-Seveso-Asso, raddoppio tratta Arosio-Inverigo» adempimenti di cui all'art. 19 comma 3 della legge regionale 9/2001 conseguenti agli esiti della conferenza di servizi preliminare

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59»;
- gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, che disciplinano la Conferenza di Servizi;
- l'art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9, recante disposizioni per le procedure di concertazione dei progetti infrastrutturali d'interesse regionale;
- la legge regionale 1° febbraio 2012 n. 1, recante disposizioni di riordino normativo in materia di procedimento amministrativo;
- la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti»;
- il regolamento regionale del 26 novembre 2002 n. 11 concernente la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione;

Richiamati:

- l'Accordo ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti, sottoscritto il 12 novembre 2002 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da Regione Lombardia;
- l'Accordo Integrativo, sottoscritto il 14 marzo 2011 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia, all'Accordo di Programma del 12 novembre 2002 sottoscritto ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 281/1997 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/1997 in materia di investimenti nel settore dei trasporti;
- il Contratto di Programma per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie sulla rete ferroviaria in concessione approvato con d.g.r. n. X/5476 del 25 luglio 2016 e sottoscritto il 28 luglio 2016 da Regione Lombardia e Ferrovienord s.p.a., ed aggiornato con d.g.r. X/7645 del 28 dicembre 2017, con d.g.r. XI/383 del 23 luglio 2018 e d.g.r. XI/2054 del 31 luglio 2019 che tra gli interventi prioritari ed urgenti di ammodernamento e potenziamento infrastrutturale (parte 2 tabella B) alla voce «Interventi di potenziamento infrastrutturale e/o tecnologico della rete ferroviaria del Ramo Milano» prevede il finanziamento del raddoppio della tratta Arosio-Inverigo ubicati sulla linea Seveso-Asso;
- il Programma Regionale della Mobilità e Trasporti (PRMT), approvato con d.c.r. X/1245 del 16 dicembre 2016, che individua l'intervento nell'ambito del sistema delle azioni F12 «Riqualificazione delle linee della Brianza»;
- Preso atto che FERROVIENORD S.P.A., con nota prot. n. 5208 del 19 luglio 2019, in atti regionali prot. n. S1.2019.23153 del 22 luglio 2019, ha trasmesso a Regione Lombardia gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica del raddoppio della tratta Arosio-Inverigo sulla linea Seveso-Asso, il cui elenco è riportato nell'allegato A;

Dato atto che:

- ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 Regione Lombardia, in data 28 agosto 2019, con nota prot. S1.2019.25547, ha avviato il procedimento per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica con indicazione di Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 comma 3 e dell'articolo 14 bis della l. 241/90 nonché dell'art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 (commi 1 e comma 3), indirizzata alle seguenti amministrazioni e gestori di beni e servizi:
 - REGIONE LOMBARDIA - D.G. Infrastrutture Trasporti e Mobilità Sostenibile, Struttura Servizio Ferroviario Regionale;
 - REGIONE LOMBARDIA - D.G. Ambiente e Clima, U.O. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
 - REGIONE LOMBARDIA - D.G. Territorio e Protezione Civile, Struttura Paesaggio;
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO, per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;

- COMUNE DI AROSIO;
- COMUNE DI INVERIGO;
- PROVINCIA DI COMO;
- PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO;
- TERNA S.P.A.;
- ACSM AGAM RETI GAS ACQUA;
- COMO ACQUA;
- ENEL SOLE S.P.A.;
- EROGASMET;
- ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.;
- FASTWEB S.P.A.;
- OPEN FIBER S.P.A.;
- PRAGMA S.P.A.;
- RETEPIÙ;
- SNAM RETE GAS S.P.A.;
- TELECOM ITALIA S.P.A.;
- TISCALI ITALIA S.P.A.;
- VODAFONE;
- WIND TRE;
- i lavori della Conferenza di Servizi si sono svolti mediante apposita piattaforma telematica «Conferenza di Servizi» messa a disposizione da Regione Lombardia tramite l'applicativo MUTA anche ai fini della consultazione della documentazione progettuale ed integrativa (CDS_PFE_362);
- l'avviso dell'avvio del procedimento per l'approvazione del progetto di fattibilità economica ai fini della partecipazione degli interessati conformemente ai disposti di cui alla legge n. 241/1990 è stato pubblicato:
 - sul sito internet di Regione Lombardia in data 10 settembre 2019;
 - presso l'Albo Pretorio dei comuni di Arosio e Inverigo rispettivamente in data 5 settembre 2019 e 10 settembre 2019;
- ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 11, comma 1 del d.p.r. n. 327/2001 è stata altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento teso all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio mediante pubblico avviso:
 - sul sito internet di Regione Lombardia in data 10 settembre 2019;
 - presso l'Albo Pretorio dei comuni di Arosio e Inverigo rispettivamente in data 5 settembre 2019 e 10 settembre 2019;
 - sul quotidiano La Repubblica, edizione locale Milano e Nazionale del 10 settembre 2019;
- nel corso del procedimento, con nota in atti regionali S1.2019.27294 del 17 settembre 2019 (ID 941 del 17 settembre 2019 MUTA/CDS) si è reso necessario chiedere integrazioni alla documentazione, con conseguente sospensione dei termini del procedimento; il deposito delle integrazioni da parte di Ferrovienord è avvenuto in data 15 ottobre 2019 (nota in atti regionali prot. S1.2019.31287 del 16 ottobre 2019);
- il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni ed i gestori di beni e servizi pubblici coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni tramite l'applicativo MUTA/CDS telematica per ottenere - sul progetto definitivo - le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati e relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi è decorso il 15 novembre 2019;
- entro il termine del 15 novembre 2019 sono pervenute le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte e dei gestori di beni e servizi pubblici di cui al documento allegato (allegato B2);
- con nota in atti regionali S1.2019.35160 del 22 novembre 2019, al fine di esaminare compiutamente le memorie e i documenti presentati dai soggetti di cui all'art. 10 della l. 241/1990, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera c) della l.r. 1/2012 è stato posticipato il termine per la definizione del verbale al giorno 9 dicembre 2019;

Rilevato che i lavori della Conferenza di Servizi si sono svolti come da verbale conclusivo della Conferenza stessa del 9 dicembre 2019 inviato alle Amministrazioni coinvolte e agli Enti gestori

di beni e servizi pubblici con comunicazione n. S1.2019.37168 del 16 dicembre 2019, che costituisce l'Allegato B1 e che viene corredato dall'Allegato B2 che riporta integralmente le determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti gestori di beni e servizi pubblici;

Preso atto dei contenuti del suddetto verbale che costituisce l'esito dei lavori della Conferenza di Servizi;

Rilevato altresì che sono pervenuti n. 9 contributi partecipativi ai sensi degli artt. 7 e 9 della 241/1990, di cui all'Allegato B3;

Visto il documento «Valutazione delle determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti gestori di beni e servizi pubblici e dei contributi partecipativi» che costituisce l'Allegato B4 e che contiene le proposte di riscontro formulate dagli uffici regionali alle suddette determinazioni nonché ai contributi partecipativi pervenuti;

Dato atto che a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio del Procedimento sono pervenute n. 18 osservazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 11, comma 2 del d.p.r. n. 327/2001 - raccolte nell'Allegato C1 - alle quali gli uffici regionali danno riscontro come da documento allegato «Valutazione delle osservazioni ai sensi del d.p.r. 327/2001 art. 11 comma 2» (Allegato C2);

Esaminati:

- il verbale di Conferenza di Servizi corredato dalle determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti (Allegati B1 e B2);
- i contributi partecipativi di cui agli artt. 7 e 9 della legge 241/1990 pervenuti (Allegato B3);
- l'Allegato B4 «Valutazione delle determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti gestori di beni e servizi pubblici e dei contributi partecipativi»;
- le osservazioni dei soggetti interessati ai sensi del DPR 327/2001 art. 11 comma 2 di cui all'Allegato C1;
- l'Allegato C2 «Valutazione delle osservazioni ai sensi del d.p.r. 327/2001 art. 11 comma 2»;

Ritenuto di condividere i contenuti degli Allegati B4 e C2, costituenti le proposte di riscontro formulate dagli uffici regionali rispettivamente alle determinazioni degli enti nonché ai contributi partecipativi pervenuti e alle osservazioni dei soggetti interessati ai sensi del d.p.r. 327/2001, e di confermare le indicazioni ivi contenute quali elementi da porre in capo a Ferrovienord s.p.a. per lo sviluppo della progettazione definitiva dell'intervento;

Ritenuto di conseguenza, ai sensi della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9, art. 19, comma 3:

- *lett. b)*: di definire l'ampiezza del corridoio di salvaguardia che, in relazione alla specificità dell'intervento e del contesto, è individuato negli elaborati di cui agli Allegati D1-D4:
 - D1 - «Individuazione corridoio di Salvaguardia - tavola 1 di 3»;
 - D2 - «Individuazione corridoio di Salvaguardia - tavola 2 di 3»;
 - D3 - «Individuazione corridoio di Salvaguardia - tavola 3 di 3»;
 - D4 - «Individuazione corridoio di Salvaguardia - Nuova viabilità di collegamento tra via San Biagio e via della Vittoria»;
- *lett. c)*: di apporre il vincolo di salvaguardia urbanistica sulle aree interne al suddetto corridoio;

Richiamati i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera:

- Allegato A - «Elenco degli elaborati progettuali»;
- Allegato B1 - «Verbale conclusivo dell'esito della Conferenza di Servizi», riportante le determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti gestori di beni e servizi pubblici coinvolti, le osservazioni pervenute da parte dei cittadini;
- Allegato B2 - «Determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti»;
- Allegato B3 - «Contributi partecipativi ai sensi della legge 241/1990»;
- Allegato B4 - «Valutazione delle determinazioni delle Amministrazioni, degli Enti gestori di beni e servizi pubblici e dei contributi partecipativi», riportante l'individuazione delle condizioni per lo sviluppo della progettazione definitiva;
- Allegato C1 - «Osservazioni dei soggetti interessati ai sensi del d.p.r. 327/2001»;

- Allegato C2 - «Valutazioni delle osservazioni ai sensi del DPR 327/2001 art. 11 comma 2»;
- Allegati D1-D4 - Elaborati ai fini dell'individuazione del corridoio di Salvaguardia
 - «Individuazione corridoio di Salvaguardia - tavola 1 di 3»;
 - «Individuazione corridoio di Salvaguardia - tavola 2 di 3»;
 - «Individuazione corridoio di Salvaguardia - tavola 3 di 3»;
 - «Individuazione corridoio di Salvaguardia - Nuova viabilità di collegamento tra via San Biagio e via della Vittoria»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9, dell'esito della Conferenza di Servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica «Linea Bovisa-Seveso-Asso, raddoppio tratta Arosio-Inverigo», di cui al relativo verbale e allegati (Allegati B1, B2 e B3);

2. di approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica in esame, composto degli elaborati progettuali di cui all'elenco Allegato A, con le indicazioni di cui ai successivi punti 3 e 4;

3. di dare riscontro, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del d.p.r. n. 327/2001, alle osservazioni dei soggetti interessati dalle occupazioni definitive e/o dalle occupazioni temporanee come definito nell'Allegato C2;

4. di vincolare lo sviluppo della progettazione definitiva dell'intervento, in capo a Ferrovienord s.p.a., in relazione alle condizioni e prescrizioni espresse in sede di Conferenza di Servizi, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato B4 e in relazione a quanto riscontrato nell'allegato C2;

5. di definire, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. b) della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9, l'ampiezza del corridoio di salvaguardia individuato negli elaborati di cui agli Allegati D1-D4:

- D1 - «Individuazione corridoio di Salvaguardia - tavola 1 di 3»;
- D2 - «Individuazione corridoio di Salvaguardia - tavola 2 di 3»;
- D3 - «Individuazione corridoio di Salvaguardia - tavola 3 di 3»;
- D4 - «Individuazione corridoio di Salvaguardia - Nuova viabilità di collegamento tra via San Biagio e via della Vittoria»;

6. di apporre, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. c) della legge regionale sopra citata, il vincolo di salvaguardia urbanistica sulle aree interne al corridoio come individuato al punto precedente;

7. di dare atto che detto vincolo è operante dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia del presente provvedimento e fino alla determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo con gli effetti di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9;

8. di stabilire che i predetti allegati:

- A «Elenco degli elaborati progettuali»;
- B1 «Verbale conclusivo dell'esito della Conferenza di Servizi»;
- B2 «Determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti»;
- B3 «Contributi partecipativi ai sensi della legge 241/1990»;
- B4 «Valutazione delle determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti gestori di beni e servizi pubblici e dei contributi partecipativi»;
- C1 «Osservazioni dei soggetti interessati ai sensi del DPR 327/2001»;
- C2 «Valutazioni delle osservazioni ai sensi del DPR 327/2001 art. 11 comma 2»;
- C2 «Valutazioni delle osservazioni ai sensi del DPR 327/2001 art. 11 comma 2»;
- D1-D4 «Elaborati ai fini dell'individuazione del corridoio di Salvaguardia»;

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione ad esclusione degli allegati A - B2 - B3 - C1 che restano depositati agli atti, insieme al progetto di fattibilità tecnica ed economica, presso gli uffici della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile e sulla piattaforma «Procedimenti» per la gestione telematica di procedure amministrative, in aggiornamento alla piattaforma «MUTA»; (<https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti>);

10. di disporre, mediante avviso sul sito internet di Regione Lombardia e presso l'Albo Pretorio dei comuni di Arosio e Inverigo, informativa circa la valutazione delle osservazioni pervenute ai sensi del d.p.r. 327/2001 nel presente provvedimento di cui alla pubblicazione al punto precedente.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA "LINEA BOVISA-SEVESO-ASSO, RADDOPPIO TRATTA AROSIO-INVERIGO" - Conferenza di Servizi preliminare, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art.14 bis della L. 241/90 e dell'art. 19 della LR 9/2001 – VERBALE CONCLUSIVO.

PREMESSE

FERROVIENORD S.p.A., con nota prot. n. 5208 del 19/7/2019, in atti regionali prot. n. S1.2019.23153 del 22/7/2019, ha trasmesso a Regione Lombardia gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto.

Gli interventi di raddoppio della tratta Arosio-Inverigo e di soppressione del PL di Via della Vittoria ubicati sulla linea Seveso-Asso ricadono nell'ambito del "Contratto di Programma per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie sulla rete ferroviaria in concessione a FERROVIENORD S.p.A." sottoscritto tra Regione Lombardia e FERROVIENORD il 28/07/2016 e aggiornato il 27/07/2018.

La direttrice Milano-Seveso-Asso nei prossimi anni sarà interessata da interventi di potenziamento; in questo nuovo scenario infrastrutturale si inserisce strategicamente anche il raddoppio della tratta Arosio-Inverigo.

Il progetto prevede la realizzazione di un binario in affiancamento all'attuale linea a semplice binario, tra le due stazioni di Arosio e di Inverigo; la lunghezza del nuovo binario sarà di circa 2,7 km, ma l'intervento coinvolgerà anche i due piazzali di stazione, i cui fabbricati distano circa 3 km.

L'intervento prevede inoltre:

- la messa a standard delle dotazioni di impianto delle due stazioni,
- la realizzazione di un sottopasso pedonale dotato di ascensori nella stazione di Inverigo che, insieme alla realizzazione di una nuova viabilità tra la via S. Biagio e via della Vittoria, consentirà la chiusura del passaggio a livello (PL) di stazione
- nuovo collegamento pedonale tra la Stazione di Inverigo ed il parcheggio del cimitero realizzato attraverso una struttura modulare in acciaio curva.

Per effetto della realizzazione del doppio binario nella tratta Arosio-Inverigo, si prevedono i seguenti vantaggi localizzati:

- soppressione della sede di incrocio di Inverigo che consentirebbe di non generare ritardo ed eliminare i tempi di attesa al treno che attende quello incrociante in ritardo;
- eliminazione degli ingressi a 30 Km/h nelle stazioni di Inverigo (lato Arosio) ed Arosio (lato Inverigo) e incremento della velocità della traccia in ingresso con conseguente riduzione dei tempi di percorrenza tra i due impianti;
- eliminazione del PL a livello della stazione di Inverigo.

Gli interventi previsti ricadono nell'ambito dei comuni di Arosio e Inverigo, in Provincia di Como.

Nel territorio del comune di Arosio il tracciato del nuovo binario si mantiene quasi completamente all'interno del sedime ferroviario, ad eccezione di un tratto a nord del tracciato dove si verifica uno sconfinamento in una zona appartenente al sistema rurale-paesistico ecologico.

Nell'ambito del territorio comunale di Inverigo il tracciato del nuovo binario si mantiene ovunque all'interno del sedime ferroviario. Dall'esame dei vincoli si rileva tuttavia l'interferenza tra il tracciato e tre punti individuati come vincoli archeologici.

Gli interventi a supporto della soppressione del PL in prossimità della stazione di Inverigo, sono previsti dal piano urbanistico del comune (PGT); le indicazioni di piano sono state rispettate, fatto salvo la predisposizione di una soluzione alternativa al tracciato della nuova strada di collegamento, sia per mitigare l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio, secondo

quanto previsto dai vincoli presenti nell'area, sia per razionalizzare il tracciato, tenendo conto degli aspetti orografici e delle opere d'arte necessarie.

Ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 Regione Lombardia, in data 28/8/2019, con nota prot. S1.2019.25547, ha avviato il procedimento per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica con indizione di Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 comma 3 e dell'articolo 14 bis della L. 241/90 nonché dell'art. 19 della Legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 (commi 1 e comma 3), indirizzata alle seguenti amministrazioni e gestori di beni e servizi:

- REGIONE LOMBARDIA- D.G. Infrastrutture Trasporti e Mobilità Sostenibile, Struttura Servizio Ferroviario Regionale
- REGIONE LOMBARDIA- D.G. Ambiente e Clima, U.O. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
- REGIONE LOMBARDIA- D.G. Territorio e Protezione Civile, Struttura Paesaggio
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO, per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
- COMUNE DI AROSIO
- COMUNE DI INVERIGO
- PROVINCIA DI COMO
- PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO
- TERNA S.P.A.
- ACSM AGAM reti Gas Acqua
- COMO ACQUA
- ENEL SOLE S.P.A.
- EROGASMET
- ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
- FASTWEB S.P.A.
- OPEN FIBER S.P.A.
- PRAGMA S.P.A.
- RETEPIU'
- SNAM RETE GAS S.P.A.
- TELECOM ITALIA S.P.A.
- TISCALI ITALIA S.P.A.
- VODAFONE
- WIND TRE

ed a:

- Ferrovienord S.p.A. in quanto proponente dell'istanza
- ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano per conoscenza.

I lavori della Conferenza di Servizi (CdS) si sono svolti mediante apposita piattaforma telematica messa a disposizione da Regione Lombardia tramite l'applicativo MUTA anche ai fini della consultazione della documentazione progettuale ed integrativa; i motivi di convocazione di ciascun soggetto sono stati riportati in allegato alla nota di indizione.

L'avviso dell'avvio del procedimento per l'approvazione del progetto di fattibilità economica ai fini della partecipazione degli interessati conformemente ai disposti di cui alla legge n. 241/1990 è stato pubblicato:

- sul sito internet di Regione Lombardia in data 10/9/2019
- presso l'Albo Pretorio dei comuni di Arosio e Inverigo rispettivamente in data 5/9/2019 e 10/9/2019.

Ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 è stata altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento teso all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio mediante pubblico avviso:

- sul sito internet di Regione Lombardia in data 10/9/2019

- presso l'Albo Pretorio dei comuni di Arosio e Inverigo rispettivamente in data 5/9/2019 e 10/9/2019
- sul quotidiano La Repubblica, edizione locale Milano e Nazionale del 10/9/2019.

LAVORI DELLA CONFERENZA

Con la nota di indizione della CdS ai soggetti convocati è stato chiesto di formulare eventuali richieste di integrazioni entro il termine perentorio del giorno 11/9/2019.

Nel corso del procedimento, con nota in atti regionali S1.2019.27294 del 17/9/2019 (ID 941 del 17/9/2019 MUTA/CDS) si è reso necessario chiedere integrazioni alla documentazione, con conseguente sospensione dei termini del procedimento; il deposito delle integrazioni da parte di Ferrovienord è avvenuto in data 15/10/2019 (nota in atti regionali prot. S1.2019.31287 del 16/10/2019). In relazione alle principali richieste di integrazioni, i chiarimenti resi da Ferrovienord sono nel seguito brevemente riassunti:

- rispetto agli obiettivi del progetto vengono riproposti, in apposito allegato 1, quelli indicati alla documentazione depositata agli atti della conferenza;
- rispetto alla preclusione della completa attuazione PGT Arosio per pista ciclabile tra via Corridoni e Via Pineta/Via Don Gnocchi, viene proposta la realizzazione di un collegamento più ad ovest all'altezza dell'incrocio via Pineta/via Gnocchi (previo accordo con il Comune);
- non si prefigura la necessità di realizzazione di un muro contenimento a 20 cm dal fabbricato di proprietà San Giuseppe Soc. Coop. Sociale Onlus, avendo il progetto adottato una soluzione progettuale a sezione ridotta;
- l'ipotizzato miglioramento delle emissioni sonore malgrado l'avvicinamento dei binari agli edifici è motivato dalla realizzazione del nuovo binario con nuova massicciata e con nuovi materiali atti a consentire tale miglioramento; con il progetto definitivo è prevista la predisposizione di uno studio acustico per la valutazione di eventuali necessarie azioni mitigative.

Il riavvio dei termini del procedimento, a seguito del deposito delle integrazioni di cui sopra, è stato comunicato ai soggetti convocati con nota S1.2019.31444 del 17/10/2019; il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni ed i gestori di beni e servizi pubblici coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni tramite l'applicativo MUTA/CDS telematica per ottenere - sul progetto definitivo - le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati e relative alla decisione oggetto della CdS è decorso il 15/11/2019.

Con nota in atti regionali S1.2019.35160 del 22/11/2019, al fine di esaminare compiutamente le memorie e i documenti presentati dai soggetti di cui all'art. 10 della l. 241/1990, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera c) della l.r. 1/2012 si è reso necessario posticipare il termine per la definizione del presente verbale al giorno 9/12/2019.

DETERMINAZIONI DEI SOGGETTI CONVOCATI

Sono pervenute per il tramite dell'applicativo MUTA/CDS telematica le seguenti determinazioni/pareri:

1. Direzione Generale Ambiente e Clima U.O. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, ID parere 1561 del 13/11/2019; autorità regionale competente in materia di Valutazione di impatto ambientale, convocata in Conferenza di Servizi in relazione all'istruttoria tecnica di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D. Lgs. 152/2006, non evidenziando potenziali effetti ambientali significativi, ritiene di non dover sottoporre le modifiche progettuali in oggetto alle procedure ambientali di cui al D. Lgs 152/2006, ovvero alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (art. 19) e di V.I.A. (art. 27 bis).

2. Provincia di Como, ID parere 1089 del 17/9/2019; ritiene l'intervento compatibile con le previsioni e i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
3. Comune di Arosio, ID parere 1581 del 14/11/2019; esprime parere favorevole di competenza all'esecuzione delle opere in progetto con le seguenti richieste:
 - previsione di opere compensative con particolare riguardo alla realizzazione di una pista ciclo-pedonale nel tratto compreso tra il passaggio a livello di via Corridoni e la via Matteotti;
 - previsione del completo adeguamento degli attraversamenti dei PL di via Corridoni e via Oberdan ai sensi del D.M. 137/2014;
 - previsione di un adeguato raccordo almetrico dei binari alla sede stradale di via Corridoni;
 - predisposizione di pannelli informativi in prossimità di tutti i PL per la segnalazione dei tempi di attesa e di indicazione di percorsi alternativi;
 - previsione di interventi compensativi a fronte della realizzazione del parcheggio gratuito di via Emiliani di 120 posti realizzato nel 2017 dal Comune in prossimità della stazione (realizzazione di un parcheggio su area di proprietà Comunale in prossimità del P.L. di via Sauro, completamento della pavimentazione e delle opere accessorie dell'area di proprietà ferroviaria concessa in uso al Comune per la realizzazione di parcheggio con convenzione n. 10318 del 16/2/1987, installazione su area a parcheggio da concordare con l'Amministrazione di una postazione di ricarica per auto elettriche);
 - valutazione delle possibili soluzioni per il mantenimento del diritto di accesso al deposito dell'attività commerciale ubicata in via Meda;
 - implementazione del sistema di videosorveglianza presso la stazione con il sistema del Comune di Arosio;
 - realizzazione di interventi puntuali per rendere la Stazione più accogliente e sicura (pannelli informativi, panchina SMART, connessione internet, WC automatici, posa defibrillatore);
 - valutazione di adeguamenti tecnologici per ridurre i tempi di attesa ai PL;
 - predisposizione di appropriati studi di fattibilità per eventuali opere sostitutive (es. eliminazione PL di via Corridoni, modifiche del tratto ferroviario per il miglioramento del transito in via Sauro).
4. Comune di Inverigo, ID parere 1602 del 15/11/2019; esprime parere favorevole al progetto condizionato, ai fini di una migliore tutela dell'interesse pubblico, alle seguenti osservazioni:
 - approvazione del prolungamento di via S. Biagio su via Della Vittoria benché con tracciato diverso da quello indicato nel PGT comunale;
 - non approvazione della soppressione del PL della Stazione di Inverigo quale priorità in quanto la prossimità con la Stazione lo renderebbe ininfluente ai fini di una più veloce e fluida circolazione del traffico ferroviario;
 - modifiche al parcheggio previsto sul prolungamento di via S. Biagio (capacità ricettiva doppia, contenimento dell'impatto ambientale delle opere di sostegno del terreno mediante distribuzione dei posti auto a monte e a valle della sede viaria, definizione del tipo di utenza e di utilizzo lasciata alla discrezionalità dell'amministrazione comunale);
 - soppressione del PL di via Diaz e formazione di sottopassi veicolare e pedonale con sbocchi rispettivamente sulla via General Cantore e sulla via Diaz, in subordine allargamento del PL di via Diaz e realizzazione di un percorso di attraversamento pedonale protetto;
 - allargamento della sede viaria di via Urbano III° e realizzazione lungo la medesima di interventi (recinzioni e muri di sostegno);
 - realizzazione di marciapiedi ai lati del cavalcavia ferroviario di via Don Gnocchi;
 - realizzazione di pensiline per il riparo dei viaggiatori in attesa lungo le banchine della stazione ferroviaria;

- compatibilmente con la normativa in materia, trattandosi di opere da realizzarsi anche in aree soggette a tutela ambientale, l'amministrazione chiede che venga consultata la propria commissione del paesaggio per la progettazione di interventi quali i nuovi pali di sostegno della linea elettrica, della barriera di protezione del nuovo percorso pedonale dal parcheggio di via IV Novembre alla Stazione e delle eventuali opere di sostegno del terreno;
 - che venga prevista, quale opera di compensazione, la realizzazione di un collegamento pedonale del Viale dei Cipressi sulla via IV Novembre.
5. Parco Regionale della Valle del Lambro, ID parere 1541 del 1/10/2019; verificato che il progetto in Comune di Arosio interessa aree esterne al confine del Parco Regionale della Valle del Lambro e che pertanto l'ente si deve esprimere esclusivamente per gli interventi ricadenti nella porzione di territorio del Comune di Inverigo, comunica che non vengono sollevate criticità in merito e pertanto esprime parere preliminare favorevole. Rammenta altresì che il parere reso non costituisce e non sostituisce l'autorizzazione paesaggistica in capo al Parco e che dovrà essere ottenuta in fase di progettazione definitiva.
 6. Erogasmet S.p.A., ID parere 1303 del 3/10/2019; società concessionaria del servizio di distribuzione gas metano nel Comune di Inverigo, in relazione alla presenza di tubazioni gas metano in esercizio di 4° e 7° specie in attraversamento e parallelismo interrato e fuori-terra, riferisce che *dette tubazioni qualora interferenti con le opere in progetto dovranno essere modificate provvisoriamente e definitivamente e quindi non possono essere eliminate se non saranno trovati posizioni e percorsi alternativi*.
 7. Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A., ID parere 1501 del 5/11/2019; riferisce che per quanto attiene la gestione delle reti ed impianti relativi alla distribuzione del gas naturale e dell'acqua, l'ambito territoriale interessato non è di competenza.
 8. Terna Rete Italia S.p.a., ID parere 1521 del 26/9/2019; nel rilevare nelle aree interessate dal progetto l'interferenza con elettrodotti AT in conduttori aerei, ravvisa la necessità di valutare sui progetti esecutivi delle opere realizzate in prossimità della linea le compatibilità di competenza previste dai contratti di servitù e dal D.M. n. 449 del 21/3/1988.
 9. SNAM, ID parere 1601 del 15/11/2019; esprime parere di massima favorevole subordinato all'analisi della documentazione indicata nella nota di richiesta integrazioni e che sarà oggetto sviluppo nella successiva fase progettuale.

Sono inoltre pervenute a mezzo PEC, e non tramite l'applicativo di cui sopra come da richiesta, le seguenti ulteriori determinazioni/pareri:

10. Como Acqua S.r.l., in atti regionali prot. S1.2019.34602 del 19/11/2019 (anticipazione a mezzo mail in data 9/10/2019); nell'indicare puntualmente la fattibilità degli interventi da effettuare nei punti di interferenza con la rete dell'acqua potabile e del collettamento fognario, previo completo finanziamento e fatte salve interferenze con proprietà comunali e/o di privati terzi, rimanda alla successiva e più approfondita fase progettuale tutte le valutazioni finali;
11. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di CO, LC, MB, PV, SO, VA, in atti regionali prot. S1.2019.29653 del 4/10/2019 (per profilo paesaggistico); In relazione alle valutazioni paesaggistiche, esprime parere favorevole alle opere ritenendo le stesse compatibili con la conservazione dei valori paesaggistici del contesto oggetto di intervento, nei limiti e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - per quanto concerne il tratto ricadente nel comune di Inverigo: le murature di contenimento previste in corrispondenza della nuova area a parcheggio e della nuova rampa a servizio della stazione (collocate entrambe sul lato sud dei binari) dovranno essere adeguatamente schermate con la messa a dimora di esemplari arborei e arbustivi collocati per una profondità pari ad almeno 10 metri, alternati in modo da conferire all'insieme un aspetto il più possibile spontaneo e coerente con la vegetazione già presente nel compendio. Il sesto di impianto di tali fasce dovrà essere riportato negli elaborati allegati al progetto definitivo;

- per tutto il tratto oggetto di intervento: le recinzioni previste siano realizzate con i tradizionali elementi in calcestruzzo prefabbricato.

Le prescrizioni dettate dovranno essere recepite negli elaborati allegati al progetto definitivo a cura del soggetto attuatore delle opere in fase di presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

- 12.** Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di CO, LC, MB, PV, SO, VA, in atti regionali prot. S1.2019.31926 del 22/10/2019 (per profilo archeologico); In merito alla valutazione preliminare del rischio archeologico, conferma le prescrizioni già rese a Ferrovienord:

- nelle aree indicate come rischio archeologico alto vengano eseguiti scavi preliminari alla realizzazione dell'opera, mentre nel resto della tratta tutte le operazioni di scavo si svolgano con l'assistenza di un operatore archeologo o ditta specializzata sotto la direzione scientifica della Soprintendenza.

OSSERVAZIONI

A seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio del Procedimento di Conferenza dei Servizi, sono pervenute:

- Osservazioni ai sensi dell'art. 11, comma 2 del DPR n. 327/2001 da parte di:
 - MERONI Marialuisa, in atti regionali prot. S1.20019.28022 del 23/9/2019
 - CURTONI Marco, in atti regionali prot. S1.2019.28147 del 24/09/2019
 - COOPERATIVA Sociale San Giuseppe, in atti regionali prot. S1.2019.28662 del 27/9/2019
 - GALLI Gianfranco per il tramite di Molteni Alberto, in atti regionali prot. S1.2019.28786 del 30/9/2019
 - LURASCHI Maria Donata per il tramite di Pinardi Carlo Maria, in atti regionali prot. S1.2019. 29364 del 3/10/2019
 - VIGANO' Francesca, FUSI Luigia Martina, Claudio per il tramite di Studio Tecnico Viganò, in atti regionali prot. S1.2019.29939 del 7/10/2019
 - TERRANEO Angela Rosa, Luigi, Elena, Lucia, in atti regionali prot. S1.2019.30063 del 7/10/2019
 - GANDINI Fulvio, FENOCCHIETTI Maria Patrizia per il tramite di Gandini Chiara, in atti regionali prot. S1.2019.30073 del 8/10/2019
 - BESTETTI Maria per il tramite di Consonni Luigi, in atti regionali prot. S1.2019.30184 del 08/10/2019
 - MAMBRETTI Riccardo Luigi, Clara Rosalba, Laura, Carlo, in atti regionali prot. S1.2019. 30367 del 9/10/2019
 - VIGANO' Massimo, in atti regionali prot. S1.2019.30385 del 9/10/2019*
 - CATALDO Carlo, CASLINI Manuela, SPINELLI Giacomo per il tramite di Rigamonti Lorenza, in atti regionali prot. S1.2019.30298 del 9/10/2019
 - PIFFER Paolo, ZENDRON Carla, in atti regionali prot. S1.2019.30288 del 9/10/2019
 - ROSSINI Paolo, Liliana, Massimo, RAGAZZI Paolo, in atti regionali prot. S1.2019.30361 del 9/10/2019
 - GETTULI Giovanna Maria Grazia, in atti regionali prot. S1.2019.30453 del 9/10/2019
 - GEROSA Giancarlo, Luciana, PERTUSINI Ernestina, in atti regionali prot. S1.2019.30594 del 10/10/2019
 - MOLTENI Maria Cristina, GARETTI Giorgio, Federico, in atti regionali prot. S1.2019.30801 del 14/10/2019
 - PEREGO DI CREMNAGO Carlo Ignazio, (trasmissione da parte di Ferrovienord, non agli atti regionali)

che esulano dai lavori della Conferenza, e alla quali verrà dato specifico riscontro in sede di Delibera di Giunta di cui all'art 19 comma 3 della L.R. 9/2001,

- Osservazioni ai sensi della Legge n. 241/1990 da parte di:
 - ZECCHINI Carlo, in atti regionali prot. S1.2019.28304 del 25/9/2019: in Comune di Inverigo, lamenta i pochi parcheggi predisposti dal progetto (20 stalli a fronte di 40 abitanti di via San Biagio)
 - LE FONDERIE COMASCHE SPA, in atti regionali prot. S1.2019.30291 del 9/10/2019: in Comune di Inverigo, segnala le potenziali criticità per il restringimento della carreggiata in uso per il carico e scarico di grossi bilici
 - RESIDENTI Inverigo (n. 55 sottoscrittori), in atti regionali prot. S1.2019. 30452 del 9/10/2019: in Comune di Inverigo, segnalano il problema di instabilità della collina morenica, aumento del traffico ferroviario e di parcheggio
 - GETTULLI Giovanna Maria Grazia, in atti regionali prot. S1.2019. 30586 del 10/10/2019: in Comune di Inverigo, come sopra
 - GRISONI Simona Francesca, Giovanni, in atti regionali prot. S1.2019.30819 del 14/10/2019; in Comune di Inverigo, segnala problematiche di accesso all'abitazione per potenziale inaccessibilità del passo carraio
 - BESANA Giorgio, in atti regionali prot. S1.2019.31177 del 15/10/2019, propone un'alternativa al progetto
 - VINCENZI Francesca, BERTESAGHI Alberto, ANZANI Alessandro per il tramite AVV. ANZANI, in atti regionali prot. S1.2019.32565 del 28/10/2019: in Comune di Inverigo, propongono interventi tra i quali videosorveglianza sottopasso, pensiline in stazione, raddoppio parcheggi di via San Biagio, arretramento barriere arresto, creazione passaggio pedonale in via Don Gnocchi
 - CENTRO DELLE CAMERETTE per il tramite del COMUNE DI AROSIO in atti regionali prot. S1.2019.32646 del 29/10/2019: in Comune di Arosio, segnala limitazione all'accesso al deposito da Via Meda
 - CERLIANI MARIA per il tramite del COMUNE DI AROSIO in atti regionali prot. S1.2019.32646 del 29/10/2019: in Comune di Arosio, segnala limitazioni all'accesso al garage.

Nel merito delle osservazioni pervenute Ferrovienord in questa fase del procedimento ha riscontato quanto segue:

- il progetto non prevede il restringimento della carreggiata di via Urbano III;
- nel progetto definitivo saranno valutate eventuali ottimizzazioni del tracciato, ove possibili, e tenendo conto che lo spostamento di un determinato punto comporta ripercussioni sull'intero tracciato;
- nel caso di occupazione delle aree che comporteranno problematiche di accesso alle proprietà, nell'ambito della progettazione definitiva saranno definiti gli interventi necessari al fine di garantire eventuali accessi alternativi, anche a seguito di specifici sopralluoghi;
- in merito alla stabilità della collina morenica sarà effettuata una campagna di indagini geotecniche propedeutiche allo sviluppo del progetto definitivo, che prevede 5 sondaggi lungo il tracciato, 1 sondaggio in corrispondenza del previsto parcheggio alla fine di via S. Biagio, 2 sondaggi agli imbocchi del sottopasso in stazione a Inverigo e il parcheggio del cimitero;
- riguardo la proposta di un progetto alternativo, si fa presente che, come indicato in premessa, l'intera direttrice Milano-Seveso-Asso nei prossimi anni sarà interessata da interventi di potenziamento finalizzati al miglioramento della capacità e della regolarità dei servizi; nello specifico sarà realizzato un terzo binario nella tratta Affori-Cormano Cusano e in luogo dell'attuale impianto di Seveso una stazione di bivio che consentirà di ottimizzare la circolazione dei treni riducendo i ritardi generati dalle interferenze legate al percorso dei convogli ferroviari. In questo nuovo scenario infrastrutturale della direttrice Milano-Seveso-Asso si inserisce strategicamente anche il raddoppio della tratta Arosio-Inverigo. La realizzazione di un raddoppio selettivo lungo la tratta Inverigo – Arosio, permetterà di eliminare il vincolo fisico di incrocio fisso a Inverigo e quindi di spostare l'incrocio più a sud, inserendo quindi nel sistema un elemento di flessibilità

funzionale che permette di eliminare un elemento di instabilità intrinseco nel sistema e di ottenere una maggiore flessibilità in gestione, avendo a disposizione una tratta di raddoppio su cui effettuare l'incrocio dei treni, piuttosto che un singolo punto in stazione.

ESITI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

In base a quanto emerso dai lavori di Conferenza, e rilevato che:

- il parere di cui al precedente punto 1, reso dalla competente Direzione Generale Ambiente e Clima U.O. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, attesta l'esonero del progetto di raddoppio della tratta Arosio-Inverigo dalla necessità di attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA ovvero di VIA, ai sensi del D. Lgs. 152/2006;
- i pareri resi dai soggetti convocati (dal punto 2 al 12), laddove esprimono indicazioni e/o prescrizioni per il successivo sviluppo progettuale, devono essere valutati ai fini dello sviluppo del progetto definitivo;
- in riferimento al parere di cui al punto 4, reso dal Comune di Inverigo, le condizioni poste al parere favorevole (in particolare la non approvazione della soppressione del PL di Stazione e la proposta di soppressione del PL di via Diaz) comportano, se accolte, di fatto la modifica di parte del progetto che a priori rende quantomeno necessario:
 - ✓ una valutazione circa la fattibilità tecnico economica degli interventi proposti per la soppressione del PL di via Diaz (nuovo sottopasso veicolare e pedonale);
 - ✓ una valutazione di merito rispetto le opere sostitutive previste nel progetto qualora non si realizzi la chiusura del PL di Stazione;
 - ✓ una valutazione circa la presenza di potenziali nuove interferenze e soggetti da espropriare non considerati nel progetto esaminato;
- le osservazioni pervenute ai sensi della legge 241/1990 saranno tenute in considerazione nello sviluppo del progetto definitivo, fatto salvo che un eventuale revisione del progetto potrebbe rendere le medesime non più pertinenti (con particolare riferimento alla stabilità della collina morenica);
- le osservazioni pervenute ai sensi del DPR 327/2001 troveranno riscontro in sede di Delibera di Giunta di cui all'art 19 comma 3 della L.R. 9/2001;
- sussiste la positiva verifica preliminare in linea funzionale condotta dal competente ufficio regionale circa l'efficacia degli interventi in progetto rispetto agli obiettivi programmati;

il presente verbale conclusivo della Conferenza di servizi indetta in forma semplificata e asincrona raccoglie tutti gli elementi atti affinché la Giunta regionale con proprio provvedimento:

- indichi le condizioni per lo sviluppo della progettazione definitiva;
- definisca l'ampiezza del corridoio di salvaguardia
- apponga il vincolo di salvaguardia urbanistica sulle aree interne al corridoio sopra individuato.

Copia del presente verbale è trasmessa a tutti i soggetti invitati ai lavori della Conferenza, anche per il tramite dell'apposita piattaforma telematica per la gestione della Conferenza di Servizi, ed è reso noto alla Giunta regionale per i successivi adempimenti.

Milano lì, 9/12/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Silvio Landonio

Allegato B4 – VALUTAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI, DEGLI ENTI GESTORI DI BENI E SERVIZI PUBBLICI E DEI CONTRIBUTI PARTECIPATIVI**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA "LINEA BOVISA-SEVESO-ASSO, RADDOPPIO TRATTA AROSIO-INVERIGO"**

A seguito dei lavori della Conferenza di Servizi, di cui al verbale conclusivo del 9/12/2019, gli uffici regionali hanno svolto approfondimenti tecnici in particolare sui contributi pervenuti in sede di Conferenza di Servizi.

Nel seguito si riportano le valutazioni delle determinazioni e delle osservazioni pervenute, riportate integralmente nei sub-allegati B2 e B3.

DETERMINAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI GESTORI (allegato B2)**1. Direzione Generale Ambiente e Clima U.O. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Determinazione: non evidenziando potenziali effetti ambientali significativi, ritiene di non dover sottoporre le modifiche progettuali in oggetto alle procedure ambientali di cui al D. Lgs 152/2006, ovvero alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (art. 19) e di V.I.A. (art. 27 bis).

Valutazione: si prende atto.

2. Provincia di Como

Determinazione: ritiene l'intervento compatibile con le previsioni e i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Valutazione: si prende atto.

3. Comune di Arosio

Determinazione: esprime parere favorevole di competenza all'esecuzione delle opere in progetto con le seguenti richieste:

- previsione di opere compensative con particolare riguardo alla realizzazione di una pista ciclo-pedonale nel tratto compreso tra il passaggio a livello di via Corridoni e la via Matteotti;
- previsione del completo adeguamento degli attraversamenti dei PL di via Corridoni e via Oberdan ai sensi del D.M. 137/2014;
- previsione di un adeguato raccordo altimetrico dei binari alla sede stradale di via Corridoni;
- predisposizione di pannelli informativi in prossimità di tutti i PL per la segnalazione dei tempi di attesa e di indicazione di percorsi alternativi;
- previsione di interventi compensativi a fronte della realizzazione del parcheggio gratuito di via Emiliani di 120 posti realizzato nel 2017 dal Comune in prossimità della stazione (realizzazione di un parcheggio su area di proprietà Comunale in prossimità del P.L. di via Sauro, completamento della pavimentazione e delle opere accessorie dell'area di proprietà ferroviaria concessa in uso al Comune per la realizzazione di parcheggio con convenzione n. 10318 del 16/2/1987, installazione su area a parcheggio da concordare con l'Amministrazione di una postazione di ricarica per auto elettriche);
- valutazione delle possibili soluzioni per il mantenimento del diritto di accesso al deposito dell'attività commerciale ubicata in via Meda;
- implementazione del sistema di videosorveglianza presso la stazione con il sistema del Comune di Arosio;

- realizzazione di interventi puntuali per rendere la Stazione più accogliente e sicura (pannelli informativi, panchina SMART, connessione internet, WC automatici, posa defibrillatore);
- valutazione di adeguamenti tecnologici per ridurre i tempi di attesa ai PL;
- predisposizione di appropriati studi di fattibilità per eventuali opere sostitutive (es. eliminazione PL di via Corridoni, modifiche del tratto ferroviario per il miglioramento del transito in via Sauro).

Valutazione

- si ritengono accoglibili le seguenti richieste:
 - previsione di un adeguato raccordo altimetrico dei binari alla sede stradale di via Corridoni;
 - valutazione delle possibili soluzioni per il mantenimento del diritto di accesso al deposito dell'attività commerciale ubicata in via Meda (Centro delle Camerette);
 - verifica e implementazione del sistema di videosorveglianza presso la stazione di Arosio con il sistema in uso da parte del Comune;
 - realizzazione di un parcheggio su area di proprietà Comunale, confinante con la proprietà ferroviaria e distante circa 250 m dalla stazione di Arosio, in prossimità del P.L. di via Sauro e con accesso da via Casati;
 - completamento della pavimentazione e delle opere accessorie dell'area di proprietà ferroviaria concessa in uso al Comune di Arosio per la realizzazione di parcheggio con convenzione n. 10318 del 16/2/1987.
- In riferimento alle seguenti richieste, Regione Lombardia invita Ferrovienord a valutare, al di fuori dalla procedura in argomento, con appropriati studi la fattibilità dei seguenti interventi:
 - adeguamenti tecnologici per ridurre i tempi di attesa ai PL;
 - eliminazione del PL di via Corridoni e il restringimento del tratto ferroviario tra via Sauro e la Stazione di Arosio al fine di consentire il miglioramento del transito mediante l'allargamento di Via Degli Alpini in caso di prolungate attese ai due PL di fatto molto ravvicinati;
 - installazione su area a parcheggio, da concordare con l'Amministrazione, di una postazione di ricarica per auto elettriche come interventi funzionali al servizio;
 - la predisposizione di pannelli informativi in prossimità di tutti i PL in Comune di Arosio per la segnalazione dei tempi di attesa e di indicazione di percorsi alternativi;
 - la realizzazione di interventi puntuali per rendere la Stazione di Arosio più accogliente, sicura e SMART (pannelli informativi, panchina SMART, connessione internet, WC automatici, posa defibrillatore);
 - realizzazione di una pista ciclo-pedonale nel tratto compreso tra il passaggio a livello di via Corridoni e la via Matteotti, qualora le aree siano in disponibilità del Comune e non necessitino di varianti allo strumento urbanistico.
- Non si ritengono accoglibili, in quanto richieste non attinenti il progetto:
 - il completo adeguamento degli attraversamenti dei PL di via Corridoni e via Oberdan ai sensi del D.M. 137/2014, con contestuale adeguamento del diametro delle tubazioni esistenti sulla base degli sviluppi del sistema fognario già avviato in Comune di Arosio.

4. Comune di Inverigo

Determinazione: esprime parere favorevole al progetto condizionato, ai fini di una migliore tutela dell'interesse pubblico, alle seguenti osservazioni:

- approvazione del prolungamento di via S. Biagio su via Della Vittoria benché con tracciato diverso da quello indicato nel PGT comunale;
- non approvazione della soppressione del PL della Stazione di Inverigo quale priorità in quanto la prossimità con la Stazione lo renderebbe ininfluente ai fini di una più veloce e fluida circolazione del traffico ferroviario;
- modifiche al parcheggio previsto sul prolungamento di via S. Biagio (capacità ricettiva doppia, contenimento dell'impatto ambientale delle opere di sostegno del terreno mediante distribuzione dei posti auto a monte e a valle della sede viaria, definizione del tipo di utenza e di utilizzo lasciata alla discrezionalità dell'amministrazione comunale);
- soppressione del PL di via Diaz e formazione di sottopassi veicolare e pedonale con sbocchi rispettivamente sulla via General Cantore e sulla via Diaz, in subordine allargamento del PL di via Diaz e realizzazione di un percorso di attraversamento pedonale protetto;
- allargamento della sede viaria di via Urbano III° e realizzazione lungo la medesima di interventi (recinzioni e muri di sostegno);
- realizzazione di marciapiedi ai lati del cavalcavia ferroviario di via Don Gnocchi;
- realizzazione di pensiline per il riparo dei viaggiatori in attesa lungo le banchine della stazione ferroviaria;
- compatibilmente con la normativa in materia, trattandosi di opere da realizzarsi anche in aree soggette a tutela ambientale, l'amministrazione chiede che venga consultata la propria commissione del paesaggio per la progettazione di interventi quali i nuovi pali di sostegno della linea elettrica, della barriera di protezione del nuovo percorso pedonale dal parcheggio di via IV Novembre alla Stazione e delle eventuali opere di sostegno del terreno;
- che venga prevista, quale opera di compensazione, la realizzazione di un collegamento pedonale del Viale dei Cipressi sulla via IV Novembre.

Valutazione

Premesso che la non approvazione della soppressione del PL a livello di stazione richiesta del Comune di Inverigo non può essere accolta in quanto non coerente con il progetto di raddoppio e che pertanto debba essere salvaguardata tale proposta progettuale in relazione alla sicurezza, sia dell'esercizio ferroviario sia degli utenti della strada (pedoni, ciclisti e automobilisti), oltre in ragione del fatto che la chiusura del PL consente un incremento della regolarità della circolazione ferroviaria;

- si ritengono accoglibili le seguenti richieste:
 - modifiche al parcheggio previsto sul prolungamento di via S. Biagio al fine di incrementarne, per quanto possibile in relazione all'impatto ambientale e alla compatibilità geotecnica e tenendo conto anche delle prescrizioni rese dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la capacità ricettiva;
 - realizzazione di pensiline per il riparo dei viaggiatori in attesa lungo le banchine della stazione ferroviaria in Comune di Inverigo;
 - realizzazione lungo via Urbano III° di nuove recinzioni e relativi muri di sostegno a partire dal livello della strada sottostante per consentire il futuro allargamento della sede viaria;
 - porre particolare attenzione nello sviluppo del progetto all'inserimento paesaggistico delle opere in aree soggette a tutela ambientale.
- In riferimento alle seguenti richieste, Regione Lombardia invita Ferrovienord a valutare, al di fuori dalla procedura in argomento, con appropriati studi la fattibilità dei seguenti interventi:

- soppressione del PL di via Diaz e formazione di sottopassi veicolare e pedonale con sbocchi rispettivamente sulla via General Cantore e sulla via Diaz; in subordine allargamento del PL di via Diaz e realizzazione di un percorso di attraversamento pedonale protetto.
- Non si ritengono accoglibili, in quanto richieste non attinenti il progetto:
 - la realizzazione di marciapiedi ai lati del cavalcavia ferroviario di via Don Gnocchi,
 - la previsione, quale opera di compensazione, di un collegamento pedonale del Viale dei Cipressi sulla via IV Novembre.

5. Parco Regionale della Valle del Lambro

Determinazione: comunica che non vengono sollevate criticità e pertanto esprime parere preliminare favorevole. Rammenta altresì che il parere reso non costituisce e non sostituisce l'autorizzazione paesaggistica in capo al Parco e che dovrà essere ottenuta in fase di progettazione definitiva.

Valutazione: sul progetto definitivo dovrà essere ottenuta autorizzazione paesaggistica di competenza del Parco Regionale della Valle del Lambro.

6. Erogasmet S.p.A. società concessionaria del servizio di distribuzione gas metano nel Comune di Inverigo

Determinazione: in relazione alla presenza di tubazioni gas metano in esercizio di 4° e 7° specie in attraversamento e parallelismo interrate e fuori-terra, riferisce che *dette tubazioni qualora interferenti con le opere in progetto dovranno essere modificate provvisoriamente e definitivamente e quindi non possono essere eliminate se non saranno trovati posizioni e percorsi alternativi.*

Valutazione: fatte salve le specifiche procedure che si renderanno necessarie in materia di attraversamenti e parallelismi, sul progetto definitivo dovranno essere tenute in considerazione soluzioni progettuali volte a minimizzare eventuali criticità in merito alle interferenze, anche in accordo con l'Ente gestore.

7. Acsn Agam Reti Gas Acqua S.p.A.

Determinazione: riferisce che per quanto attiene la gestione delle reti ed impianti relativi alla distribuzione del gas naturale e dell'acqua, l'ambito territoriale interessato non è di competenza.

Valutazione: si prende atto.

8. Terna Rete Italia S.p.a.

Determinazione: nel rilevare nelle aree interessate dal progetto l'interferenza con elettrodotti AT in conduttori aerei, ravvisa la necessità di valutare sui progetti esecutivi delle opere realizzate in prossimità della linea le compatibilità di competenza previste dai contratti di servitù e dal D.M. n. 449 del 21/3/1988.

Valutazione: si dovrà tenere conto della richiesta in sede di sviluppo della progettazione esecutiva.

9. SNAM

Determinazione: esprime parere di massima favorevole subordinato all'analisi della documentazione indicata nella nota di richiesta integrazioni e che sarà oggetto sviluppo nella successiva fase progettuale.

Valutazione: si prende atto.

10. Como Acqua S.r.L.

Determinazione: nell'indicare puntualmente la fattibilità degli interventi da effettuare nei punti di interferenza con la rete dell'acqua potabile e del collettamento fognario, previo completo finanziamento e fatte salve interferenze con proprietà comunali e/o di privati terzi, rimanda alla successiva e più approfondita fase progettuale tutte le valutazioni finali.

Valutazione: si prende atto.

11. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di CO, LC, MB, PV, SO, VA (per il profilo paesaggistico)

Determinazione: in relazione alle valutazioni paesaggistiche, esprime parere favorevole alle opere ritenendo le stesse compatibili con la conservazione dei valori paesaggistici del contesto oggetto di intervento, nei limiti e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per quanto concerne il tratto ricadente nel comune di Inverigo: le murature di contenimento previste in corrispondenza della nuova area a parcheggio e della nuova rampa a servizio della stazione (collocate entrambe sul lato sud dei binari) dovranno essere adeguatamente schermate con la messa a dimora di esemplari arborei e arbustivi collocati per una profondità pari ad almeno 10 metri, alternati in modo da conferire all'insieme un aspetto il più possibile spontaneo e coerente con la vegetazione già presente nel compendio. Il sesto di impianto di tali fasce dovrà essere riportato negli elaborati allegati al progetto definitivo;
- per tutto il tratto oggetto di intervento: le recinzioni previste siano realizzate con i tradizionali elementi in calcestruzzo prefabbricato.

Le prescrizioni dettate dovranno essere recepite negli elaborati allegati al progetto definitivo a cura del soggetto attuatore delle opere in fase di presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

Valutazione: dovranno essere recepire le richieste della Soprintendenza, in sede di progetto definitivo

12. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di CO, LC, MB, PV, SO, VA (per il profilo archeologico)

Determinazione: in merito alla valutazione preliminare del rischio archeologico, conferma le prescrizioni già rese a Ferrovienord:

- nelle aree indicate come rischio archeologico alto vengano eseguiti scavi preliminari alla realizzazione dell'opera, mentre nel resto della tratta tutte le operazioni di scavo si svolgano con l'assistenza di un operatore archeologo o ditta specializzata sotto la direzione scientifica della Soprintendenza.

Valutazione: dovranno essere recepire le richieste della Soprintendenza.

CONTRIBUTI PARTECIPATIVI ai sensi della legge 241/1990 (allegato B3)

- ZECCHINI Carlo, in Comune di Inverigo, lamenta i pochi parcheggi predisposti dal progetto (20 stalli a fronte di 40 abitanti di via San Biagio)
- LE FONDERIE COMASCHE SPA, in Comune di Inverigo, segnala le potenziali criticità per il restringimento della carreggiata in uso per il carico e scarico di grossi bilici
- RESIDENTI del Comune di Inverigo (n. 55 sottoscrittori), segnalano il problema di instabilità della collina morenica, aumento del traffico ferroviario e di parcheggio
- GETTULLI Giovanna Maria Grazia, in Comune di Inverigo, segnalano il problema di instabilità della collina morenica, aumento del traffico ferroviario e di parcheggio
- GRISONI Simona Francesca, Giovanni, in Comune di Inverigo, segnalano problematiche di accesso all'abitazione per potenziale inaccessibilità del passo carraio

- BESANA Giorgio, propone un'alternativa al progetto
- VINCENZI Francesca, BERTESAGHI Alberto, ANZANI Alessandro in Comune di Inverigo, propongono interventi tra i quali videosorveglianza sottopasso, pensiline in stazione, raddoppio parcheggi di via San Biagio, arretramento barriere arresto, creazione passaggio pedonale in via Don Gnocchi
- CENTRO DELLE CAMERETTE in Comune di Arosio, segnala limitazione all'accesso al deposito da Via Meda
- CERLIANI MARIA in Comune di Arosio, segnala limitazioni all'accesso al garage.

Valutazioni

Le osservazioni pervenute dovranno essere, per quanto non già valutato e recepito dalle determinazioni degli Enti, tenute in considerazione nello sviluppo del progetto definitivo, con le precisazioni ed eccezioni di cui di seguito.

In particolare si precisa quanto segue:

- il progetto non prevede il restringimento della carreggiata di via Urbano III in Comune di Inverigo;
- nel progetto definitivo dovranno essere valutate eventuali ottimizzazioni del tracciato ferroviario, ove possibili, per garantire la funzionalità agli accessi e/o aree di proprietà
- nel caso di occupazione delle aree che comporteranno problematiche di accesso alle proprietà, nell'ambito della progettazione definitiva dovranno essere definiti gli interventi necessari al fine di garantire eventuali accessi alternativi, anche a seguito di specifici sopralluoghi;
- in merito alla stabilità della collina morenica dovrà essere effettuata una campagna di indagini geotecniche propedeutiche allo sviluppo del progetto definitivo, che preveda 5 sondaggi lungo il tracciato, 1 sondaggio in corrispondenza del previsto parcheggio alla fine di via S. Biagio, 2 sondaggi agli imbocchi del sottopasso in stazione a Inverigo e il parcheggio del cimitero;
- riguardo la proposta di un progetto alternativo, nello scenario del potenziamento infrastrutturale (unitamente alla conseguente modifica d'orario) della direttrice Milano-Seveso-Asso, il raddoppio nella tratta in oggetto ha il vantaggio, rispetto alla soluzione del prolungamento del binario di Arosio, di:
 - ottenere "incroci dinamici" con treni in movimento su tutta la lunghezza della tratta Arosio-Inverigo evitando i tempi di attesa nella sede di incrocio di Inverigo o Arosio, necessari anche se si disponesse del prolungamento del binario (150 metri corrisponde di fatto alla lunghezza di un treno 6 pezzi circa); l'incrocio in movimento lungo la tratta consente di recuperare tempo in percorrenza rispetto ad incrociare nelle sedi di incrocio fisso di Arosio o Inverigo,
 - eliminare i perditempo legati agli ingressi/uscite a 30 Km/h nella stazione di Inverigo (lato Arosio) sul ramo deviato
 - l'eliminazione in orario della sede di incrocio nell'impianto di Mariano che insiste sulla tratta a semplice binario
 - l'inserimento di un "incrocio dinamico" anche nella tratta Seveso-Meda sfruttando il raddoppio del binario derivante dai lavori di potenziamento

Il proposto prolungamento di 150 metri del binario di stazione di Arosio, eviterebbe solamente l'approccio a velocità ridotta di 10 Km/h (specifiche SCMT) in mancanza della condizione di "libero transito", ma non porterebbe, in condizioni di circolazione treni perturbata, nessun beneficio in termini di recupero del tempo connesso allo spostamento della sede di incrocio.

ALLEGATO C2 - VALUTAZIONI DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI SOGGETTI INTERESSANTI DAL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (DPR 327/2001 art. 11, comma 2)**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA "LINEA BOVISA-SEVESO-ASSO, RADDOPPIO TRATTA AROSIO-INVERIGO"**

Valutazioni dell'autorità espropriante, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del DPR 327/2001, relative alle osservazioni espresse dai soggetti interessati dalle occupazioni definitive e/o dalle occupazioni temporanee, nell'ambito del progetto di fattibilità tecnico – economica per il raddoppio della tratta Arosio-Inverigo.

MERONI Marialuisa, in atti regionali prof. S1.20019.28022 del 23/9/2019

Si prende atto della variazione intervenuta e si provvederà ad aggiornare la documentazione di progetto.

Si chiede all'osservante, qualora non sia già stato fatto, di procedere con l'aggiornamento dei dati presso il catasto.

CURTONI Marco, in atti regionali prof. S1.2019.28147 del 24/09/2019

Con riferimento alla richiesta si conferma che nell'ambito del progetto definitivo verranno valutate le possibili soluzioni tecniche atte a garantire l'ingresso alla proprietà dell'osservante, tramite ottimizzazioni del tracciato, se possibile, e/o restringimenti puntuale della sezione di progetto.

Nel caso sia confermata la necessità di occupazione delle aree di proprietà dell'osservante, nell'ambito della progettazione definitiva, saranno definiti gli interventi necessari al fine di garantire eventuali accessi alternativi, anche a seguito di sopralluoghi.

COOPERATIVA Sociale San Giuseppe, in atti regionali prof. S1.2019.28662 del 27/9/2019

Con riferimento alle richieste/osservazioni si evidenzia che:

- nell'ambito del progetto definitivo saranno valutate eventuali ottimizzazioni del tracciato, ove possibili, tenendo conto che lo spostamento in un determinato punto ha ripercussioni sull'intero tracciato e che la presenza di alcuni vincoli fissi (passaggi a livello, sovrappasso della SP 41, ecc.) condiziona l'andamento del tracciato stesso.
- nel caso sia confermata la necessità di occupazione delle aree di proprietà, nell'ambito della progettazione definitiva, saranno definiti gli interventi necessari al fine di garantire l'accesso, anche a seguito di sopralluoghi.
- nell'ambito della progettazione definitiva sarà sviluppato lo studio acustico-vibrazionale sulla base del quale sarà valutata l'eventuale necessità di interventi di mitigazione.

GALLI Gianfranco, in atti regionali prof. S1.2019.28786 del 30/9/2019

Con riferimento alle richieste, nel progetto definitivo saranno valutate eventuali ottimizzazioni del tracciato, ove possibili, tenendo conto che lo spostamento in un determinato punto ha ripercussioni sull'intero tracciato e che la presenza di alcuni vincoli fissi (passaggi a livello, sovrappasso della SP 41, ecc.) condiziona l'andamento del tracciato stesso.

Inoltre sarà sviluppato lo studio di impatto acustico sulla base del quale sarà valutata l'eventuale necessità di interventi di mitigazione.

LURASCHI Maria Donata, in atti regionali prof. S1.2019. 29364 del 3/10/2019

Premesso che la variante allo strumento urbanistico in vigore per recepire l'opera in oggetto e il vincolo preordinato all'esproprio saranno esito della Conferenza di Servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica attualmente in corso, si evidenzia che nell'ambito della progettazione definitiva:

- saranno valutate eventuali ottimizzazioni del tracciato, ove possibili, tenendo conto che lo spostamento in un determinato punto ha ripercussioni sull'intero tracciato e che la presenza di alcuni vincoli fissi (passaggi a livello, sovrappasso della SP 41, ecc.) condiziona l'andamento del tracciato stesso;
- sarà sviluppato lo studio di impatto acustico-vibrazionale sulla base del quale sarà valutata l'eventuale necessità di interventi di mitigazione.

La velocità di percorrenza della tratta è definitiva in base al segnalamento ferroviario e alle disposizioni in materia di sicurezza che tengono conto anche della presenza dei passaggi a livello.

Per quanto riguarda il valore dell'indennizzo di esproprio si fa presente che l'area oggetto di procedura espropriativa è in fascia di rispetto ferroviario ed è una strada privata, così come segnalato dalla cartellonistica verticale presente in zona e dal PGT del Comune di Arosio, e quindi da valutata a 12,00€/mq, come già effettuato in altre situazioni analoghe.

VIGANO' Francesca, FUSI Luigia Marina, Claudio, in atti regionali prot. S1.2019.29939 del 7/10/2019

Nel progetto definitivo saranno valutate eventuali ottimizzazioni del tracciato, ove possibili, tenendo conto che lo spostamento in un determinato punto ha ripercussioni sull'intero tracciato e che la presenza di alcuni vincoli fissi (passaggi a livello, sovrappasso della SP 41, ecc.) condiziona l'andamento del tracciato stesso.

Nell'ambito della progettazione definitiva saranno inoltre condotti gli accorgimenti tecnici possibili per limitare l'occupazione delle aree di proprietà eliminando o limitando la scarpata prevista nel progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In merito alla possibilità di acquisizione dell'intero comparto, saranno condotte le opportune valutazioni a fronte delle aree effettivamente rimanenti.

TERRANEO Angela Rosa, Luigi, Elena, Lucia, in atti regionali prot. S1.2019.30063 del 7/10/2019

Durante i lavori di realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria, l'area di cantiere sarà opportunamente recintata al fine di garantire la sicurezza sia nei confronti di eventuali intrusioni che nei riguardi delle attività del cantiere stesso.

Tutti i lavori saranno effettuati con costi a carico del progetto, comprese le eventuali rimozioni di alberature interferenti.

Per quanto riguarda l'occupazione temporanea, questa sarà valutata prima dell'inizio dei lavori con l'impresa che risulterà aggiudicataria dell'appalto.

GANDINI Fulvio, FENOCCHIETTI Maria Patrizia, in atti regionali prot. S1.2019.30073 del 8/10/2019

Come anticipato dai tecnici di FERROVIENORD nell'incontro del 04/10 u.s., la realizzazione del nuovo collegamento veicolare tra la via S. Biagio e la via delle Vittorie non comporta allargamenti della sezione attuale della via S. Biagio.

Per quanto riguarda la segnalazione di cedimenti sulla via S. Biagio, si evidenzia che nell'ambito della progettazione definitiva, saranno effettuate ulteriori indagini geognostiche in sito per la valutazione delle caratteristiche geologiche, geotecniche,

idrogeologiche e sismiche dei terreni interessati dall'opera, sulla base delle quali saranno valutati gli eventuali interventi necessari per garantire la stabilità dei versanti.

BESTETTI Maria, in atti regionali prot. S1.2019.30184 del 08/10/2019

Nell'ambito della progettazione definitiva dell'intervento in oggetto saranno effettuate le ulteriori indagini geognostiche in sito per la valutazione delle caratteristiche geologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche dei terreni interessati dall'opera, sulla base delle quali saranno valutati gli eventuali interventi necessari per garantire la stabilità dei versanti.

Inoltre, sulla base del rilievo topografico già effettuato per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, saranno predisposte specifiche sezioni trasversali dello stato di fatto per la corretta valutazione della situazione altimetrica.

MAMBRETTI Riccardo Luigi, Clara Rosalba, Laura, Carlo, in atti regionali prot. S1.2019. 30367 del 9/10/2019

Premesso che:

- il raddoppio di binario avverrà in uscita dalla stazione di Inverigo in direzione di Arosio;
- nella configurazione attuale gli ingressi alla stazione di Inverigo provenendo da Asso avvengono già a 60 km/h, mentre l'uscita dalla stazione di Inverigo in direzione di Asso avviene a 30 km/h e continuerà ad avvenire a 30 km/h anche a seguito del raddoppio ferroviario;

non si prevede pertanto un aumento delle vibrazioni o di emissioni sonore in corrispondenza della proprietà degli osservanti.

Nell'ambito della progettazione definitiva sarà comunque sviluppato lo studio di impatto acustico-vibrazionale sulla base del quale sarà valutata l'eventuale necessità di interventi di mitigazione.

Allo stesso modo, nell'ambito della progettazione definitiva, saranno effettuate le ulteriori indagini geognostiche in sito per la valutazione delle caratteristiche geologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche dei terreni interessati dall'opera, sulla base delle quali saranno valutati gli eventuali interventi necessari per garantire la stabilità dei versanti.

Per quanto riguarda la valutazione economica degli espropri, gli indennizzi saranno valutati sulla base dell'effettiva occupazione e terranno conto sia del valore del terreno che dell'eventuale soprassuolo, manufatti compresi.

VIGANO' Massimo, in atti regionali prot. S1.2019.30385 del 9/10/2019*

Si prende atto della variazione intervenuta a seguito del frazionamento catastale e si provvederà ad aggiornare la documentazione di progetto.

CATALDO Carlo, CASLINI Manuela, SPINELLI Giacomo, in atti regionali prot. S1.2019.30298 del 9/10/2019

Premesso che:

- il raddoppio di binario avverrà in uscita dalla stazione di Inverigo in direzione di Arosio;
- nella configurazione attuale gli ingressi alla stazione di Inverigo provenendo da Asso avvengono già a 60 km/h, mentre l'uscita dalla stazione di Inverigo in direzione di Asso avviene a 30 km/h e continuerà ad avvenire a 30 km/h anche a seguito del raddoppio ferroviario;

non si prevede pertanto un aumento delle vibrazioni o di emissioni sonore in corrispondenza della Vs. proprietà.

Nell'ambito della progettazione definitiva sarà comunque sviluppato lo studio di impatto acustico-vibrazionale sulla base del quale sarà valutata l'eventuale necessità di interventi di mitigazione.

Allo stesso modo, nell'ambito della progettazione definitiva, saranno effettuate le ulteriori indagini geognostiche in sito per la valutazione delle caratteristiche geologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche dei terreni interessati dall'opera, sulla base delle quali saranno valutati gli eventuali interventi necessari per garantire la stabilità dei versanti.

Per quanto riguarda la valutazione economica degli espropri, gli indennizzi saranno valutati sulla base dell'effettiva occupazione e terranno conto sia del valore del terreno che dell'eventuale soprassuolo, manufatti compresi.

PIFFER Paolo, ZENDRON Carla, in atti regionali prot. S1.2019.30288 del 9/10/2019

I lavori di realizzazione della nuova infrastruttura saranno effettuati da FERROVIENORD S.p.A. a propria cura e con spese a carico del progetto, compresi gli interventi che interessano la proprietà e il successivo ripristino dei luoghi. Nell'ambito di detti lavori sarà cura di FERROVIENORD rilevare tutte le interferenze presenti sulle aree di proprietà al fine di garantire il corretto mantenimento di eventuali sottoservizi, compresi i pozzi perdenti.

Per quanto riguarda la valutazione economica degli espropri, gli indennizzi saranno valutati sulla base dell'effettiva occupazione, che sarà valutata al termine dei lavori a seguito di frazionamento catastale, e terranno conto sia del valore del terreno che dell'eventuale soprassuolo, manufatti compresi, se provvisti di concessione edilizia e deroga rilasciata da Ferrovienord S.p.A. (se costruiti dopo il 1980).

Per quanto riguarda il valore dell'indennizzo di esproprio si fa presente che l'area oggetto di procedura espropriativa è in fascia di rispetto ferroviario, quindi ai fini espropriativi non genera alcun tipo di volumetria.

Per quanto riguarda l'occupazione temporanea, questa sarà valutata prima dell'inizio dei lavori con l'Impresa che sarà aggiudicataria dell'appalto.

ROSSINI Paolo, Liliana, Massimo, RAGAZZI Paolo, in atti regionali prot. S1.2019.30361 del 9/10/2019

Si evidenzia che la collocazione del parcheggio previsto lungo la viabilità di collegamento tra via S. Biagio e via della Vittoria è stata concordata la Soprintendenza per i beni culturali e paesaggio della Lombardia.

In merito alla possibilità di acquisizione dell'intero comparto, saranno condotte le opportune valutazioni a fronte delle aree effettivamente rimanenti.

GETTULI Giovanna Maria Grazia, in atti regionali prot. S1.2019.30453 del 9/10/2019

Premesso che:

- la recinzione esistente tra l'abitazione e la sede ferroviaria è stata realizzata a una distanza minore di quella legale dal binario esistente ed è oggetto di apposita convenzione precaria con FERROVIENORD S.p.A.;
- tale convenzione risulta agli atti ancora intestata al sig. Dario Tubia e non è stata volturata agli attuali proprietari;
- ai sensi di detta convenzione FERROVIENORD S.p.A. ha facoltà di disdire la concessione in qualunque tempo ed imporre alla proprietà la demolizione della recinzione e la sua ricostruzione alla distanza prevista dalla normativa vigente, pari a 6.00 m dalla più vicina rotaia, a cura e spese della proprietà stessa;

- il box citato nella nota è realizzato a ridosso della sopracitata recinzione, e quindi a una distanza minore di quella legale dal binario esistente, e non risulta agli atti di FERROVIENORD S.p.A. alcuna richiesta di deroga;

si evidenzia quanto segue:

- per quanto riguarda la valutazione economica degli espropri, gli indennizzi saranno valutati sulla base dell'effettiva occupazione e terranno conto sia del valore del terreno che dell'eventuale soprassuolo, manufatti compresi se realizzati nel rispetto della normativa vigente;
- nell'ambito della progettazione definitiva sarà sviluppato lo studio acustico-vibrazionale sulla base del quale sarà valutata l'eventuale necessità di interventi di mitigazione;
- la linea di trazione elettrica è percorsa da corrente continua e pertanto non genera campi elettromagnetici significativi;
- la bonifica da ordigni bellici ha lo scopo di rilevare la presenza di eventuali ordigni residuati belli inesplosi e pertanto sarà effettuata sulle aree interessate del raddoppio che siano libere da fabbricati e costruzioni successive al secondo conflitto mondiale. La bonifica sarà condotta secondo le prescrizioni del genio militare e della soprintendenza per le i beni archeologici e culturali;
- la gestione dei materiali nell'ambito dei lavori di realizzazione delle opere sarà condotta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

GEROSA Giancarlo, Luciana, PERTUSINI Ernestina, in atti regionali prof. S1.2019.30594 del 10/10/2019

Con riferimento alla richiesta nel progetto definitivo saranno valutate eventuali ottimizzazioni del tracciato, ove possibili, tenendo conto che lo spostamento in un determinato punto ha ripercussioni sull'intero tracciato e che la presenza di alcuni vincoli fissi (passaggi a livello, sovrappasso della SP 41, ecc.) condiziona l'andamento del tracciato stesso.

In ogni caso, nell'ambito della progettazione definitiva, saranno definiti gli interventi necessari al fine di garantire la stabilità degli edifici esistenti.

MOLTENI Maria Cristina, GARETTI Giorgio, Federico, in atti regionali prof. S1.2019.30801 del 14/10/2019

Premesso che:

- la recinzione esistente tra l'abitazione e la sede ferroviaria è stata realizzata a una distanza minore di quella legale dal binario esistente ed è oggetto di apposita convenzione precaria con FERROVIENORD S.p.A.;
- ai sensi di detta convenzione FERROVIENORD S.p.A. ha facoltà di disdire la concessione in qualunque tempo ed imporre alla proprietà la demolizione della recinzione e la sua ricostruzione alla distanza prevista dalla normativa vigente, pari a 6.00 m dalla più vicina rotaia, a cura e spese della proprietà stessa;
- i manufatti citati nella nota sono realizzati a ridosso della sopracitata recinzione, e quindi a una distanza minore di quella legale dal binario esistente, e non risulta agli atti di FERROVIENORD S.p.A. alcuna richiesta di deroga;


si evidenzia quanto segue:


- per quanto riguarda la valutazione economica degli espropri, gli indennizzi saranno valutati sulla base dell'effettiva occupazione e terranno conto sia del valore del terreno che dell'eventuale soprassuolo, manufatti compresi se realizzati nel rispetto della normativa vigente;
- nel progetto definitivo saranno valutate eventuali ottimizzazioni del tracciato, ove possibili, tenendo conto che lo spostamento in un determinato punto ha ripercussioni sull'intero tracciato e che la presenza di alcuni vincoli fissi (passaggi a livello, sovrappasso della SP 41, ecc.) condiziona l'andamento del tracciato stesso;


- in ogni caso, nell'ambito della progettazione definitiva, saranno definiti gli interventi necessari al fine di garantire l'accesso alla proprietà;
- sempre nell'ambito della progettazione definitiva, saranno effettuate le ulteriori indagini geognostiche in sito per la valutazione delle caratteristiche geologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche dei terreni interessati dall'opera, sulla base delle quali saranno valutati gli eventuali interventi necessari per garantire la stabilità dei versanti.

PEREGO DI CREMNAGO Carlo Ignazio, (trasmissione da parte di Ferrovienord in quanto non pervenuta agli atti regionali)

Nel progetto definitivo saranno valutate eventuali ottimizzazioni del tracciato, ove possibili, tenendo conto che lo spostamento in un determinato punto ha ripercussioni sull'intero tracciato e che la presenza di alcuni vincoli fissi (passaggi a livello, sovrappasso della SP 41, ecc.) condiziona l'andamento del tracciato stesso.







Regione Lombardia
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità

FERROVIENORD
FNMGROUP

NORD_ING
FNMGROUP

CODICE PROGETTO: **R217**
 LIVELLO PROGETTUALE: **P**
 D.P.A. PRODOTTO: **E**
 PROGRESSIVO FIDUCIARIO: **0124**
 CATEGORIA PROGETTO: **01S**
 NUMERO SCHEMI: **010**
 STATO: **R10**
 SCALA: **1:2000**

LINEA BOVISA - SEVESO - ASSO
RADDOPPIO AROSIO - INVERIGO
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica


ELABORATI GRAFICI
Raddoppio tratta Arosio - Inverigo
Individuazione corridoio di salvaguardia Tav. 3 di 3

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3				
2				
1				
0	MAR. 2020	PRIMA EMISSIONE		CS

NORD_ING FERROVIENORD

Progettista	Collaborazione	Autore	Controllato	Approvato	Data
NORD_ING	ITALIANA SISTEMI				03/03/2020

FILE: K217n022-024030101_salvaguardia.dwg mod. 7.5.10 rev. 01



CORRIDOIO DI SALVAGUARDIA

		Regione Lombardia <i>Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità</i>	
		FERROVIENORD FNMGROUP	
		NORD_ING FNMGROUP	
CODICE CANTONALE	UNIONE PROVINCIALE	D.P.A. PROV.	PROFESSIONE TECNICA
R/2/7	P	E	012/5
			01/4
			R/0
			1:500
LINEA BOVISA - SEVESO - ASSO RADDOPPIO AROSIO - INVERIGO Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica			
ELABORATI GRAFICI Nuova viabilità collegamento tra via S. Biagio e via della Vittoria Individuazione corridoio di salvaguardia			
Rev.	Data	Descrizione	Redatto / Controllato
3			
2			
1			
0	MAR. 2020	PRIMA EMISSIONE	CS
NORD_ING		FERROVIENORD	
Progettista	Collaborazione	Autore	Disegnato
		CS	CS

mod. 7.5 del 09/01/11

D.g.r. 23 marzo 2020 - n. XI/2970
Progetto di fattibilità tecnico economica «Raddoppio Seveso-Meda, raddoppio Seveso-Camnago e opere sostitutive PL di via Manzoni e via Montello in comune di Seveso». Adempimenti di cui all'art. 19 comma 3 della legge regionale 9/2001 conseguenti agli esiti della conferenza di servizi preliminare

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59»;
- gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, che disciplinano la Conferenza di Servizi;
- l'art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9, recante disposizioni per le procedure di concertazione dei progetti infrastrutturali d'interesse regionale;
- la legge regionale 1° febbraio 2012 n. 1, recante disposizioni di riordino normativo in materia di procedimento amministrativo;
- la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti»;
- il regolamento regionale del 26 novembre 2002 n. 11 concernente la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione;

Richiamati:

- l'«Accordo ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti», sottoscritto il 12 novembre 2002 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da Regione Lombardia;
- l'Accordo Integrativo, sottoscritto il 14 marzo 2011 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia, all'Accordo di Programma del 12 novembre 2002 sottoscritto ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 281/1997 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/1997 in materia di investimenti nel settore dei trasporti;
- il Contratto di Programma per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie sulla rete ferroviaria in concessione approvato con d.g.r. n. X/5476 del 25 luglio 2016 e sottoscritto il 28 luglio 2016 da Regione Lombardia e Ferrovienord s.p.a., ed aggiornato con d.g.r. X/7645 del 28 dicembre 2017, con d.g.r. XI/383 del 23 luglio 2018 e d.g.r. XI/2054 del 31 luglio 2019 che tra gli interventi prioritari ed urgenti di ammodernamento e potenziamento infrastrutturale e di eliminazione dei passaggi a livello (parte 2 tabella B) prevede i progetti:
 - Opera 1 «Camnago: potenziamento ferroviario tratta Seveso-Camnago»;
 - Opera 2 «Meda: potenziamento ferroviario tratta Seveso-Meda»;
 - Opera 3 «Seveso: eliminazione dei P di Stazione via Manzoni e via Montello»;
- il Piano Territoriale Regionale (PTR), che riconosce tra gli Obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale (art. 20, comma 4 l.r. 12/05) il progetto di potenziamento e ammodernamento tecnologico dell'impianto ferroviario di Seveso sulla Linea Milano-Asso;
- il Programma Regionale della Mobilità e Trasporti (PRMT), approvato con d.c.r. X/1245 del 16 dicembre 2016, che individua l'intervento nell'ambito del sistema delle azioni F12 «Riqualificazione delle linee della Brianza»;

Preso atto che Ferrovienord s.p.a., con nota prot. n. 0006681 del 30 settembre 2019, in atti regionali prot. n. S1.2019.29051 del 1 ottobre 2019, ha trasmesso a Regione Lombardia gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di:

- Opera 1 «Camnago: potenziamento ferroviario tratta Seveso-Camnago»;
- Opera 2 «Meda: potenziamento ferroviario tratta Seveso-Meda»;
- Opera 3 «Seveso: eliminazione dei P di Stazione via Manzoni e via Montello»;

sulle linee Milano - Seveso - Camnago e Milano - Seveso - Asso, nei Comuni di Seveso, Barlassina, Lentate sul Seveso e Meda, unitamente alla richiesta di convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi della Legge regionale 4 maggio 2001 n. 9;

Dato atto che il progetto di fattibilità tecnico economica in esame si compone degli elaborati progettuali di cui all'elenco Allegato A;

Dato altresì atto che:

- ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, Regione Lombardia, in data 18 ottobre 2019, con nota prot. S1.2019.0031534, ha avviato il procedimento per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica con indizione di Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art 14 comma 3 e dell'art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché dell'art 19 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9;
- l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul sito internet di Regione Lombardia in data 25 ottobre 2019, presso l'Albo Pretorio dei comuni di Seveso, Meda e Barlassina in data 25 ottobre 2019 e presso l'Albo Pretorio del comune di Lentate sul Seveso in data 23 ottobre 2019, nonché sul quotidiano La Repubblica, edizione locale Milano e Nazionale del 25 ottobre 2019;
- con la nota di indizione della Conferenza di Servizi è stato chiesto ai soggetti convocati di formulare eventuali richieste di integrazioni documentali entro il giorno 13 novembre 2019;
- nel corso del procedimento, con nota in atti regionali Protocollo S1.2019.0034119 del 13 novembre 2019 (ID 1101 del 13 novembre 2019 MUTA/CDS), si è reso necessario richiedere integrazioni alla documentazione, con conseguente sospensione dei termini del procedimento, a seguito della nota del 7 novembre 2019 prot. n. 21519 ID MUTA 1081 del 7 novembre 2019 con la quale la Soprintendenza Archeologica delle province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, ha fatto richiesta della documentazione atta a consentire la Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del d.lgs. 50/2016;
- Ferrovienord s.p.a. il 13 dicembre 2019 ha depositato tramite l'applicativo MUTA la documentazione integrativa;
- con nota S1.2019.0037502 del 19 dicembre 2019 è stato comunicato ai soggetti convocati il riavvio dei termini del procedimento; il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni ed i gestori di beni e servizi pubblici coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni tramite l'applicativo MUTA/CDS telematica per ottenere - sul progetto definitivo - le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati e relative alla decisione oggetto della CdS è decorso il 13 gennaio 2020;
- entro il termine del 13 gennaio 2020 sono pervenute le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte e dei gestori di beni e servizi pubblici, ovvero:
 - SNAM, ID MUTA parere 1482 del 31 ottobre 2019;
 - Comune di Seveso, ID MUTA parere 1721 del 12 dicembre 2019;
 - Provincia di Monza Brianza, ID MUTA parere 1741 del 17 dicembre 2019;
 - Concessioni Autostradali Lombarde, ID MUTA parere 1762 del 19 dicembre 2019;
 - Terna Rete Italia, ID MUTA parere 1781 del 9 gennaio 2020;
 - Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ID MUTA parere 1802 del 10 gennaio 2020;
 - BrianzAcque, ID MUTA parere 1801 del 13 gennaio 2020;

Rilevato che i lavori della Conferenza di Servizi si sono svolti come da verbale conclusivo della Conferenza stessa inviato alle Amministrazioni coinvolte e agli Enti gestori di beni e servizi pubblici con comunicazione S1.2020.0001399 del 21 gennaio 2020, che costituisce l'Allegato B1 e che viene corredato dall'Allegato B2 che riporta integralmente le determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti gestori di beni e servizi pubblici;

Preso atto dei contenuti del suddetto verbale che costituisce l'esito dei lavori della Conferenza di Servizi;

Visto il documento «Valutazioni riguardo alle determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti gestori di beni e servizi pubblici» che costituisce l'Allegato B3 e che contiene le proposte di riscontro formulate dagli uffici regionali alle suddette determinazioni;

Preso atto altresì che a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio del Procedimento di Conferenza dei Servizi, ai sensi della

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

legge n. 241/1990 e dell'art. 11, comma 2 del d.p.r. n. 327/2001, sono pervenute le osservazioni riportate integralmente nell'Allegato C1 e i cui estremi sono riportati di seguito, alle quali gli uffici regionali danno riscontro come da documento allegato «Valutazioni delle osservazioni ai sensi del d.p.r. 327/2001 art. 11 comma 2» (Allegato C2):

- MA.PI S.A.S., in atti regionali prot. S1.2019.0035195 del 25 novembre 2019;
- COPIM S.R.L., in atti regionali prot. S1.2019.0035194 del 25 novembre 2019;
- P.M.C. S.R.L., in atti regionali prot. S1.2019.0035202 del 25 novembre 2019;
- PAIELLA MARIA LUISA, in atti regionali prot. S1.2019.0035193 del 25 novembre 2019 e in atti regionali prot. S1.2019.0036472 del 06 dicembre 2019;
- SALES DEPARTMENT - MIRETTI, in atti regionali prot. S1.2019.0035698 del 29 novembre 2019;
- MIRETTI S.P.A., in atti regionali prot. S1.2019.0035697 del 29 novembre 2019;

Esaminati:

- il verbale di Conferenza di Servizi corredata dalle determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti (Allegati B1 e B2);
- l'Allegato B3 «Valutazioni riguardo alle determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti gestori di beni e servizi pubblici»;
- l'Allegato C1 osservazioni soggetti privati;
- l'Allegato C2 «Valutazioni delle osservazioni ai sensi della legge n. 241/1990 e del d.p.r. 327/2001 art. 11 comma 2»;

Ritenuto di condividere i contenuti degli Allegati B3 e C2 e di confermare le indicazioni ivi contenute quali elementi da porre in capo a Ferrovienord s.p.a. per lo sviluppo della progettazione definitiva dell'intervento;

Ritenuto, di conseguenza, di definire, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. b) della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9, l'ampiezza del corridoio di salvaguardia che, in relazione alla specificità dell'intervento e del contesto, è individuato nell'elaborato «Corridoio di Salvaguardia», Allegato D;

Ritenuto altresì, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. c) della legge regionale sopra citata, di apporre il vincolo di salvaguardia urbanistica sulle aree interne al corridoio;

Richiamati i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera:

- Allegato A - elenco degli elaborati progettuali;
- Allegato B1 - verbale conclusivo dell'esito della Conferenza dei Servizi, nel quale è riportata la determinazione conclusiva della Conferenza in merito al progetto, con l'individuazione delle condizioni per lo sviluppo della progettazione definitiva;
- Allegato B2 - determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti;
- Allegato B3 - «Valutazioni riguardo alle determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti gestori di beni e servizi pubblici»;
- Allegato C1 - osservazioni soggetti privati;
- Allegato C2 - «Valutazioni delle osservazioni ai sensi della legge n. 241/1990 e del d.p.r. 327/2001 art. 11 comma 2»;
- Allegato D - tavola «Corridoio di Salvaguardia»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 7, della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9, dell'esito della Conferenza di Servizi sul progetto di fattibilità tecnico economica «Raddoppio Seveso-Meda, Raddoppio Seveso-Camnago e Opere Sostitutive PL di via Manzoni e via Montello in comune di Seveso», di cui al relativo verbale e allegati (Allegati B1 e B2);

2. di approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica in esame, composto degli elaborati progettuali di cui all'elenco Allegato A, con le indicazioni di cui ai successivi punti 3 e 4;

3. di dare riscontro alle osservazioni dei soggetti interessati dalle occupazioni definitive e/o dalle occupazioni temporanee, nonché dei soggetti privati che hanno espresso osservazioni perché informati dell'avvio del procedimento, accogliendo le proposte contenute nell'Allegato C2;

4. di vincolare lo sviluppo della progettazione definitiva dell'intervento, in capo a Ferrovienord s.p.a., in conformità e congruenza alle condizioni e prescrizioni espresse in sede di Conferenza di Servizi ai fini dell'assenso, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato B3 e in relazione a quanto riscontrato nell'Allegato C2;

5. di definire, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. b) della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9, l'ampiezza del corridoio di salvaguardia individuato nell'elaborato di cui l'Allegato D;

6. di apporre, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. c) della legge regionale sopra citata, il vincolo di salvaguardia urbanistica sulle aree interne al corridoio come individuato al punto precedente;

7. di dare atto che detto vincolo è operante dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia del presente provvedimento e fino alla determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo con gli effetti di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9;

8. di stabilire che i predetti allegati:

- Allegato A - elenco degli elaborati progettuali;
- Allegato B1 - verbale conclusivo dell'esito della Conferenza dei Servizi, nel quale è riportata la determinazione conclusiva della Conferenza in merito al progetto, con l'individuazione delle condizioni per lo sviluppo della progettazione definitiva;
- Allegato B2 - determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti;
- Allegato B3 - «Valutazioni riguardo alle determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti gestori di beni e servizi pubblici»;
- Allegato C1 - osservazioni soggetti privati;
- Allegato C2 - «Valutazioni delle osservazioni ai sensi della legge n. 241/1990 e del d.p.r. 327/2001 art. 11 comma 2»;
- Allegato D - tavola «Corridoio di Salvaguardia»;

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione ad esclusione degli allegati A, B2 e C1 che restano depositati agli atti, insieme al progetto di fattibilità tecnico economica, presso gli uffici della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile e sulla piattaforma «Procedimenti» per la gestione telematica di procedure amministrative, in aggiornamento alla piattaforma «MUTA»; (<https://www.procedimenti.servizi.it/procedimenti>);

9. di disporre, visto il ridotto numero di osservazioni pervenute, la comunicazione diretta dell'avvenuta formalizzazione del presente provvedimento ai soggetti che hanno formulato osservazioni ai sensi della legge n. 241/1990 e del d.p.r. 327/2001.

Il segretario: Enrico Gasparini

----- • -----

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA "RADDOPPIO SEVESO-MEDA, RADDOPPIO SEVESO-CAMNAGO E OPERE SOSTITUTIVE PL DI VIA MANZONI E VIA MONTELLO IN COMUNE DI SEVESO" - Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art.14 bis della L. 241/90 e dell'art. 19 della LR 9/2001 – verbale conclusivo.

PREMESSE

FERROVIENORD S.p.A., con nota prot. n. 0006681 del 30/09/2019, in atti regionali prot. n. S1.2019.0029051 del 01/10/2019, ha trasmesso a Regione Lombardia gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto.

Ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 Regione Lombardia, in data del **18/10/2019**, con nota prot. S1.2019.0031534, ha avviato il procedimento per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica con **indizione di Conferenza di Servizi** in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 comma 3 e dell'articolo 14 bis della L. 241/90 e s.m.i nonché dell'art. 19 della Legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 (commi 1 e comma 3), indirizzata alle seguenti amministrazioni e gestori di beni e servizi:

- **SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI MILANO, BERGAMO, COMO, LECCO, LODI, MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE;**
- **PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA;**
- **COMUNE DI SEVESO;**
- **COMUNE DI MEDA;**
- **COMUNE DI BARLASSINA;**
- **COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO;**
- **AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA;**
- **RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA** Direzione Territoriale Produzione
- **BRIANZACQUE;**
- **CAP HOLDING;**
- **E-DISTRIBUZIONE;**
- **ENEL SOLE SPA;**
- **RETIPIU';**
- **TERNA RETE ITALIA;**
- **SNAM SPA DISTRETTO NORD;**
- **TIM AOA/NO.AOL/MILANO;**
- **OPEN FIBER SpA;**
- **WIND/TRE**
- **FASTWEB SpA**
- **VODAFONE GESTIONI SPA;**
- **AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA;**
- **CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SPA;**
- **ARPA Lombardia**

ed a **Ferrovienord S.p.A.** in quanto proponente dell'istanza.

I lavori della Conferenza di Servizi (CdS) si sono svolti mediante apposita piattaforma telematica messa a disposizione da Regione Lombardia tramite l'applicativo MUTA anche ai fini della consultazione della documentazione progettuale ed integrativa; i motivi di convocazione di ciascun soggetto sono stati riportati in allegato alla nota di indizione.

L'avviso dell'avvio del procedimento per l'approvazione del progetto di fattibilità economica ai fini della partecipazione degli interessati conformemente ai disposti di cui alla legge n. 241/1990 è stato pubblicato:

- sul sito internet di Regione Lombardia in data 25/10/2019;
- presso l'Albo Pretorio dei comuni di Seveso, Meda e Barlassina in data 25/10/2019 e presso l'Albo Pretorio del comune di Lentate sul Seveso in data 23/10/2019.

Ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 è stata altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento teso all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio mediante pubblico avviso:

- sul sito internet di Regione Lombardia in data 25/10/2019;
- presso l'Albo Pretorio dei comuni di Seveso, Meda e Barlassina in data 25/10/2019 e presso l'Albo Pretorio del comune di Lentate sul Seveso in data 23/10/2019.
- sul quotidiano La Repubblica, edizione locale Milano e Nazionale del 25/10/2019.

LAVORI DELLA CONFERENZA

Con la nota di indizione della CdS ai soggetti convocati è stato chiesto di formulare eventuali richieste di integrazioni entro il giorno 31/10/2019.

Nel corso del procedimento, con nota in atti regionali Protocollo S1.2019.0034119 del 13/11/2019 (ID 1101 del 13/11/2019 MUTA/CDS), si è reso necessario richiedere integrazioni alla documentazione, con conseguente sospensione dei termini del procedimento, a seguito della nota del 07/11/2019 prot. n. 21519 ID MUTA 1081 del 07/11/2019 con la quale la Soprintendenza Archeologica delle province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, ha fatto richiesta della documentazione atta a consentire la Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.lgs 50/2016.

Ferrovienord spa, entro il termine indicato nella richiesta di integrazione, il **13/12/2019** ha depositato tramite l'applicativo MUTA il documento "Indagini preliminari - verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.lgs 50/2016".

Il riavvio dei termini del procedimento, a seguito del deposito delle integrazioni di cui sopra, è stato comunicato ai soggetti convocati con nota S1.2019.0037502 del 19/12/2019; il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni ed i gestori di beni e servizi pubblici coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni tramite l'applicativo MUTA/CDS telematica per ottenere - sul progetto definitivo - le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati e relative alla decisione oggetto della CdS è decorso il **13/01/2020**.

DETERMINAZIONI DEI SOGGETTI CONVOCATI

Sono pervenute per il tramite dell'applicativo MUTA/CDS telematica le seguenti determinazioni/pareri, di cui si riporta un estratto:

1. SNAM, ID parere 1482 del 31/10/2019; ritiene l'intervento di pubblico interesse ed esprime parere di massima favorevole condizionato alla verifica di elaborati di dettaglio per le interferenze tra la rete gas e l'infrastruttura ferroviaria e che sarà oggetto sviluppo nella successiva fase progettuale.
2. Comune di Seveso, ID parere 1721 del 12/12/2019; esprime parere favorevole di competenza all'esecuzione delle opere in progetto con le seguenti richieste:

- prevedere il mantenimento del passaggio a livello Montello-Dante, senza alcuna opera sostitutiva;
 - formazione di idonea infrastruttura a parcheggio, in corrispondenza della via Fantoni, all'interno dell'adiacente ambito di trasformazione;
 - minimizzare l'entità degli espropri dei proprietari che si affacciano su via Sanzio e via Zeuner;
 - valutare le interferenze tra l'infrastruttura viabilistica e i passi carrai a servizio degli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, presenti in via Raffaello Sanzio;
 - prevedere che le infrastrutture ciclo-pedonali di attraversamento della linea ferroviaria osservino le necessarie attenzioni costruttive, privilegiando l'utilizzo di strutture e materiali idonei che siano coerenti ed in armonia col particolare contesto urbanistico dell'area interessata;
 - per la passerella ciclo-pedonale in prossimità del PL di via Manzoni, si richiede l'aggiunta degli ascensori e l'accesso alla banchina del binario 2 della stazione ferroviaria, per una migliore fruizione da parte dell'utenza;
 - valutare la funzionalità di un assetto viabilistico ad andamento circolare lungo gli assi vie Luigi Maderna – Adua – Manzoni – Sanzio, in corrispondenza della rampa di accesso al sottopasso veicolare, attualmente prevista in via Sanzio;
 - - realizzazione di una infrastruttura tecnologica costituita da una rete di fibra ottica con tecnologia FTTH;
3. Provincia di Monza Brianza, ID parere 1741 del 17/12/2019. L'Amministrazione presenta le seguenti osservazioni, suddivise per temi:
- a. Sistema della mobilità:
- *Intervento 1: raddoppio ferroviario Seveso-Meda*: l'intervento in oggetto, post operam, non incide direttamente su strade inserite nella rete gerarchica, ma si segnalano possibili interferenze con il progetto per la realizzazione del sistema viabilistico Pedemontano Lombardo, sul quale i competenti soggetti dovranno necessariamente esprimersi;
 - *Intervento 2: raddoppio ferroviario Seveso-Camnago*: l'intervento in oggetto, post operam, non incide direttamente su strade inserite nella rete gerarchica, ma si segnalano possibili interferenze con il progetto per la realizzazione del sistema viabilistico Pedemontano Lombardo, sul quale i competenti soggetti dovranno necessariamente esprimersi;
 - *Intervento 3: opere sostitutive PL via Montello e PL via Manzoni*: la realizzazione del sottopasso carrabile (opera 1) e di due passerelle pedonali (opera 2 e opera 3) si configurano come interventi di carattere locale che non incidono sulla rete gerarchica e pertanto non assumono rilievo di carattere sovracomunale.
- Per tutti e tre gli interventi sopracitati, per quanto riguarda la mobilità post-intervento, non si rilevano sostanziali criticità, sia dal punto di vista della rete gerarchica della rete stradale, sia dal punto di vista delle interferenze con il sistema delle tutele del PTCP.
- b. Gestione della viabilità delle strade provinciali:
- *Intervento 1: raddoppio ferroviario Seveso-Meda*: non vi sono rilievi da esporre;
 - *Intervento 2: raddoppio ferroviario Seveso-Camnago*: parte del sedime dell'area indicata come occupazione temporanea rappresentata sulla tavola "Piano particellare – tav. 1 – Intervento 02 – Raddoppio ferroviario Seveso – Camnago" del progetto di Fattibilità Tecnico Economica si sovrappone su un nuovo tratto stradale classificato come "Strade extraurbane secondarie e viabilità urbana principale di II livello" del PTCP Prov. MB rientrante nel progetto della tratta B2 del Sistema Viabilistico Pedemontano.

Per quanto riguarda gli effetti sulla gestione della mobilità su gomma, nel progetto non sono stati rilevati studi di traffico che valutino le condizioni della mobilità durante la realizzazione delle opere, benché questo, da una lettura assolutamente sommaria, in assenza degli elementi di cui sopra, dovrebbe essere di limitata entità, si ritiene tuttavia, che tale interferenza debba essere opportunamente valutata dal proponente.

- *Intervento 3: opere sostitutive PL via Montello e PL via Manzoni*: la realizzazione del sottopasso carrabile (opera 1) e di due passerelle pedonali (opera 2 e opera 3) si configurano come interventi di carattere locale che non incidono sulla rete gerarchica e pertanto non assumono rilievo di carattere sovracomunale. In quest'ultimo caso, tuttavia, dal momento che nella relazione si fa riferimento alla possibilità di transito di mezzi che effettuano trasporto pubblico locale nel sottopasso carrabile, si ritiene indispensabile, qualora non effettuato, che le valutazioni in tal senso vengano condivise con l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di cui fa parte la Provincia di Monza e Brianza.

c. Sistema paesaggistico – ambientale e delle Tutele:

Gli interventi di potenziamento in esame derivano dall'aggiornamento degli obiettivi prioritari del PTR del 2017 e non risultano pertanto inseriti nello scenario di piano del vigente PTCP (Tavola 13). Nel nodo di Seveso, come peraltro già visto nel raddoppio in località Baruccana, si concentrano infatti diversi interventi, cui i tre in esame afferiscono.

- *Intervento 1: raddoppio ferroviario Seveso-Meda*: il raddoppio ferroviario è previsto a margine del sedime esistente, all'interno delle fasce di rispetto ferroviario, verso le aree comprese in RV (art. 31 delle Norme del PTCP) e non interessa aree in AIP (art. 34 delle Norme del PTCP). L'intervento ha certamente carattere sovracomunale ed è quindi ammesso ai sensi delle citate norme di PTCP tuttavia, le nuove impermeabilizzazioni in RV devono essere compensate ai sensi dell'art. 31.3.b.
- *Intervento 2: raddoppio ferroviario Seveso-Camnago*: anche in questo caso il raddoppio ferroviario è previsto a margine del sedime esistente, all'interno delle fasce di rispetto ferroviario; l'interessamento di aree compresi in RV (art. 31 delle Norme del PTCP) non è rilevabile alla scala 1: 30.000.
si segnala che inoltre in prossimità della SS35, parte delle aree interessate dall'intervento 02 sono inoltre oggetto di altre previsioni di carattere infrastrutturale, afferenti la realizzazione della terza corsia SS35.
- *Intervento 3: opere sostitutive PL via Montello e PL via Manzoni*: la modifica delle opere legate ai PL in comune di Seveso non determina criticità da segnalare, trattandosi di aree in TUC, non interessate da aspetti disciplinati dallo strumento provinciale.

4. Concessioni Autostradali Lombarde, ID parere 1762 del 19/12/2019; esprime le seguenti osservazioni:

- Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica in esame non recepisce, in alcun elaborato, la presenza del Progetto Definitivo dell'opera autostradale c.d. "Pedemontana", così come approvato con delibera CIPE 97/2009 e successivi aggiornamenti, che, per l'intervento in esame, si declina in corrispondenza del manufatto di sottovia ferroviario denominato "FNM2" in corrispondenza dell'attuale SPexSS35" dei Giovi" alla PK 146+600;
- All'interno del sopracitato Progetto Definitivo è prevista la realizzazione di un nuovo manufatto di sottovia dell'autostrada in corrispondenza della linea ferroviaria esistente Milano-Asso, già predisposto per il raddoppio in affiancamento all'attuale binario;

- La realizzazione del manufatto "FMN2", così come attualmente previsto all'interno del PFTE proposto, appare non compatibile con il citato Progetto Definitivo, così come approvato con delibera CIPE 97/2009, sia nei riguardi del manufatto già predisposto progettualmente per il raddoppio ferroviario, sia nei riguardi più generali del nuovo tracciato autostradale.

L'ente si rende disponibile, garantendo la più ampia collaborazione per ogni attività che Regione Lombardia ritenga opportuna, al fine di addivenire in tempi rapidi ad una soluzione tecnica condivisibile.

5. TERNA RETE ITALIA, ID parere 1781 del 09/01/2020; esprime le seguenti osservazioni:

- nelle aree interessate dal progetto non sono presenti elettrodotti di alta tensione in cavi interrati in gestione a TERNA;

- rispetto all'intervento 01 - *raddoppio ferroviario Seveso-Meda*: nell'area oggetto dell'intervento è presente l'elettrodotto di alta tensione in condotti aerei, in attraversamento del tracciato della linea ferroviaria Seveso-Meda tra le progressive km 22+380 e km 22+410.

Si rileva che risultano soddisfatte tutte le condizioni di compatibilità previste dalla specifica servitù di elettrodotto nonché dal DM n. 449 del 21/03/1988, costituente la norma tecnica relativa alla costruzione ed all'esercizio delle linee elettriche non aeree;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovranno essere danneggiati i dispersori di terra del sostegno n. 27 infisso sul terreno corrispondente al mappale 192 foglio 29 di Meda, la sistemazione del terreno circostante il sostegno dovrà mantenere affioranti i pilastri di fondazione per consentire il controllo a vista dell'integrità dei succitati dispersori di terra;

- la società si ritiene sollevata e indenne da qualsiasi onere e responsabilità derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto;

- si segnala che la linea elettrica in questione è costantemente in tensione e anche solo l'avvicinamento ai conduttori può determinare gravissimi pericoli di danno a persone o cose e pertanto per eventuali lavori da svolgersi nelle vicinanze dei conduttori, dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni.

6. Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ID parere 1802 del 10/01/2020; esprime le seguenti osservazioni:

- si conferma il potenziale interesse archeologico dell'area e, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 si chiede l'avvio delle verifiche archeologiche previste dalla normativa;

- si propone una semplificazione dei livelli di approfondimento delle verifiche archeologiche con l'esecuzione, per tutte le opere di scavo, di assistenza da parte di archeologi in possesso dei requisiti di cui al DM 244/2019 operanti sotto la direzione scientifica dell'ufficio della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, come previsto dall'art. 88 del D.Lgs. 42/2004, con formale incarico e onere della Stazione appaltante;

- al fine di una più celere ed efficiente lettura della stratigrafia, tutte le opere di scavo fino al raggiungimento dello sterile antropico dovranno essere effettuate con mezzo meccanico a benna liscia;

- in caso di rinvenimenti archeologici, dovrà essere effettuato uno scavo archeologico con metodo stratigrafico con le tempistiche che saranno di volta in volta necessarie e secondo le indicazioni che saranno impartite dall'ufficio Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;

- sotto il profilo paesaggistico si chiedono i migliori ripristini dei luoghi secondo regola d'arte.
7. BrianzAcque, ID parere 1801 del 13/01/2020; esprime parere favorevole al progetto condizionato, ai fini di una migliore tutela dell'interesse pubblico, alle seguenti osservazioni:
- si rileva che alcuni sottoservizi di gestione di Brianzacque possono interferire con la realizzazione dell'opera;
 - invita a prestare attenzione a non alterare lo stato dei manufatti delle proprie infrastrutture posti in superficie per preservarne l'accessibilità;
- L'azienda trasmette estratti planimetrici per l'individuazione dei sottoservizi presenti nella zona dei lavori. Viene trasmesso un profilo longitudinale e relative monografie camerette delle condotte fognarie presente al di sotto della linea ferroviaria in prossimità dei passaggi a livello.

Si dà atto che a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio del Procedimento di Conferenza dei Servizi, ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell'art. 11, comma 2 del DPR n. 327/2001, allo stato attuale, sono pervenute osservazioni da parte di:

- **MA.PI SAS**, in atti regionali prot. S1.2019.0035195 del 25/11/2019;
- **COPIM SRL**, in atti regionali prot. S1.2019.0035194 del 25/11/2019;
- **P.M.C. SRL**, in atti regionali prot. S1.2019.0035202 del 25/11/2019;
- **PAIELLA MARIA LUISA**, in atti regionali prot. S1.2019.0035193 del 25/11/2019 e in atti regionali prot. S1.2019.0036472 del 06/12/2019;
- **SALES DEPARTMENT - MIRETTI**, in atti regionali prot. S1.2019.0035698 del 29/11/2019;
- **MIRETTI SPA**, in atti regionali prot. S1.2019.0035697 del 29/11/2019;

alle quali verrà dato riscontro mediante apposito allegato approvato dalla di Giunta regionale con Delibera, esulando le stesse dai lavori della Conferenza, ancorché i suddetti riscontri potranno essere influenti in sede di Delibera di Giunta di cui all' art 19 comma 3 della LR 9/2001.

ESITI DELLA CONFERENZA

In base a quanto emerso dai lavori di Conferenza, e rilevato che:

- i pareri resi dai soggetti convocati, laddove esprimono indicazioni e/o prescrizioni per il successivo sviluppo progettuale, devono essere valutati ai fini dello sviluppo del progetto definitivo, comprese le prescrizioni operative fornite dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese da attuare durante i lavori;
- in riferimento al parere reso dal Comune di Seveso, le condizioni poste al parere favorevole richiedono una valutazione di merito rispetto ad alcune prescrizioni e circa la fattibilità tecnico economica degli interventi proposti;
- in riferimento al parere reso dalla provincia di Monza e Brianza, le osservazioni formulate richiedono un approfondimento in particolare in relazione alle compensazioni richieste ai sensi dell'art. 31.3.b delle Norme del PTCP per le nuove impermeabilizzazioni in RV determinate dalla realizzazione dell'intervento 01 - *raddoppio ferroviario Seveso-Meda*;
- in riferimento al parere reso da Concessioni Autostradali Lombarde, le osservazioni formulate richiedono un approfondimento in particolare in relazione alla realizzazione del manufatto "FMN2";

- sussiste la positiva verifica preliminare in linea funzionale condotta dal competente ufficio regionale circa l'efficacia degli interventi in progetto rispetto agli obiettivi programmati;

il presente verbale conclusivo della Conferenza di servizi indetta in forma semplificata e asincrona raccoglie tutti gli elementi atti affinché la Giunta regionale, previa istruttoria tecnica che effettui i necessari approfondimenti, con proprio provvedimento:

- indichi le condizioni per lo sviluppo della progettazione definitiva;
- definisca l'ampiezza del corridoio di salvaguardia;
- apponga il vincolo di salvaguardia urbanistica sulle aree interne al corridoio sopra individuato.

Copia del presente verbale è trasmessa a tutti i soggetti invitati ai lavori della Conferenza, anche per il tramite dell'apposita piattaforma telematica per la gestione della Conferenza di Servizi, ed è reso noto alla Giunta regionale per i successivi adempimenti.

Milano lì, 20/01/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Silvio Landonio

Allegato B3

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA "RADDOPPIO SEVESO-MEDA, RADDOPPIO SEVESO-CAMNAGO E OPERE SOSTITUTIVE PL DI VIA MANZONI E VIA MONTELLO IN COMUNE DI SEVESO".

VALUTAZIONI RIGUARDO ALLE DETERMINAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI GESTORI DI BENI E SERVIZI PUBBLICI

SNAM

Determinazione: esprime parere di massima favorevole condizionato alla verifica di elaborati di dettaglio per le interferenze tra la rete gas e l'infrastruttura ferroviaria, oggetto di sviluppo nella successiva fase progettuale.

Valutazione: con riferimento alle opere in progetto e ai metanodotti Snam Rete Gas, si evidenzia che:

- non sono previste significative modifiche delle quote del Piano del Ferro in corrispondenza dei Passaggi a Livello esistenti e che pertanto non si riscontrano particolari interferenze;
- non si ha conoscenza di ulteriori metanodotti oltre quelli posti in corrispondenza dei Passaggi a Livello.

Durante la progettazione definitiva verranno comunque presi i necessari contatti con SNAM per ulteriori approfondimenti in merito.

Comune di Seveso

Determinazione: esprime parere favorevole di competenza all'esecuzione delle opere in progetto con le seguenti richieste:

1. prevedere il mantenimento del passaggio a livello Montello-Dante, senza alcuna opera sostitutiva;
2. formazione di idonea infrastruttura a parcheggio, in corrispondenza della via Fantoni, all'interno dell'adiacente ambito di trasformazione;
3. minimizzare l'entità degli espropri dei proprietari che si affacciano su via Sanzio e via Zeuner;
4. valutare le interferenze tra l'infrastruttura viabilistica e i passi carrai a servizio degli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, presenti in via Raffaello Sanzio;
5. prevedere che le infrastrutture ciclo-pedonali di attraversamento della linea ferroviaria osservino le necessarie attenzioni costruttive, privilegiando l'utilizzo di strutture e materiali idonei che siano coerenti ed in armonia col particolare contesto urbanistico dell'area interessata;
6. per la passerella ciclo-pedonale in prossimità del PL di via Manzoni, si richiede l'aggiunta degli ascensori e l'accesso alla banchina del binario 2 della stazione ferroviaria, per una migliore fruizione da parte dell'utenza;
7. valutare la funzionalità di un assetto viabilistico ad andamento circolare lungo gli assi vie Luigi Maderna – Adua – Manzoni – Sanzio, in corrispondenza della rampa di accesso al sottopasso veicolare, attualmente prevista in via Sanzio;
8. realizzazione di una infrastruttura tecnologica costituita da una rete di fibra ottica con tecnologia FTTH;

Valutazione:

1. Prevedere il mantenimento del passaggio a livello Montello-Dante, senza alcuna opera sostitutiva:
 - a. si ritiene di dover recepire solo parzialmente la richiesta prevedendo, con la progettazione definitiva, di superare quanto inserito nel progetto di fattibilità tecnico economica non programmando la realizzazione del sovrappasso pedonale, ma procedendo comunque alla chiusura del passaggio a livello.

La chiusura del passaggio a livello si rende comunque necessaria perché le norme ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria) sono molto restrittive sulla permanenza dei passaggi a livello, visti come criticità puntuali per la circolazione ferroviaria e per la sicurezza. Procedendo

con la realizzazione del quadruplicamento, in caso di incidenti, Regione Lombardia e Ferrovienord si vedrebbero direttamente chiamate in causa in caso il passaggio a livello non venisse chiuso. Un ulteriore elemento di determinazione è da individuarsi nel monitoraggio dell'andamento delle performances di circolazione ferroviaria: i passaggi a livello costituiscono infatti un elemento di perturbazione che potrebbe compromettere la regolarità della circolazione che è uno degli elementi chiave di tutto il pacchetto di interventi previsti per il territorio della Brianza;

- b. si dispone che la progettazione definitiva si orienti sulla trasformazione dell'esistente sottopasso di stazione rendendolo fruibile all'utilizzo extra-ferroviario, ovvero anche in orario di non esercizio ferroviario. Per impedire l'accesso alla banchina centrale fuori orario di esercizio ferroviario, sarà prevista l'installazione di cancelli e/o serrande in corrispondenza delle scale e la messa fuori servizio dell'ascensore n. 2. Infine, per impedire l'accesso alle banchine dei binari 1 e 4 fuori orario di esercizio sarà prevista l'installazione di cancelli che, in uscita dalle scale e dagli ascensori 1 e 3, consentano solo la prosecuzione verso piazza Mazzini e via Sanzio.

2. Formazione di idonea infrastruttura a parcheggio, in corrispondenza della via Fantoni, all'interno dell'adiacente ambito di trasformazione:

L'intervento richiesto presenta due criticità:

- a. l'area in argomento non risulta attualmente conforme agli strumenti urbanistici;
- b. le proprietà dei lotti catastali che compongono l'area non essendo parte del progetto, non rientrano nel piano particellare e conseguentemente non sono state avvisate dell'avvio del procedimento come previsto dalla vigente normativa ai sensi dell'art. 11, comma 2 del DPR n. 327/2001 e della Legge n. 241/1990.

Ciò premesso, qualora il Comune di Seveso dovesse conseguire idonea variante al PGT e si rendesse disponibile all'acquisizione e messa a disposizione delle aree in tempo utile, Regione Lombardia cercherà di finanziare l'opera con le economie che eventualmente dovessero concretizzarsi nella fase di affidamento dei lavori.

3. Minimizzare l'entità degli espropri dei proprietari che si affacciano su via Sanzio e via Zeuner:

- a) la progettazione definitiva dovrà valutare puntualmente la possibilità di minimizzare espropri e occupazioni;
- b) per ciò che riguarda le caratteristiche geometriche del sottopasso, il progetto è stato elaborato prevedendo l'adozione delle sezioni minime prescritte dalla normativa vigente (D.M. 05/11/2001, n. 6792, norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), tenendo comunque conto anche delle indicazioni dell'Amministrazione comunale;
- c) la demolizione della porzione di fabbricato identificato catastalmente al mapp. 11, fg 13 si rende necessaria per consentire l'inserimento delle corsie di transito e delle banchine in destra della nuova viabilità e garantire il passaggio pedonale di collegamento con piazza Mazzini e la stazione ferroviaria, tutto secondo le dimensioni minime delle predette norme.

4. Valutare le interferenze tra l'infrastruttura viabilistica e i passi carrai a servizio degli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, presenti in via Raffaello Sanzio:

con la progettazione definitiva si dovrà verificare la possibilità di ridurre ulteriormente le interferenze tra i flussi veicolari e i passi carrai di via Sanzio.

5. Prevedere che le infrastrutture ciclo-pedonali di attraversamento della linea ferroviaria osservino le necessarie attenzioni costruttive, privilegiando l'utilizzo di strutture e materiali idonei che siano coerenti ed in armonia col particolare contesto urbanistico dell'area interessata:

la progettazione definitiva dovrà recepire la prescrizione, compatibilmente con le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi.

6. Per la passerella ciclo-pedonale in prossimità del PL di via Manzoni, si richiede l'aggiunta degli ascensori e l'accesso alla banchina del binario 2 della stazione ferroviaria, per una migliore fruizione da parte dell'utenza:
la prescrizione dovrà essere recepita nella progettazione definitiva.
7. Valutare la funzionalità di un assetto viabilistico ad andamento circolare lungo gli assi vie Luigi Maderna-Adua-Manzoni-Sanzio, in corrispondenza della rampa di accesso al sottopasso veicolare, attualmente prevista in via Sanzio:
a seguito di approfondite valutazioni, si è giunti alla conclusione che impostare la rampa lungo via Luigi Maderna comporterebbe un tracciato più tortuoso, nonché importanti occupazioni ed espropri necessari per ampliare la via che oggi si presenta a senso unico e con larghezza ridotta, pertanto si deve necessariamente confermare l'assetto viabilistico di progetto con rampa di accesso al sottopasso veicolare posta lungo l'attuale via Sanzio.
8. Realizzazione di una infrastruttura tecnologica costituita da una rete di fibra ottica, con tecnologia FTTH:
la richiesta non può in questi termini essere accolta in quanto priva di specifiche indicazioni ed in quanto non pertinente con il progetto.

Provincia di Monza e Brianza

Determinazione: per quanto di propria competenza, non rileva criticità alla realizzazione delle opere in argomento e presenta le seguenti osservazioni, suddivise per temi:

1. Sistema della mobilità:

- Intervento 1: raddoppio ferroviario Seveso-Meda: l'intervento in oggetto, post operam, non incide direttamente su strade inserite nella rete gerarchica, ma si segnalano possibili interferenze con il progetto per la realizzazione del sistema viabilistico Pedemontano Lombardo, sul quale i competenti soggetti dovranno necessariamente esprimersi;
- Intervento 2: raddoppio ferroviario Seveso-Camnago: l'intervento in oggetto, post operam, non incide direttamente su strade inserite nella rete gerarchica, ma si segnalano possibili interferenze con il progetto per la realizzazione del sistema viabilistico Pedemontano Lombardo, sul quale i competenti soggetti dovranno necessariamente esprimersi;
- Intervento 3: opere sostitutive PL via Montello e PL via Manzoni: la realizzazione del sottopasso carrabile (opera 1) e di due passerelle pedonali (opera 2 e opera 3) si configurano come interventi di carattere locale che non incidono sulla rete gerarchica e pertanto non assumono rilievo di carattere sovracomunale.

Per tutti e tre gli interventi sopracitati, per quanto riguarda la mobilità post-intervento, non si rilevano sostanziali criticità, sia dal punto di vista della rete gerarchica della rete stradale, sia dal punto di vista delle interferenze con il sistema delle tutele del PTCP.

2. Gestione della viabilità delle strade provinciali:

- Intervento 1: raddoppio ferroviario Seveso-Meda: non vi sono rilievi da esporre;
- Intervento 2: raddoppio ferroviario Seveso-Camnago: parte del sedime dell'area indicata come occupazione temporanea rappresentata sulla tavola "Piano particellare – tav. 1 – Intervento 02 – Raddoppio ferroviario Seveso – Camnago" del progetto di Fattibilità Tecnico Economica si sovrappone su un nuovo tratto stradale classificato come "Strade extraurbane secondarie e viabilità urbana principale di II livello" del PTCP Prov. MB rientrante nel progetto della tratta B2 del Sistema Viabilistico Pedemontano.

Per quanto riguarda gli effetti sulla gestione della mobilità su gomma, nel progetto non sono stati rilevati studi di traffico che valutino le condizioni della mobilità durante la realizzazione delle opere, benché questo, da una lettura assolutamente sommaria, in assenza degli elementi di cui sopra, dovrebbe essere di limitata entità, si ritiene tuttavia, che tale interferenza debba essere opportunamente valutata dal proponente.

- Intervento 3: opere sostitutive PL via Montello e PL via Manzoni: la realizzazione del sottopasso carrabile (opera 1) e di due passerelle pedonali (opera 2 e opera 3) si configurano come interventi di carattere locale che non incidono sulla rete gerarchica e pertanto non assumono rilievo di carattere sovracomunale. In quest'ultimo caso, tuttavia, dal momento che nella relazione si fa riferimento alla possibilità di transito di mezzi che effettuano trasporto pubblico locale nel sottopasso carrabile, si ritiene indispensabile, qualora non effettuato, che le valutazioni in tal senso vengano condivise con l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di cui fa parte la Provincia di Monza e Brianza.
3. Sistema paesaggistico – ambientale e delle Tutele:
- Gli interventi di potenziamento in esame derivano dall'aggiornamento degli obiettivi prioritari del PTR del 2017 e non risultano pertanto inseriti nello scenario di piano del vigente PTCP (Tavola 13). Nel nodo di Seveso, come peraltro già visto nel raddoppio in località Baruccana, si concentrano infatti diversi interventi, cui i tre in esame afferiscono.
- Intervento 1: raddoppio ferroviario Seveso-Meda: il raddoppio ferroviario è previsto a margine del sedime esistente, all'interno delle fasce di rispetto ferroviario, verso le aree comprese in RV (art. 31 delle Norme del PTCP) e non interessa aree in AIP (art. 34 delle Norme del PTCP). L'intervento ha certamente carattere sovracomunale ed è quindi ammesso ai sensi delle citate norme di PTCP tuttavia, le nuove impermeabilizzazioni in RV devono essere compensate ai sensi dell'art. 31.3.b.
 - Intervento 2: raddoppio ferroviario Seveso-Camnago: anche in questo caso il raddoppio ferroviario è previsto a margine del sedime esistente, all'interno delle fasce di rispetto ferroviario; l'interessamento di aree comprese in RV (art. 31 delle Norme del PTCP) non è rilevabile alla scala 1:30.000.
- Si segnala inoltre che in prossimità della SS35, parte delle aree interessate dall'intervento 02 sono inoltre oggetto di altre previsioni di carattere infrastrutturale, afferenti la realizzazione della terza corsia SS35.
- Intervento 3: opere sostitutive PL via Montello e PL via Manzoni: la modifica delle opere legate ai PL in comune di Seveso non determina criticità da segnalare, trattandosi di aree in TUC, non interessate da aspetti disciplinati dallo strumento provinciale.

Valutazione:

1. Sistema della mobilità:
nessun rilievo o prescrizione. Si prende atto.
2. Gestione della viabilità delle strade provinciali:
- per quanto riguarda le opere del raddoppio ferroviario Seveso-Camnago, si precisa che l'area indicata come occupazione temporanea, la quale si sovrappone su un nuovo tratto stradale classificato come "Strade extraurbane secondarie e viabilità urbana principale di II° livello" del PTCP Prov. MB facente parte del progetto della tratta B2 del Sistema Viabilistico Pedemontano, verrà utilizzata per l'installazione di un'area di cantiere che al termine dei lavori verrà ripristinata allo stato ante lavori.
3. Sistema paesaggistico-ambientale e delle Tutele:
nessun rilievo o prescrizione. Si prende atto.

Concessioni Autostradali Lombarde

Determinazione: per quanto di propria competenza, esprime le seguenti osservazioni:

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica in esame non recepisce, in alcun elaborato, la presenza del Progetto Definitivo dell'opera autostradale c.d. "Pedemontana", così come approvato con delibera CIPE 97/2009 e successivi aggiornamenti, che, per l'intervento in esame, si declina in corrispondenza del manufatto di sottovia ferroviario denominato "FNM2" in corrispondenza dell'attuale SPexSS35" dei Giovi" alla PK 146+600;

All'interno del sopracitato Progetto Definitivo è prevista la realizzazione di un nuovo manufatto di sottovia dell'autostrada in corrispondenza della linea ferroviaria esistente Milano-Asso, già predisposto per il raddoppio in affiancamento all'attuale binario;

La realizzazione del manufatto "FMN2", così come attualmente previsto all'interno del PFTE proposto, appare non compatibile con il citato Progetto Definitivo, così come approvato con delibera CIPE 97/2009, sia nei riguardi del manufatto già predisposto progettualmente per il raddoppio ferroviario, sia nei riguardi più generali del nuovo tracciato autostradale.

L'ente si rende disponibile, garantendo la più ampia collaborazione per ogni attività che Regione Lombardia ritenga opportuna, al fine di addivenire in tempi rapidi ad una soluzione tecnica condivisibile.

Valutazione:

La previsione, inserita nel Progetto Definitivo APL di realizzazione di un manufatto predisposto per il raddoppio della linea ferroviaria in affiancamento all'attuale binario, non risulta percorribile in quanto, a seguito di successivi approfondimenti progettuali condotti nell'ambito del progetto di raddoppio della tratta Seveso-Meda, l'abbassamento del piano del ferro, necessario per poter sottopassare la linea RFI Milano-Como-Chiasso, posta immediatamente a nord dell'attuale SPexSS35, non è compatibile con il mantenimento dell'esercizio ferroviario nella tratta tra le stazioni di Seveso e Meda.

Per quanto sopra esposto, nel progetto di fattibilità tecnico economica si è dovuto procedere ad un adeguamento della previsione di raddoppio in sede, predisponendo, per la tratta interessata dall'attraversamento delle infrastrutture: autostradale e ferroviaria, una deviazione della linea ferroviaria regionale tale da consentire la realizzazione del raddoppio ferroviario garantendone l'esercizio anche durante l'edificazione delle nuove opere.

Pur non rappresentando integralmente l'infrastruttura autostradale in progetto, l'opera di attraversamento inserita nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del raddoppio ferroviario è stata sviluppata sulla base della dimensione e della posizione della tratta B2 di "Pedemontana" e risulta pertanto compatibile con il tracciato veicolare approvato.

Considerato inoltre che:

- il sottopasso alla tratta "Pedemontana", predisposto per il raddoppio della linea ferroviaria, è previsto sia nel progetto definitivo di APL, sia nel progetto di fattibilità tecnica ed economica di Ferrovienord, seppur con diversa collocazione;
- a seguito dell'approvazione del progetto definitivo delle opere di propria competenza, CAL procederà con l'emissione della gara di appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova viabilità autostradale "Pedemontana" nella tratta interessata dal raddoppio della tratta Seveso-Meda;

si ritiene che, nell'ambito della suddetta procedura di propria competenza, CAL potrà inserire una prescrizione con la quale chiedere di adeguare il progetto esecutivo alla configurazione prevista nella filiera di progettazione dell'opera relativa al raddoppio ferroviario della tratta Seveso-Meda. La realizzazione del manufatto di attraversamento sarà eseguita da CAL o da Ferrovienord, in funzione delle tempistiche di attuazione dei rispettivi appalti.

TERNA RETE ITALIA

Determinazione: per quanto di propria competenza, esprime le seguenti osservazioni:

1. nelle aree interessate dal progetto non sono presenti elettrodotti di alta tensione in cavi interrati in gestione a TERNA;
2. rispetto all'intervento 01 - raddoppio ferroviario Seveso-Meda: nell'area oggetto dell'intervento è presente l'elettrodotto di alta tensione in condotti aerei, in attraversamento del tracciato della linea ferroviaria Seveso-Meda tra le progressive km 22+380 e km 22+410.

3. Si rileva che risultano soddisfatte tutte le condizioni di compatibilità previste dalla specifica servitù di elettrodotto nonché dal DM n. 449 del 21/03/1988, costituente la norma tecnica relativa alla costruzione ed all'esercizio delle linee elettriche non aeree;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovranno essere danneggiati i dispersori di terra del sostegno n. 27 infisso sul terreno corrispondente al mappale 192 foglio 29 di Meda, la sistemazione del terreno circostante il sostegno dovrà mantenere affioranti i pilastri di fondazione per consentire il controllo a vista dell'integrità dei succitati dispersori di terra;
5. la società si ritiene sollevata e indenne da qualsiasi onere e responsabilità derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto;
6. si segnala che la linea elettrica in questione è costantemente in tensione e anche solo l'avvicinamento ai conduttori può determinare gravissimi pericoli di danno a persone o cose e pertanto per eventuali lavori da svolgersi nelle vicinanze dei conduttori, dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni.

Valutazione: tutte le prescrizioni dovranno essere recepite nelle successive fasi progettuali nonché durante l'esecuzione dei lavori.

Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Determinazione: esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. si conferma il potenziale interesse archeologico dell'area e, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 si chiede l'avvio delle verifiche archeologiche previste dalla normativa;
2. si propone una semplificazione dei livelli di approfondimento delle verifiche archeologiche con l'esecuzione, per tutte le opere di scavo, di assistenza da parte di archeologi in possesso dei requisiti di cui al DM 244/2019 operanti sotto la direzione scientifica dell'ufficio della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, come previsto dall'art. 88 del D.Lgs. 42/2004, con formale incarico e onere della Stazione appaltante;
3. al fine di una più celere ed efficiente lettura della stratigrafia, tutte le opere di scavo fino al raggiungimento dello sterile antropico dovranno essere effettuate con mezzo meccanico a benna liscia;
4. in caso di rinvenimenti archeologici, dovrà essere effettuato uno scavo archeologico con metodo stratigrafico con le tempistiche che saranno di volta in volta necessarie e secondo le indicazioni che saranno impartite dall'ufficio Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;
5. sotto il profilo paesaggistico si chiedono i migliori ripristini dei luoghi secondo regola d'arte.

Valutazione: tutte le prescrizioni dovranno essere recepite nelle successive fasi progettuali nonché durante l'esecuzione dei lavori.

Brianzacque

Determinazione: esprime parere tecnico favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. si rileva che alcuni sottoservizi di gestione di Brianzacque possono interferire con la realizzazione dell'opera;
2. invita a prestare attenzione a non alterare lo stato dei manufatti delle proprie infrastrutture posti in superficie per preservarne l'accessibilità;

L'azienda trasmette estratti planimetrici per l'individuazione dei sottoservizi presenti nella zona dei lavori. Viene trasmesso un profilo longitudinale e relative monografie camerette delle condotte fognarie presente al di sotto della linea ferroviaria in prossimità dei passaggi a livello.

Valutazione:

Con riferimento agli estratti trasmessi, si precisa che:

- in corrispondenza dell'attraversamento fognario tra le camerette 1614 e 1615 (via Brennero, Comune di Seveso) non sono previste particolari modifiche delle quote del piano del ferro. Verranno poste in essere valutazioni e verifiche delle quote per consentire la realizzazione dei muretti di recinzione;
- in corrispondenza dell'attraversamento fognario tra le camerette 108 e 109 (Passaggio a Livello di via Seveso/via Cadorna, Comune di Meda) non sono previste particolari modifiche delle quote del piano del ferro;
- in corrispondenza dell'attraversamento fognario tra le camerette 725 e 701 (Passaggio a Livello di corso Marconi, Comune di Barlassina) non sono previste particolari modifiche delle quote del piano del ferro;
- in corrispondenza dell'attraversamento fognario tra le camerette 0018 e 756 (via Busnelli, Comune di Meda) non sono previste particolari modifiche delle quote del piano del ferro. Verranno poste in essere valutazioni e verifiche delle quote per consentire la realizzazione dei muretti di recinzione;
- è nota l'interferenza in corrispondenza dell'attraversamento fognario tra le camerette 0020 e 752 (via Busnelli, Comune di Meda) dove sono previsti l'abbassamento del piano del ferro e le opere ad esso conseguenti. Con la progettazione definitiva verrà sviluppata nel dettaglio la risoluzione dell'interferenza che verrà condivisa con il Gestore.

Allegato C2

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA "RADDOPPIO SEVESO-MEDA, RADDOPPIO SEVESO-CAMNAGO E OPERE SOSTITUTIVE PL DI VIA MANZONI E VIA MONTELLO IN COMUNE DI SEVESO".

VALUTAZIONI DELLE OSSERVAZIONI FORMULATE DA SOGGETTI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E DEL DPR 327/2001 ART. 11 COMMA 2

MA.PI SAS, in atti regionali prot. S1.2019.0035195 del 25/11/2019

Con riferimento alle osservazioni formulate rispetto alle caratteristiche geometriche del sottopasso, si precisa che il progetto di fattibilità tecnico economica in argomento prevede l'adozione delle sezioni minime prescritte dalla normativa vigente (D.M. 05/11/2001, n. 6792, norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), in conformità anche con le indicazioni dell'Amministrazione comunale.

La demolizione della porzione di fabbricato identificato catastalmente al mapp. 11, fg 13 si rende necessaria per consentire l'inserimento delle corsie di transito e delle banchine in destra della nuova viabilità e garantire il passaggio pedonale di collegamento con piazza Mazzini e la stazione ferroviaria, tutto secondo le dimensioni minime delle predette norme.

COPIM SRL, in atti regionali prot. S1.2019.0035194 del 25/11/2019;

Con riferimento alla richiesta, si conferma che nell'ambito del progetto definitivo verranno valutate le possibili ulteriori alternative destinate al transito di automobili e mezzi di piccole dimensioni, in particolare:

- una nuova uscita dal comparto verso via Laforet e quindi piazza XXV Aprile;
- un nuovo ingresso lungo via Montello.

Con riferimento al transito dei mezzi pesanti, l'accesso al comparto verrà mantenuto da via Zeuner in corrispondenza dell'attuale, mentre l'uscita avverrà su via Montello come da progetto.

Al fine di limitare le interferenze con i flussi veicolari da e per il sottopasso, si valuterà la possibilità di installare un divieto di svolta a sinistra verso l'ingresso al comparto Schwarzenbach, provenendo dal sottopasso lato sud. Tale possibilità sarà poi sottoposta alla Polizia Locale per le verifiche di competenza.

P.M.C. SRL, in atti regionali prot. S1.2019.0035202 del 25/11/2019;

A seguito anche delle prescrizioni deliberate dal Comune di Seveso, la progettazione definitiva verrà sviluppata prevedendo di chiudere il PL di via Montello/via Dante senza la realizzazione di opere sostitutive. Il sovrappasso pedonale, la cui scala ed il cui ascensore dovevano interessare le aree identificate catastalmente al mapp. 113, fg.1, non verrà pertanto realizzato.

Nell'elaborazione del progetto definitivo, per quanto possibile, dovrà essere valutata la possibilità di limitare eventuali occupazioni alla sola area destinata a verde, al fine di salvaguardare gli stalli auto.

PAIELLA MARIA LUISA, in atti regionali prot. S1.2019.0035193 del 25/11/2019 e prot. S1.2019.0036472 del 06/12/2019;

In riferimento alle richieste/osservazioni formulate, si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. La richiesta di esclusione dalla progettazione e realizzazione della passerella pedonale prevista per l'attraversamento dei binari in corrispondenza del PL di via Montello viene accolta e confermata, anche in forza delle prescrizioni deliberate dal Comune di Seveso: la progettazione definitiva verrà sviluppata prevedendo di chiudere il PL di via Montello/via Dante senza la realizzazione di opere sostitutive.
2. La demolizione della porzione di fabbricato un tempo adibito a portineria del complesso produttivo Schwarzenbach, nonché della recinzione della ex villa Schwarzenbach, si rende necessaria per consentire l'inserimento delle corsie di transito e delle banchine in destra della nuova viabilità e garantire il passaggio pedonale di collegamento con piazza Mazzini e la stazione ferroviaria, in

osservanza delle disposizioni prescritte dalla normativa vigente (D.M. 05/11/2001, n. 6792, norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).

Il progetto di fattibilità tecnico economica in argomento è stato redatto prevedendo l'adozione delle sezioni minime, anche in ottemperanza alle indicazioni dell'Amministrazione comunale.

3. Rispetto alle attività di eradicazione delle piante secolari rispetto alle opere in progetto, si conferma che nell'ambito del progetto definitivo verranno valutate puntualmente le posizioni dei fusti, al fine di limitarne il più possibile l'eradicazione.
4. La richiesta relativa all'uscita dall'area Schwarzenbach verso sud in corrispondenza del passaggio di via Laforet utilizzabile nei due sensi di marcia verrà valutata vagliando la possibilità di realizzare una nuova uscita dal complesso verso via Laforet e quindi piazza XXV Aprile, nonché un nuovo possibile accesso posto lungo via Montello.

Si precisa, in ogni caso, che tali viabilità dovranno probabilmente essere destinate al solo transito di automobili e mezzi di piccole dimensioni. L'accesso al comparto dei mezzi pesanti verrà mantenuto da via Zeuner in corrispondenza dell'attuale, mentre l'uscita avverrà su via Montello come da progetto.

Si precisa inoltre che, durante l'esecuzione dei lavori, potrà essere garantito l'accesso a senso unico al complesso Schwarzenbach da via Zeuner, separando la viabilità di accesso al complesso dalla viabilità di accesso al cantiere.

La nuova viabilità realizzata a ovest del comparto sarà pertanto destinata al solo transito in uscita.

5. Si garantisce che la soluzione in progetto assicura la sicurezza dei lavoratori e degli utenti del comparto Schwarzenbach, nonché l'accesso al comparto da parte dei mezzi di soccorso.

SALES DEPARTMENT - MIRETTI, in atti regionali prot. S1.2019.0035698 del 29/11/2019 e in atti regionali prot. S1.2019.0035697 del 29/11/2019;

In riferimento alle richieste/osservazioni formulate, si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. La richiesta di realizzazione di un nuovo passaggio carrabile in altra zona della proprietà, in forza della soppressione di un passaggio carrabile esistente, verrà puntualmente valutata in sede di elaborazione del progetto definitivo e, compatibilmente con la disponibilità delle risorse assegnate per la realizzazione delle opere in argomento, viene accolta.
2. La richiesta di installazione di barriere fonoassorbenti da concertare (in termini di qualità e misure) con la proprietà, compatibilmente con la disponibilità delle risorse assegnate per la realizzazione delle opere in argomento, dovrà essere valutata in sede di redazione del progetto definitivo.
Si precisa comunque che, con apposito studio di impatto acustico, è stato verificato, nell'ambito della proprietà Miretti, l'ampio rispetto dei limiti acustici di norma sia nella configurazione attuale che nella configurazione di progetto.
3. Con riferimento al possibile taglio e abbattimento di alberi secolari di pregio posti all'interno della proprietà, si assicura la disponibilità a valutare puntualmente la posizione dei fusti rispetto alle opere in progetto, al fine di limitare le attività di eradicazione. A tal fine, si renderanno necessari sopralluoghi da parte di Ferrovienord da concordarsi con la proprietà stessa.



Regione Lombardia
 Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità

FERROVIENORD
 Infrastrutture

NOB.LING
 Infrastrutture

RAIICOPRI FERROVIARI SEVESO-MEDIA - SEVESO-CAMINAGO E OPERE SOSTITUTIVE PL IN COMUNE DI SEVESO (prog. km 20+297-21+420)
 Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

CORRIDOIO DI SALVAGUARDIA

Linea	Stazione	Stato	Stato
1			
2			
3			

NOB.LING
 FERROVIENORD

NOB.LING

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

D.g.r. 23 marzo 2020 - n. XI/2972
Approvazione della candidatura a sito di importanza comunitaria (PSIC) del sito denominato «Siti riproduttivi di storione cobice» nell'alveo del fiume Ticino in provincia di Pavia e trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i seguiti di competenza

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, Direttiva «Habitat», che contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso l'istituzione della rete ecologica «Natura 2000», formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di importanza comunitaria (SIC) e dalle Zone di protezione speciale (ZPS);
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e in particolare l'art. 3 che prevede che gli stati membri istituiscano Zone di protezione speciale (ZPS) quali aree idonee per numero e superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato 1 alla citata Direttiva e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche»;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)»;

Richiamati:

- la legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», e in particolare l'art. 25bis «Rete natura 2000»;
- la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106 «Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. P.R.S. 9.5.7 - Obiettivo 9.5.7.2» e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2007 n. VIII/5119 «Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori»;
- la d.g.r. 26 novembre 2008 n. 8/8515 «Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali»;
- la d.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 8/10962: «Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi»;
- la d.g.r. 21 dicembre 2007 n.8/6308 «Approvazione dei piani d'azione per la specie Storione cobice (*Acipenser naccarii*)»;

Richiamato l'articolo 3 del d.p.r. 357/97 che stabilisce che «le Regioni individuano, con proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat delle specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente, ai fini della formulazione della proposta del Ministro dell'ambiente alla Commissione europea, dei siti di importanza comunitaria»;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 luglio 2011 concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198 del 30 luglio 2011;

Vista la richiesta di candidatura di un nuovo Sito di Importanza Comunitaria (pSIC), finalizzata a tutelare un tratto del Fiume Ticino sublacuale dove da decenni si è stabilita (unico caso al mondo per la specie) una popolazione isolata di Storione cobice

(*Acipenser naccarii*), ricevuta dal Parco regionale della Valle del Ticino con:

- nota del 27 dicembre 2018 (T1.2018.58041) per il Sito «Siti riproduttivi di *Acipenser naccarii*» nei comuni di Linarolo, Mezzanino, Pavia, San Martino Siccomario, Valle Salimbene in Provincia di Pavia di Ha 232,85 (Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 111 del 12 novembre 2018);
- nota del 11 febbraio 2019 (T1.2019.0004686) aggiornamento del Formulario Standard e shape file relativi agli habitat di interesse comunitario;

Preso atto che:

- la proposta di candidatura del nuovo sito è prevista dal progetto LIFE «Ticino Biosource», approvato e co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Bando LIFE Natura e Biodiversità del 2015, finalizzato a rafforzare il ruolo del Parco del Ticino come area sorgente di biodiversità per numerose specie faunistiche;
- tra le specie di maggiore pregio considerate dal citato progetto LIFE sono compresi numerosi pesci (tra i quali lo Storione cobice (*Acipenser naccarii*)), specie di interesse comunitario prioritario, che ha nel Ticino l'unico sito noto al mondo di riproduzione in ambiente naturale. Nel tratto pavese del Fiume Ticino sublacuale da decenni si è stabilita infatti una popolazione isolata di Storione cobice, adattatasi alla vita completamente dulcicola in conseguenza della chiusura del corridoio fluviale del Fiume Po a Isola Serafini, avvenuta oltre cinquant'anni fa. Questa popolazione costituisce l'unico nucleo selvatico con riproduzione attiva presente oggi in tutto l'areale originario. La salvaguardia di questa popolazione diviene dunque di valore assoluto al fine della conservazione in natura della specie stessa, che oggi risulta inoltre favorita dalla riapertura del corridoio ecologico lungo il fiume Po verso il Mare Adriatico grazie al passaggio per pesci realizzato nell'ambito del progetto LIFE CONFLUPO presso la centrale di Isola Serafini;

Preso atto che a supporto della candidatura del Sito il Parco del Ticino ha fornito uno studio datato giugno 2018;

Preso atto che il sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat e specie di interesse comunitario:

- 3270: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Che-nopodium rubri* p.p e *Bidention* p.p.,
- 7 specie faunistiche di cui all'All.2 della Direttiva 92/43/CEE,
- 62 specie di avifauna di cui all'art.4 della Direttiva 2009/147/CEE,
- altre specie importanti di fauna ittica;

Esaminata dalla Struttura proponente la documentazione allegata alla proposta di candidatura;

Vista la verifica effettuata da parte dei referenti scientifici dell'Osservatorio Regionale per la Biodiversità in merito ai contenuti del Formulario Standard del pSIC ed alla perimetrazione dell'habitat di interesse comunitario segnalato;

Considerato che l'individuazione del nuovo sito costituisce attuazione di parte delle previsioni all'Action Plan per la gestione di *Acipenser naccarii*, adottato da Regione Lombardia con d.g.r. 6308/2007;

Visti i pareri favorevoli all'istituzione del nuovo sito espressi dalla Provincia di Pavia e da AIPO, allegati all'istanza del 27 dicembre 2018 (T1.2018.58041);

Dato atto che in data 19 febbraio 2019 (T1.2019.0005765) la Struttura Natura e Biodiversità ha richiesto il parere in merito alla proposta di designazione del nuovo Sito Natura 2000 ai comuni territorialmente interessati: Linarolo, Mezzanino, Pavia, San Martino Siccomario, Valle Salimbene;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai seguenti comuni:

- Valle Salimbene (pervenuto in data 22 febbraio 2019 prot. T1.2019.0006320);
- San Martino Siccomario (pervenuto in data 25 febbraio 2019 prot. T1.2019.0006495);
- Linarolo (pervenuto in data 12 aprile 2019 prot. T1.2019.0012673);
- Mezzanino (pervenuto in data 16 aprile 2019 prot. T1.2019.0013014);

Preso atto del parere espresso dal comune di Pavia con deliberazione di Giunta comunale in data 24 ottobre 2019 e pervenuto in data 4 novembre 2019 prot. T1.2019.44727, favorevole al-

la proposta a condizione che «l'Amministrazione comunale sia resa partecipe della fase di definizione tecnica e di stesura delle regole del vincolo»;

Dato atto che si è data risposta al Comune di Pavia, con nota del 5 marzo 2020, T1.2020.0012223) precisando che, ai sensi degli articoli 2, 4 e 6 della Direttiva 92/43/CEE, le misure di conservazione del Sito saranno definite successivamente (entro sei anni dalla sua designazione) coinvolgendo i portatori di interesse territoriali e tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali;

Considerata l'elevata valenza ecologica del sito proposto per la candidatura a Sito di Importanza Comunitaria, con particolare riferimento alla salvaguardia dello Storione cobice;

Ritenuto di integrare il sistema di Rete Natura 2000 in coerenza con la Rete Ecologica Regionale:

- approvando la candidatura a Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) del sito «Siti riproduttivi di *Acipenser naccarii*», unitamente al relativo Formulario Standard e alla tavola cartografica (in formato pdf), parti integranti e sostanziali del presente atto;
- individuando quale ente di gestione del pSIC «Siti riproduttivi di *Acipenser naccarii*»; nei comuni di Linarolo, Mezzanino, Pavia, San Martino Siccomario, Valle Salimbene: l'Ente gestore del Parco Regionale della Valle del Ticino;
- trasmettendo la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per i seguiti di competenza;

Visto l'Obiettivo Ter 9.5.208 Valorizzazione del capitale naturale e salvaguardia della biodiversità del Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale XI/64 del 10 luglio 2018;

Visti i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la candidatura a Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) del sito «Siti riproduttivi di *Acipenser naccarii*» nei comuni di Linarolo, Mezzanino, Pavia, San Martino Siccomario, Valle Salimbene, in provincia di Pavia, unitamente al relativo Formulario Standard e alla tavola cartografica (in formato pdf), parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di individuare quale ente di gestione del pSIC «Siti riproduttivi di *Acipenser naccarii*» nei comuni di Linarolo, Mezzanino, Pavia, San Martino Siccomario, Valle Salimbene, l'Ente gestore del Parco Regionale della Valle del Ticino;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per i seguiti di competenza;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ad eccezione del Formulario standard.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —



NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.1. Tipo

B

1.2. Codice del sito

IT2080026

1.3. Nome del sito

Siti riproduttivi di *Acipenser naccarii*

1.4. Data della prima compilazione

1.5. Data di aggiornamento

1.6. Responsabile

Nome/Organizzazione: Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima - Struttura Natura e biodiversità

Indirizzo: Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano

Indirizzo e-mail: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

1.7. Date della proposta di designazione e della designazione/classificazione

Data di classificazione del sito come ZPS:

Riferimento normativo nazionale per la designazione in quanto ZPS:

Data in cui il sito proposto per la designazione SIC:

Data in cui il sito è stato confermato quale SIC (*):

Data in cui il sito è stato designato quale ZSC:

Riferimento normativo nazionale per la designazione in quanto ZSC:

2. UBICAZIONE DEL SITO

2.1. Ubicazione del centro del sito [gradi decimali]

Longitudine

9.173

Latitudine

45.170

2.2. Superficie [ha]:

232.85

2.5. Codice e nome della regione amministrativa

Codice NUTS livello 2

ITC4

Nome della regione

Lombardia

2.6. Regione/i biogeografica/che:

Alpina %Continente 100 %

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

3.1. Tipi di habitat presenti nel sito e valutazione del sito rispetto ad essi

Tipi di habitat dell'allegato I						Valutazione del sito			
Codice Habitat	PF	NP	Superficie [ha]	Grotte [numero]	Qualità dei dati	AIBICID	AIBIC		
						Rappresentatività	Superficie relativa	Grado di conservazione	Valutazione globale
3270			3.5089		M	D			

PF: solo per gli habitat che possono avere una forma prioritaria oppure non prioritaria (6210, 7130, 9430), inserire <<X>> nella colonna PF se la forma è prioritaria

NP: per habitat che non esistono più nel sito (facoltativo)

Superficie: è necessario inserire due valori decimali

Grotte: per i tipi di habitat 8310 e 8330 (grotte) inserire il numero di grotte, se non è disponibile una stima della superficie.

Qualità dei dati: G = buona (per esempio: provenienti da indagini); M = media (per esempio: sulle base di dati parziali con alcune estrapolazioni); P = scarsa (per esempio: sulla base di una stima approssimativa).

3.2. Specie di cui all'Articolo 4 della Direttiva 2009/147/CEE e all'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e valutazione del sito in relazione alle stesse

Specie		Popolazione sul sito							Valutazione del sito					
Gruppo	Codice	Nome scientifico	S	NP	Tipo	Dimensioni		Unità	Cat. abbondanza	Qualità dei dati	AIBICID	AIBC		
						Min	Max					Popolazione	Conservazione	isolamento
B	A298	Acrocephalus arundinaceus			c				P	M	D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus			c				P	M	D			
B	A168	Actitis hypoleucos			r				P	M	D			
B	A324	Aegithalos caudatus			r				C	M	D			
B	A247	Alauda arvensis			c				P	M	D			
B	A229	Alcedo atthis			r				C	M	D			
B	A054	Anas acuta			c				R	M	D			
B	A056	Anas clypeata			c				P	M	D			
B	A052	Anas crecca			w				C	M	D			
B	A050	Anas penelope			c				P	M	D			
B	A053	Anas platyrhynchos			r				C	M	D			
B	A055	Anas querquedula			c				P	M	D			
B	A051	Anas strepera			c				R	M	D			
B	A257	Anthus pratensis			w				C	M	D			
B	A259	Anthus spinoletta			w				C	M	D			
B	A028	Ardea cinerea			c				C	M	D			
B	A029	Ardea purpurea			c				R	M	D			
B	A024	Ardeola ralloides			c				V	M	D			
B	A059	Aythya ferina			c				P	M	D			
B	A061	Aythya fuligula			c				P	M	D			
B	A025	Bubulcus ibis			c				C	M	D			
B	A366	Carduelis cannabina			c				P	M	D			
B	A365	Carduelis spinus			w				C	M	D			
B	A288	Cettia cetti			r				P	M	D			
B	A136	Charadrius dubius			r				C	M	D			
B	A137	Charadrius hiaticula			c				P	M	D			
B	A197	Chlidonias niger			c				P	M	D			
B	A031	Ciconia ciconia			c				P	M	D			
B	A081	Circus aeruginosus			w				C	M	D			
B	A084	Circus pygargus			c				R	M	D			
B	A253	Delichon urbicum			c				C	M	D			
B	A027	Egretta alba			w				C	M	D			
B	A026	Egretta garzetta			c				C	M	D			
B	A381	Emberiza schoeniclus			w				C	M	C			
B	A125	Fulica atra			c				C	M	D			
B	A153	Gallinago gallinago			w				P	M	D			
B	A127	Grus grus			w				C	M	D			
B	A251	Hirundo rustica			c				C	M	D			
B	A022	Ixobrychus minutus			r				P	M	D			
B	A459	Larus cachinnans			c				C	M	D			
B	A179	Larus ridibundus			w				C	M	D			
B	A230	Mergus apiaster			r				P	M	D			
B	A262	Motacilla alba			r				C	M	D			
B	A261	Motacilla cinerea			w				C	M	D			
B	A260	Motacilla flava			r				P	M	D			
B	A160	Numenius arquata			c				R	M	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			c				C	M	D			
B	A094	Pandion haliaetus			c				P	M	D			
B	A017	Phalacrocorax carbo			w				C	M	D			
B	A151	Philomachus pugnax			c				P	M	D			
B	A141	Pluvialis squatarola			c				P	M	D			
B	A118	Rallus aquaticus			c				R	M	D			
B	A249	Riparia riparia			c				P	M	D			
B	A195	Sterna albinifrons			c				R	M	D			
B	A193	Sterna hirundo			c				C	M	D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis			c				P	M	D			
B	A161	Tringa erythropus			c				P	M	D			
B	A164	Tringa nebularia			c				P	M	D			
B	A163	Tringa stagnatilis			c				P	M	D			
B	A166	Tringa glareola			c				P	M	D			
B	A162	Tringa totanus			c				P	M	D			
B	A142	Vanellus vanellus			c				C	M	D			
I	1037	Ophiogomphus cecilia			p				P	DD	D			
F	1100	Acipenser naccarii			p				R	M	A	B	A	B
F	1137	Barbus plebejus			p				V	M	D			
F	1140	Chondrostoma soetta			p				P	M	D			
F	5304	Cobitis bilineata			p				C	M	D			
F	6152	Lampetra zanandreae			p				P	M	D			
F	5962	Protochondrostoma genei			p				V	M	D			
F	1114	Rutilus pigus			p				P	M	C	C	C	C
F	1107	Salmo marmoratus			p				V	M	D			
F	5331	Telestes muticellus			p				V	M	D			

Gruppo: A = anfibi, B = uccelli, F = pesci, I = invertebrati, M = mammiferi, P = piante, R = rettili.

S: nell'eventualità che i dati sulle specie siano sensibili e se ne debba impedire la visione al pubblico, inserire: <<YES>>.

NP: nell'eventualità che la specie non sia più presente nel sito, inserire <<X>> (facoltativo).

Tipo: p = permanente, r = riproduttivo, c = concentrazione, w = svernamento (per piante e specie non migratorie, usare <<p>>).

Unità: i = individui, p = coppie - o altre unità secondo l'elenco standardizzato delle popolazioni e dei codici, in conformità degli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 12 e 17 (cfr. portale di riferimento).

Categorie di abbondanza (Cat.): C = comune, R = rara, V = molto rara, P = presente - da compilare se la qualità dei dati è insufficiente (DD) o in aggiunta alle informazioni sulla dimensione della popolazione.

Qualità dei dati: G = buona (per esempio: provenienti da indagini); M = media (per esempio: in base a dati parziali con alcune estrapolazioni); P = scarsa (per esempio: stima approssimativa); VP = molto scarsa (categoria da utilizzare solo in caso non sia neppure possibile effettuare una stima approssimativa della dimensione della popolazione; in questo caso, il campo relativo alla dimensione della popolazione può rimanere vuoto, ma il campo <<Categorie di abbondanza>> va compilato

3.3 Altre specie importanti di flora e fauna (facoltativo)

Specie									Motivazione						
Gruppo	Codice	Nome scientifico	S	NP	Dimensioni		Unità	Cat. di abbondanza	Allegato specie		Altre categorie				
					Min	Max			CIRVIP	IV	V	A	B	C	D
F	5982	<i>Alburnus arborella</i>						P							
F	3019	<i>Anguilla anguilla</i>						P			X			X	
F		<i>Esox cisalpinus</i>						P			X	X			
F	5777	<i>Padogobius martensii</i>						P							X

Gruppo: A = anfibi, B = uccelli, F = pesci, Fu = funghi, I = invertebrati, L = licheni, M = mammiferi, P = piante, R = rettili.

Codice: per le specie di uccelli e le specie di cui agli allegati IV e V, deve essere utilizzato sia il codice corrispondente, reperibile sul portale di riferimento, sia il nome scientifico.

S: nell'eventualità che i dati sulle specie siano sensibili e se ne debba impedire la visione al pubblico, inserire: <<YES>>.

NP: nell'eventualità che una specie non sia più presente nel sito, inserire <<X>> (facoltativo).

Unità: i= individui, p= coppie - o altre unità secondo l'elenco standardizzato delle popolazioni e dei codici, in conformità degli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 12 e 17 (cfr. portale di riferimento).

Cat.: Categorie di abbondanza: C = comune, R = rara, V = molto rara, P = presente.

Categorie di motivazioni: IV, V: specie di cui all'allegato corrispondente (direttiva Habitat), A: dati della Lista Rossa nazionale; B: specie endemiche; C: convenzioni internazionali; D: altri motivi.

4. DESCRIZIONE SITO**4.1. Caratteristiche generali del sito**

Codice	Classe di habitat	Copertura [%]
N06	Inland water bodies (Standing water, Running water)	100
Copertura totale		100

Altre caratteristiche del sito

Il sito corrisponde all'alveo attivo del fiume Ticino posto in provincia di Pavia, dal confine nord del comune di Pavia verso sud, fino alla confluenza con il Fiume Po, e comprende un lembo di alveo attivo del fiume Po in sponda orografica sinistra, posto a valle della confluenza del Ticino, fino al confine est della ZPS Boschi di Vaccarizza. Il sito è gravato dalla presenza nella comunità ittica di numerose specie esotiche, tra cui diverse invasive, quali: *Silurus glanis*, *Aspius aspius* e molte altre. In particolare il siluro rappresenta una minaccia per la conservazione di *Acipenser naccarii*, che deve per questo essere tenuta sotto controllo ed il più possibile contenuta.

4.2. Qualità e importanza

Il sito individua l'alveo fluviale attivo del tratto di valle del Fiume Ticino che si estende dal limite meridionale della ZSC IT2080014 Boschi Siro Negri fino alla confluenza nel Po, al confine con la ZSC IT2080019 'Boschi di Vaccarizza'. In questo tratto di fiume si è stabilita -unico caso al mondo per la specie- una popolazione landlocked di *Acipenser naccarii*, adattata alla vita completamente dulcicola, in conseguenza della chiusura del corridoio fluviale del Fiume Po a Isola Serafini avvenuta oltre cinquant'anni fa (riaperto dal 2017). Questa popolazione costituisce l'unico nucleo selvatico con riproduzione attiva presente oggi in tutto l'areale originario e il troncone fluviale individuato dal sito costituisce l'unica area al mondo dove è accertato che si compia la riproduzione spontanea della specie. La salvaguardia di questa popolazione e la protezione di questo sito diviene dunque di importanza critica assoluta per la conservazione in natura di *Acipenser naccarii*, considerando peraltro che si tratta di una specie a ciclo vitale lungo con la prima maturazione sessuale raggiunta di rado prima degli 8-10 anni.

4.3. Minacce, pressioni e attività con impatto sul sito

Principali impatti e attività che incidono significativamente sul sito

Impatti negativi			
Grado	Minacce e pressioni [codice]	Inquinamento (facoltativo) [codice]	Interno/esterno (i o b)
H	F02.03		b
H	F05.04		b
H	I01		b
M	I02		b
H	J02.05		b
M	J02.06		o
M	K03		b
M	E01		b
M	G01.01		b
M	G01.07		b
M	H01.03		b
M	H01.05		b
M	H01.08		b
M	K05.01		i
M	M01		o

Impatti positivi			
Grado	Minacce e pressioni [codice]	Inquinamento (facoltativo) [codice]	Interno/esterno (i o b)

Grado: H = alto M = medio, L = basso

Inquinamento: N = ingresso di azoto, P = ingresso di fosforo/fosfati, A = ingresso di acidi/acidificazione, T = prodotti chimici inorganici tossici, O = prodotti chimici organici tossici, X = inquinanti vari

Interno/esterno: i = interno, o = esterno, b = sia interno che esterno

4.4. Proprietà (facoltativo)

	Tipo	[%]
Pubblica	nazionale/federale	
	statale/provinciale	100
	locale/municipale	
	qualsiasi tipo di proprietà pubblica	
Proprietà congiunta o co-proprietà		
Privata		
Sconosciuta		
Totale		

4.5 Documentazione (facoltativo)

1) Action plan per la gestione di *Acipenser naccarii*, dei suoi siti riproduttivi e della pesca, 2006. Parco Lombardo della Valle del Ticino 2) Atlante della Biodiversità del parco del Ticino, 2002, Consorzio Parco Ticino. 3) Casale F., 2015. Atlante degli uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Parco Lombardo della Valle del Ticino e Fondazione Lombardia per l'Ambiente.

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO (FACOLTATIVO)

5.1. Tipo di protezione a livello nazionale e regionale

Codice	Copertura [%]	Codice	Copertura [%]	Codice	Copertura [%]
IT04	100	IT44	100		
IT13	100				
IT42	91				

5.2. Relazione del sito descritto con altri siti (siti confinanti e siti designati secondo altre tipologie)

Codice del tipo	Nome del tipo	Tipo	Copertura [%]

Designati a livello Internazionale:

Tipo	Nome del sito	Tipo	Copertura [%]
Sito Ramsar	1		
	2		
	3		
	4		
Riserva biogenetica	1		
	2		
	3		
Sito con diploma europeo			
Riserva della biosfera	Ticino Valgrande Verbano	MAB	100
Sito conv. di Barcellona			
Sito conv. di Bucarest			
Sito del patrimonio mondiale			
Sito HELCOM			
Sito OSPAR			
Zona marina protetta			
Altro			

5.3. Designazione del sito

--

6. GESTIONE DEL SITO

6.1. Organismo/i responsabile/i della gestione del sito:

Organismo: Parco Lombardo della Valle del Ticino

Indirizzo: Via Isonzo 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI)

Indirizzo e-mail: natura2000@parcoticino.it

6.2. Piano/i di gestione:

Sì

Nome:

Link:

No, ma è in corso di preparazione

No

6.3. Misure di conservazione (facoltativo)

D.g.r. 21 dicembre 2007 – n. 8/6308 "Approvazione dei piani d'azione per la specie Storione cobice (Acipenser naccarii)"

7. MAPPA DEL SITO


N. identificazione Inspire:

Mappa fornita in formato elettronico PDF (facoltativo)

<input checked="" type="checkbox"/>	Si
<input type="checkbox"/>	No

Riferimento/i alla mappa originariamente usata per la digitalizzazione dei confini elettronici (facoltativo)

Ortofoto Regione Lombardia, 2015



D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

D.d.s. 23 marzo 2020 - n. 3676

Proroga dei termini per la presentazione della rendicontazione finale dei progetti finanziati ai sensi degli avvisi pubblici di cui ai decreti n. 7828 del 4 agosto 2016, n. 2701 del 14 marzo 2017 e n. 2554 del 26 febbraio 2018, nonché per la presentazione dei programmi per l'inclusione attiva di cui al decreto n. 19171 del 30 dicembre 2019 - POR FSE 2014/2020

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INNOVAZIONE SOCIALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Programma Operativo di Regione Lombardia del Fondo Sociale Europeo (POR FSE 2014-2020) approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014) 10098 final modificato con Decisione della Commissione Europea Decisione CE C(2019) 3048 del 30 aprile 2019, e in particolare le azioni previste dall'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà»;
- la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. 64 «Programma Regionale di Sviluppo per l'XI Legislatura», che individua tra i risultati attesi della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia;

Richiamati:

- le dd.gg.r. n. 5456 del 25 luglio 2016 e n. 6982 del 29 dicembre 2016 ad oggetto «Interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria» e «Completamento territoriale dei percorsi di inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria»;
- il d.d.g. n. 7828 del 4 agosto 2016 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato l'Avviso pubblico per lo sviluppo di interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- il d.d.u.o. n. 2701 del 14 marzo 2017 che ha approvato l'Avviso pubblico per il completamento territoriale dello sviluppo di interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria (minori e adulti);
- il d.d.s. n. 4119 del 26 marzo 2019 «D.d.g. n. 7828/2016 avente per oggetto «Approvazione di Avviso pubblico per lo sviluppo di interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria (minori e adulti)- proroga dei termini per la presentazione della rendicontazione finale» con cui si è provveduto a definire quale termine per il caricamento della documentazione relativo alla rendicontazione finale il 20 settembre 2019;
- il d.d.s. n. 11205 del 29 luglio 2019 con cui si è provveduto a definire quale ulteriore termine per il caricamento della documentazione relativa alla rendicontazione finale il 30 novembre 2019;
- Il d.d.s. n. 16688 del 22 novembre 2019 «Ulteriore proroga dei termini per la presentazione della rendicontazione finale prevista dal d.d.s. n. 11205 del 29 luglio 2019-FSE 2014-2020» con cui si è provveduto a ridefinire quale termine per il caricamento della documentazione finale il 28 febbraio 2020;
- il d.d.s. n. 2632 del 25 febbraio 2020 «Ulteriore proroga dei termini per la presentazione della rendicontazione finale prevista dal d.d.s. n. 11205 del 29 luglio 2019-FSE 2014-2020» con cui si è provveduto a ridefinire quale termine per il caricamento della documentazione finale il 30 marzo 2020;

- la d.g.r. n. 7601 del 20 dicembre 2017 avente oggetto «Finanziamento di progetti per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalità»;
- il decreto n. 2554 del 26 febbraio 2018 ad oggetto «Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7601/2017 dell'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalità»;
- il decreto n. 6809 del 15 maggio 2019 ad oggetto «POR FSE 2014-2020 integrazione dei termini di chiusura dell'Avviso di cui al decreto n. 2554 del 26 febbraio 2018, ad oggetto: «Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7601 del 20 dicembre 2017, dell'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalità»;
- la d.g.r. n. 7773 del 17 gennaio 2018 ad oggetto «Sperimentazione di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio»;
- il decreto n. 19171 del 30 dicembre 2019 avente oggetto «Approvazione, ai sensi della delibera n. 7773 del 17 gennaio 2018, della manifestazione di interesse per la presentazione di programmi integrati per la definizione di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio»;
- il decreto n. 2364 del 25 febbraio 2020 ad oggetto «Proroga dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse relativa a programmi integrati per la definizione di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio (di cui al decreto n. 19171 del 30 dicembre 2019)»;

Considerati:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti disposizioni attuative a riguardo, che hanno determinato la sospensione e/o il rallentamento delle attività amministrative in tutto il territorio nazionale;
- la situazione particolarmente critica sul territorio della Regione Lombardia, la più colpita ad oggi dall'emergenza epidemiologica;

Valutato pertanto necessario garantire ai beneficiari una proroga del termine la presentazione della rendicontazione finale, al fine di garantire un intervallo di tempo ulteriore per il caricamento della documentazione sul portale Bandi On Line nonché per la definizione e presentazione dei programmi territoriali per l'inclusione attiva;

Ritenuto pertanto di prorogare i termini per la presentazione:

- della rendicontazione finale di cui ai decreti e s.m.i. n. 7828 del 4 giugno 2016, n. 2701 del 14 marzo 2017 e n. 2554 del 26 febbraio 2018 prevedendo, quale nuova scadenza, entro e non oltre le h. 18 del 30 aprile 2020;
- dei programmi territoriali e delle relative idee progettuali per l'inclusione attiva di cui al decreto n. 19171 del 30 dicembre 2019 e s.m.i. alle h. 18 del 30 aprile 2020;

Dato atto che il presente atto conclude il relativo procedimento nei termini;

Precisato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013;

Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i primi provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale dell'XI Legislatura con i quali:

- è stata istituita la Direzione generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità;
- è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Innovazione Sociale a Marina Matucci per le materie oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prorogare il termine per la presentazione:

- della rendicontazione finale di cui ai decreti e s.m.i. n. 7828 del 4 agosto 2016, n. 2701 del 14.03.17 e n. 2554 del 26 febbraio 2018 prevedendo, quale nuova scadenza, entro e non oltre le h. 18 del 30 aprile 2020;
- dei programmi territoriali e delle relative idee progettuali per l'inclusione attiva di cui al decreto n. 19171 del 30 dicembre 2019 e s.m.i. alle h. 18 del 30 aprile 2020;

2. di trasmettere il presente atto ai beneficiari e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Marina Matucci

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

D.G. Sviluppo economico

**D.d.u.o. 19 marzo 2020 - n. 3565
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione
III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese
sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi
sia attraverso interventi di microfinanza» - Rideterminazione in
euro 40.934,80 dell'intervento finanziario concesso all'impresa
Specialwawes s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 574272
(CUP E77E18000030009) e contestuale economia di euro
2.406,52 a valere sul bando LINEA «INTRAPRENDO»**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO
E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Visti il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con Decisione C(2017) 4222 del 20 giugno 2017 (d.g.r. di presa d'atto n. X/6983 del 31 luglio 2017), con Decisione C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/549 del 24 settembre 2018), con Decisione C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/1236 del 12 febbraio 2019) e con Decisione CE C(2019) 6960 del 24 settembre 2019 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/2253 del 4 ottobre 2019);

Dato atto che la strategia del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia intende con l'Asse III promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese e che nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», comprende l'azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell'Accordo di Partenariato) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 3960/2015 che istituisce, nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 a valere sull'azione 3.a.1.1, la «LINEA START E RESTART» e il relativo fondo regionale presso Finlombarda s.p.a.;
- la d.g.r. n. 5033/2016 che, in modifica della precedente d.g.r. n. 3960/2015, approva la Linea «INTRAPRENDO» a valere sull'azione 3.a.1.1, con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di €

15.000.000,00;

- la d.g.r. n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria del bando - 1^a finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda S.p.A la somma di euro 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia in cui la quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo e della linea INTRAPRENDO;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» - 1^a finestra (di seguito bando);
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 con il quale è stata incrementata la dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo;
- il d.d.s. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
- il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO, a far data dal 4 ottobre 2017»;
- il d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016 di approvazione delle «Linee Guida per la rendicontazione» del bando;
- il d.d.u.o. n. 16694 del 21 dicembre 2017 di approvazione delle «Linee Guida per le variazioni» del bando;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 dell'AdG del POR FESR 2014-2020 che, ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge.Co. di cui al sopra richiamato d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2016, nomina il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore dell'UO Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese, Responsabile dell'Asse III per le azioni III.3.a.1.1, III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Precisato che:

- l'intervento finanziario previsto dal bando si compone di una quota a titolo di finanziamento agevolato e una quota a titolo di contributo a fondo perduto (art. 9 del bando);
- l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese (art. 11 del bando);

Richiamato l'art. 15 del bando il quale stabilisce:

- al comma 1, che l'erogazione ai soggetti beneficiari della quota dell'intervento finanziario sotto forma di finanziamento agevolato avviene per il tramite del Soggetto Gestore (Finlombarda s.p.a.) mentre la quota di contributo a fondo perduto viene erogata da Regione Lombardia;
- al comma 2, che l'intervento finanziario viene erogato in 2 tranches:
 - a) prima tranche, pari al 50% dell'intervento finanziario a titolo di anticipazione, che viene erogata dal Soggetto gestore successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario;
 - b) tranche a saldo a conclusione del progetto, previa presentazione della relazione finale sull'esito del progetto, corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo quanto indicato nel bando;
- al comma 3, che l'erogazione della tranche a titolo di anticipazione viene effettuata dal Soggetto Gestore secondo quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del medesimo

comma 3;

- al comma 4, che la domanda di erogazione della tranche a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari tramite Si.Age (utilizzando la modulistica e le Linee Guida) entro 60 giorni dal termine di realizzazione del Progetto, allegando la documentazione indicata alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 4;
- al comma 5, che l'erogazione della tranche a saldo viene effettuata dal Soggetto Gestore previa verifica di quanto indicato alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 5;
- al comma 6 che:

- in sede di erogazione del saldo dell'intervento finanziario, si potrà procedere alla rideterminazione del medesimo, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili e che ogni eventuale rideterminazione dell'intervento finanziario viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del Procedimento;
- le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Progetto, pena la decadenza dell'Intervento Finanziario, non devono superare la percentuale del 40% del Progetto ammesso e devono rispettare i limiti di cui all'articolo 8 («Spese ammissibili»);
- le spese totali di progetto, effettivamente sostenute e quietanzate, ammesse a seguito della verifica della rendicontazione finale non possono, a pena di decadenza dall'intervento finanziario, essere inferiori a euro 25.000,00 per progetto;

Richiamate le «Linee Guida per la rendicontazione» del bando di cui al citato d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016, ed in particolare l'art. 3.6.1 che stabilisce tra l'altro che l'erogazione della quota a fondo perduto, da parte di Regione Lombardia, debba essere effettuata nella tranche a saldo, successivamente all'erogazione da parte del Soggetto gestore della quota a titolo di finanziamento agevolato;

Richiamato il decreto n. 1979 del 14 febbraio 2018 con il quale è stato concesso all'impresa SPECIALWAWES S.R.L. (C.F. 04194410165), per la realizzazione del progetto «Mine» (ID 574272), a fronte di un investimento ammesso di € 100.000,00, l'intervento finanziario di € 65.000,00 di cui:

- € 58.500,00 a titolo di finanziamento;
- € 6.500,00 a titolo di contributo a fondo perduto;

Considerato che, a seguito di richiesta di variazione relativa alla compagine societaria, alla sede operativa e al programma di spesa, presentata in data 13 maggio 2019 prot. n. O1.2019.0007746, l'intervento finanziario è stato confermato per gli importi sopra riportati;

Visti gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto, complessivamente pari ad € 6.500,00 e ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo €
14.01.203.10839	2019	1492	3.250,00
14.01.203.10855	2019	1493	2.275,00
14.01.203.10873	2019	1494	975,00

Dato atto che:

- Finlombarda s.p.a., a seguito di sottoscrizione del contratto di finanziamento avvenuta in data 29 maggio 2018, ha liquidato all'impresa, a titolo di anticipazione in data 6 luglio 2018, la prima tranche pari ad € 32.500,00 corrispondente al 50% dell'intervento finanziario;
- l'impresa, in data 14 ottobre 2019 (prot. O1.2019.0016503), ha trasmesso attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, la rendicontazione e la richiesta di erogazione del saldo;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione relativa al progetto sopra richiamato trasmesso da Finlombarda s.p.a. alla UO competente, attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, in data 4 marzo 2020, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- la documentazione inviata dall'impresa è comprensiva di tutto quanto richiesto dal bando;
- Finlombarda s.p.a. propone la rideterminazione dell'importo del finanziamento, del contributo e dell'aiuto in ESL, secondo gli importi e le motivazioni indicate nell'allegato 1,

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori trasmessi da Finlombarda s.p.a.:

- di rideterminare l'intervento finanziario concesso sulla base delle motivazioni e secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente provvedimento;
- di modificare gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto, diminuendoli dell'importo dell'economia indicata nell'allegato 1 del presente provvedimento, pari complessivamente a € 2.406,52 con la ripartizione di seguito indicata:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo €
14.01.203.10839	2019	1492	- 1.203,26
14.01.203.10855	2019	1493	- 842,28
14.01.203.10873	2019	1494	- 360,98

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito dal bando e dalle Linee guida di rendicontazione sopra richiamati:

- Finlombarda s.p.a., a seguito dell'adozione del presente atto, provvederà alla liquidazione della tranche a saldo della quota di finanziamento rideterminata;
- la scrivente Unità Organizzativa, a seguito della liquidazione della tranche a saldo da parte di Finlombarda s.p.a., provvederà alla liquidazione a saldo della quota di contributo a fondo perduto rideterminato;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 689;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 237388;
- Codice variazione concessione COVAR riferito al presente atto: 284933;

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, comma 6 e 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 sopra richiamato ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure previste dall'art. 14 del suddetto decreto, inserite nel sistema informativo regionale Si.Age;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» individuata nella d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» e nella d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018 «V Provvedimento Organizzativo 2018»;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

DECRETA

1. di rideterminare l'intervento finanziario concesso sulla base delle motivazioni e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di modificare gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto indicati nella seguente tabella, diminuendoli di un importo complessivo di 2.406,52:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2020	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022
14.01.203.10839	2019	1492	0	-1.203,26	0,00	0,00
14.01.203.10855	2019	1493	0	-842,28	0,00	0,00
14.01.203.10873	2019	1494	0	-360,98	0,00	0,00

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 1979 del 14 febbraio 2018 che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;

5. di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario del presente atto e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

_____ • _____

ALLEGATO 1

Asse 3 POR FESR 2014-2020. Bando INTRAPRENDO. Progetto ID 574272 - Beneficiario SPECIALWAWES S.R.L.

VOCE DI SPESA	IMPORTO PRESENTATO (domanda)	IMPORTO AMMESSO (domanda)	IMPORTO AMMESSO A SEGUITO DI RICHIESTA VARIAZIONE IN SIAGE DEL 13/05/2019 - Prot. n.01.2019.000.7746	IMPORTO IMPUTATO (rendicontazione)	IMPORTO APPROVATO FINALE
Spese per nuovo personale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 15.009,04	€ 15.009,04
Beni strumentali	€ 18.320,00	€ 18.320,00	€ 12.000,00	€ 2.586,85	€ 2.567,58
Beni Immateriali	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00	€ 11.047,51	€ 10.572,50
Spese forfettarie	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.000,00	€ 2.251,35	€ 2.251,35
Servizi di consulenza	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 33.106,30	€ 18.595,32
Affitto locali	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Acquisto delle scorte	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -
Licenze di software	€ 3.030,00	€ 3.030,00	€ 6.000,00	€ 2.055,82	€ 1.980,82
	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 78.056,87	€ 62.976,61

INTERVENTO FINANZIARIO RIDETERMINATO	MOTIVAZIONE
Intervento finanziario complessivo	L'intervento finanziario viene rideterminato in quanto il totale rendicontato e approvato è inferiore all'ammesso
Finanziamento	
Contributo a fondo perduto	
Aiuto in ESL	
Economia complessiva dell'intervento finanziario	
Economia contributo a fondo perduto	

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

ELENCO SPESE NON AMMESSE				
GIUSTIFICATIVO SPESA	TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO RENDICONTATO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
206 del 03/03/2019	Beni Immateriali	€ 178,00	€ 9,00	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 9,00 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.
4 del 26/05/2019	Servizi di consulenza	€ 9.850,00	€ 254,68	Importo ridotto per il rispetto delle percentuali previste dal Bando.
WMSY19041825 del 17/04/2019	Beni Immateriali	€ 109,05	€ 45,49	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 45,59 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.
201800378 del 14/03/2018	Beni Immateriali	€ 12,77	€ 3,69	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 3,69 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.

18/1 del 30/01/2019	Beni Immateriali	€ 54,13	€ 4,13	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 4,13 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.
100724125 del 28/01/2019	Beni Immateriali	€ 102,55	€ 36,41	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 34,22 e di imballaggio € 2,19 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.
TLPA20262 del 20/02/2019	Servizi di consulenza	€ 14.256,30	€ 14.256,30	Importo ridotto per il rispetto delle percentuali previste dal Bando.
AEU-INV-IT-2018-5198371 del 08/11/2018	Beni strumentali	€ 387,90	€ 3,27	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 3,27 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

SWB/10766343 del 21/10/2018	Beni strumentali	€ 53,40	€ 8,39	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 8,39 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.
SWB/10876608 del 28/11/2018	Beni strumentali	€ 171,44	€ 4,19	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 4,19 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.
1824961 del 06/12/2018	Beni Immateriali	€ 92,70	€ 15,00	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 15,00 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.
402-1023286-3312353 del 30/03/2018	Beni Immateriali	€ 19,99	€ 19,99	Spesa non ammissibile (lucchetto con chiave per notebook) come da art. 3.7.3 delle Linee Guida per la Rendicontazione.

6 del 06/01/2019	Beni Immateriali	€ 204,00	€ 10,00	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 10,00 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.
19-2019-FE del 28/02/2019	Beni Immateriali	€ 115,16	€ 0,41	Errata imputazione importo (vedi dettaglio fattura).
del 03/05/2018	Beni Immateriali	€ 32,77	€ 32,77	Spesa non ammissibile (fattura composta interamente da spese di spedizione) come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.
25901887 del 07/07/2018	Beni strumentali	€ 135,35	€ 0,15	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di acquisto shopper (borsa spesa) € 0,15 come da art. 3.7.2. delle Linee Guida per la Rendicontazione.
XFC-PI181210 del 10/12/2018	Beni Immateriali	€ 42,31	€ 42,31	Spesa non ammissibile (spese di trasporto) come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

111 del 16/10/2018	Beni Immateriali	€ 276,92	€ 9,00	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 9,00 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.
95 del 31/01/2019	Beni Immateriali	€ 263,00	€ 9,00	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 9,00 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.
NL/2018/002152 del 13/03/2018	Beni Immateriali	€ 48,59	€ 9,59	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 9,59 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.
CI-180530CDA-MA30Y del 29/05/2018	Beni Immateriali	€ 25,26	€ 24,31	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 24,31 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.

114 del 24/10/2018	Beni Immateriali	€ 84,00	€ 9,00	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 9,00 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.
1393437 del 30/03/2018	Beni Immateriali	€ 16,68	€ 16,68	Spesa non ammissibile (chiave di blocco per pc portatili) come da art. 3.7.3 delle Linee Guida per la Rendicontazione.
EBAY-3180 del 15/05/2018	Beni Immateriali	€ 53,19	€ 19,18	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 19,18 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.
HYSW20190103 del 02/01/2019	Beni Immateriali	€ 85,64	€ 39,24	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 39,24 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

AEU-INV-IT-2018-5205047 del 09/11/2018	Beni strumentali	€ 49,33	€ 3,27	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 3,27 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.
20180357081 del 30/01/2018	Licenze di software	€ 50,00	€ 50,00	Spesa non ammissibile (canone annuo ARUBA per PEC) come da art. 3.7.4 delle Linee Guida per la Rendicontazione.
2018052902 del 05/05/2018	Beni Immateriali	€ 117,30	€ 32,46	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 32,46 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.
PLFT-005880/18 del 07/11/2018	Beni Immateriali	€ 20,04	€ 7,38	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 7,38 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.

20185165450 del 30/12/2018	Licenze di software	€ 25,00	€ 25,00	Spesa non ammissibile (canone annuo ARUBA per attivazione PEC) come da art. 3.7.4 delle Linee Guida per la Rendicontazione.
IBA18050407 del 03/05/2018	Beni Immateriali	€ 30,01	€ 26,11	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 26,11 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.
43787 del 13/12/2018	Beni Immateriali	€ 81,05	€ 13,05	Spesa parzialmente ammissibile - dedotte spese di spedizione € 13,05 come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.
VS050-136/18 del 30/05/2018	Beni Immateriali	€ 40,81	€ 40,81	Spesa non ammissibile - (spese di spedizione e spese bancarie) come da art. 3.3.2.j delle Linee Guida per la Rendicontazione.

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

**D.d.u.o. 23 marzo 2020 - n. 3671
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Azione I.1.B.1.1
proroga dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al bando INNODRIVER S3 - Edizione 2019 -
Misura C approvato con d.d.u.o. n. 143 del 10 gennaio 2020**

LA DIRIGENTE DELLA UO
PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE
DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

Richiamato integralmente il proprio decreto n. 143 del 10 gennaio 2020 ad oggetto: «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Azione I.1.B.1.1 Approvazione del bando Innodriver S3 - Edizione 2019 - Misura C in attuazione della d.g.r. XI/2276/2019»;

Rilevato che il bando dispone la presentazione delle domande di partecipazione, obbligatoriamente in forma telematica utilizzando la modulistica Online disponibile sul sistema informativo di Regione Lombardia accessibile all'indirizzo <https://www.bandi.servizirl.it>, a partire dalle ore 15.00 del 16 gennaio 2020 e fino alle 15.00 del 31 marzo 2020;

Rilevato altresì che

- l'iniziativa è aperta alla partecipazione di PMI, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, e liberi professionisti, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che rientrino nella definizione di PMI;
- l'iter per la concessione del contributo prevede una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. 123/1998) - comprensiva di una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, di una fase di valutazione tecnica - che deve concludersi nel termine massimo di 120 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, quindi al 29 luglio 2020;
- i soggetti beneficiari devono dare motivata e tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento, comunque al più tardi entro il 30 settembre 2021, dell'eventuale impossibilità di rispettare, per cause da loro indipendenti, la data di presentazione della rendicontazione indicata in sede di accettazione del contributo concesso;
- i soggetti beneficiari sono obbligati a trasmettere la richiesta di erogazione del contributo concesso entro 2 mesi dal ricevimento del rapporto di ricerca e comunque non oltre il 31 luglio 2022;

Visti:

- il decreto-legge del 3 febbraio 2020 n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19»;
- il decreto-legge del 10 marzo 2020 n. 9 «Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese con esse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19»;

Richiamati:

- le ordinanze in data 21 febbraio 2020 e 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia concernente indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'ordinanza del Presidente Regione Lombardia del 24 febbraio 2020 «Ulteriori misure applicative dell'ordinanza del 23 febbraio 2020 - riunioni in uffici pubblici ed attività di front-office»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 22 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 «Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia»
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale»;

Considerato che le misure adottate nell'ambito dell'emergenza Coronavirus, in particolare quelle di sospensione dell'attività degli uffici pubblici e delle attività lavorative di imprese e liberi professionisti, possono interferire con il regolare svolgimento degli adempimenti necessari alla presentazione delle domande di partecipazione, come testimoniato anche dalle segnalazioni di associazioni di categoria e potenziali proponenti pervenute alla casella di posta elettronica dedicata al bando in oggetto, e alla loro conseguente istruttoria;

Ritenuto opportuno, al fine di evitare che le predette interferenze possano impedire il regolare svolgimento del procedimento,

- prorogare alle ore 15.00 del 30 giugno 2020 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando Innodriver S3 - Edizione 2019 - Misura C, mantenendo invariate le modalità operative,
- adeguare conseguentemente al nuovo termine le scadenze procedurali successive previste dal bando, ed in particolare il termine massimo per la conclusione dell'iter per la concessione del contributo e il termine ultimo per trasmettere la rendicontazione, aggiornati rispettivamente al 28 ottobre 2020 e al 31 ottobre 2022,
- confermando per il resto quanto già approvato con d.d.u.o. 143/2020, ed in particolare il termine ultimo del 30 settembre 2021 per l'invio al Responsabile del Procedimento della comunicazione dell'eventuale impossibilità di rispettare la data di presentazione della rendicontazione indicata in sede di accettazione del contributo concesso;

Rilevato che con successivi atti si provvederà laddove necessario ad approvare opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;

Ritenuto di confermare che, successivamente all'approvazione del presente atto, degli atti discendenti e nello specifico contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di concessione, si provvederà alla pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale 1 regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Acquisito il parere dell'Autorità di Gestione che si espressa favorevolmente con nota a Prot. R1. 2020.0001633 del 23 marzo 2020;

Vista la d.g.r.n. 294 del 28 giugno 2018 che individua la dr.ssa Rosangela Morana quale dirigente della UO Programmazione e governance della ricerca e dell'innovazione, che ha tra le proprie competenze la responsabilità dell'Asse 1 per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nell'ambito del POR FESR 2014-2020;

Richiamato il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 10575 del 20 luglio 2018, così come integrato con d.d.u.o. n. 11266 del 31 luglio 2018, che nomina la dr.ssa Rosangela Morana quale Responsabile dell'Asse 1 POR FESR 2014-2020 per l'azione I.1.b.1.1;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Programmazione e governance della Ricerca e dell'Innovazione;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di prorogare alle ore 15.00 del 30 giugno 2020 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando In-

nodriver S3 - Edizione 2019 - Misura C, di cui al decreto n. 143 del 10 gennaio 2020, mantenendo invariate le modalità operative;

2. di adeguare conseguentemente al nuovo termine le scadenze procedurali successive previste dal bando, ed in particolare il termine massimo per la conclusione dell'iter per la concessione del contributo e il termine ultimo per trasmettere la rendicontazione, aggiornati rispettivamente al 28 ottobre 2020 e al 31 ottobre 2022;

3. di confermare per il resto quanto già approvato con d.d.u.o. 143/2020, ed in particolare il termine ultimo del 30 settembre 2021 per l'invio al Responsabile del Procedimento della comunicazione dell'eventuale impossibilità di rispettare la data di presentazione della rendicontazione indicata in sede di accettazione del contributo concesso;

4. di confermare che, successivamente all'approvazione del presente atto, degli atti discendenti e nello specifico contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di concessione, si provvederà alla pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale 1 regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.fesr.regione.lombardia.it), dove sarà resa disponibile anche la versione aggiornata del bando;

6. di trasmettere il presente provvedimento ad ARIA S.P.A., per gli adempimenti di competenza, ai Responsabili di azione delegati e all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020.

La dirigente
Rosangela Morana

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

D.d.s. 18 marzo 2020 - n. 3509
2014IT16RFOP012 - RLR12016000302 - POR FESR 2014-2020 Asse I - Azione I.1.B.1.3 Bando Linea R&S per aggregazioni» di cui al decreto 11814/2015 e smi: approvazione della variazione del partenariato del progetto ID 147523 con capofila Blast Research con subentro per variazione societaria del partner BMG Pharma s.p.a. a BMG Pharma S.r.l. e decadenza totale dell'intervento finanziario concesso per rinuncia totale del partner Eon Medica s.r.l. e conseguente accertamento sull'annualità 2020 dell'importo di interessi da restituire da parte del partner rinunciatario relativamente all'importo già erogato

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE
E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione che lo integra;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 cosiddetto «Regolamento generale di esenzione per categoria», che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché con riferimento alle categorie esentate l'art. 25);
- la Decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma operativo «POR Lombardia FESR» - CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario;
- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il decreto dell'Autorità di Gestione n. 1687 del 9 febbraio 2018 «POR FESR 2014-2020 - Adozione del IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)» adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il decreto n. 4855 del 3 maggio 2017 del Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR e Dirigente della UO pro-tempore Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università, di individuazione per le fasi di verifica documentale e liquidazione della spesa nel Dirigente pro-tempore della UO Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013 e di conferma del Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione nella persona del Dirigente pro-tempore della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
- il decreto del Responsabile di Asse 1 del POR FESR n. 14654 dell'11 ottobre 2018 di ricognizione e aggiornamento dei Responsabili di azione delegati per le misure di competenza per la D.G. Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione che nel caso del Bando Linea R&S per aggregazioni sono individuati nella persona del Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze, quale Responsabile delle attività di selezione e concessione e il rafforzamento delle competenze e nella persona del Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri, quale Responsabile delle attività di verifica documentale e liquidazione;

Richiamati:

- la d.g.r. n. X/4292/2015 «Determinazione in merito al POR FESR 2014-2020: istituzione della «Linea R&S per Aggregazioni» Asse I - Azione I.1.B.1.3. e del relativo fondo e approvazione tra l'altro dei criteri applicativi del primo bando finalizzato a sostenere investimenti in ricerca e sviluppo da parte di aggregazioni di imprese anche con organismi di ricerca nelle aree individuate nella Smart Specialisation Strategy (S3) attraverso la concessione di Interventi Finanziari costituiti dalla combinazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato;
- la d.g.r. n. X/4664/2015 «Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014- 2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»;
- il decreto n. 11814 del 23 dicembre 2015 con cui è stato approvato il bando «Linea R&S per aggregazioni»; approvazione del bando per la presentazione delle domande di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle aree di specializzazione individuate nella Smart Specialisation Strategy (S3) di Regione Lombardia (a valere sul POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3), con possibilità di presentazione delle domande esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo SiAge a partire dalle ore 14.30 del giorno 19 gennaio 2016 ed entro le ore 14.30 dell'11 marzo 2016;
- il decreto n. 89/2016 con cui è stato integrato parzialmente il bando con particolare riferimento alle modalità di utilizzo delle tabelle standard dei costi unitari standard di cui alla d.g.r. X/4664 e con una specifica rispetto all'istruttoria di merito economico-finanziaria;
- il decreto n. 4714/2016 e s.m.i. con cui sono state approvate e aggiornate le linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili al bando e parzialmente integrato l'art. 19 del bando stesso;
- il decreto n. 4327/2017 con cui sono state approvate le linee guida di variazione di partenariato;

Richiamato il decreto n. 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i. con cui sono state disposte:

- l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'intervento Finanziario al termine della Seconda Fase del suddetto bando «Linea R&S per aggregazioni», così come successivamente rettificato con decreto n. 13870 del 23 dicembre 2016;
- l'individuazione quale Responsabile di Azione per le fasi di verifica documentale e liquidazione della spesa il Dirigente pro-tempore della UO Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013;

Visti i decreti:

- n. 3093 del 21 marzo 2017 di parziale rettifica, limitatamente agli importi di intervento finanziario concesso ad alcuni progetti (ID 145207, ID 149065, ID 146504, ID 147523, ID 144790 e ID 146301) degli allegati A1 e A2, parte integrante del decreto n.13038 del 6 dicembre 2016 (di approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse; l'accantonamento delle risorse utilizzabili per la maggiorazione del 5% prevista nel caso in cui entro il 12esimo mese dal decreto di concessione sia presentata documentazione idonea attestante che il partner PMI beneficiario abbia presentato un progetto ammesso ad una call europea di Horizon 2020 correlato al progetto ammesso sul suddetto Bando e la presa d'atto di una rinuncia (progetto ID 145778 con capofila Eco-Zinder) oltre alla parziale rettifica e integrazione agli art. 8, 17 e 18 del Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI» limitatamente ai documenti da presentare successivamente all'approvazione del decreto di concessione (specifiche relative alla durata del finanziamento e garanzia fideiussoria);
- n. 8107 del 5 luglio 2017 di cui al decreto 11814/2015 e smi di approvazione di una parziale rettifica per mero errore dell'allegato n. 3 al decreto di concessione consolidato di cui al decreto 3093/2017 relativamente al codice unico di progetto (CUP) indicato per alcuni progetti ammessi a intervento finanziario e al mancato inserimento delle informazioni relative al Politecnico di Milano partner del progetto con ID 149065;
- n. 8716 del 17 luglio 2017 con cui è stata approvata la variazione di progetto con rideterminazione dell'intervento finanziario concesso ai progetti con ID 140952 (con capofila Gibertini Elettronica s.r.l.) e ID 149049 (con capofila Novellini

s.p.a.);

- n. 9979 del 10 agosto 2017 di approvazione della variazione di partenariato di alcuni progetti ammessi (ID 139638 - ID 144790 - ID 145059 - ID 146497 - ID 147523 - ID 147947) e successiva rettifica di cui al decreto n. 11574 del 25 settembre 2017 di approvazione di parziale rettifica per mero errore materiale degli allegati 1 e 2 limitatamente all'importo di «contributo a fondo perduto concesso complessivo» ai singoli partner del progetto ID 146497 con capofila PACK CO. S.R.L e parziale rettifica del decreto n. 8107 del 5 luglio 2017 limitatamente al codice unico di progetto già rettificato per mero errore materiale per i progetti ID 148679, ID 149049, ID 149064, ID 149065 e ID 148633;
- n. 12024 del 4 ottobre 2017 di approvazione della variazione di partenariato di alcuni progetti ammessi (ID 145178 - ID 138946);
- n. 13308 del 26 ottobre 2017 di approvazione della variazione di partenariato del progetto ID 135077 e di presa d'atto della rinuncia del progetto ID 146504;
- n. 13777 del 7 novembre 2017 di approvazione, della variazione di partenariato del progetto ID 141727;
- n. 14141 del 14 novembre 2017 di approvazione, della variazione di partenariato del progetto ID 142594 con capofila TTM LASER S.P.A. (ora capofila OPTOPRIM S.R.L.);
- n. 14402 del 17 novembre 2017 di approvazione della variazione di partenariato del progetto ID 149049 con capofila Novellini s.p.a. (ora capofila Green Coat s.r.l.) con sostituzione di un partner e con contestuale rinuncia di un partner (Tecnofirma s.p.a.);
- n. 16421 del 19 dicembre 2017 di variazione di partenariato del progetto ID 147018 e presa atto della rinuncia del progetto ID 141727;
- n. 1336 del 2 febbraio 2018, così come successivamente rettificato con decreto n. 1406 del 5 febbraio 2018, con cui è stata dichiarata la decadenza dall'intervento finanziario concesso, così come previsto agli articoli 17, 18, 19 e 20 del bando sopracitato, dei partenariati dei progetti ID 143096 con capofila ECUBE SRL, ID 146500 con capofila LOMOPRESS S.R.L., ID 148141 con capofila INAER AVIATION ITALIA S.P.A. e ID 139589 con capofila SEAMTHESIS (ID corretto con decreto n. 1406/2018);
- n. 1978 del 14 febbraio 2018, con cui è stata approvata la concessione della quota di maggioranza del contributo a fondo perduto HORIZON 2020 al partner GREEN COAT S.R.L., capofila del progetto ID 149049;
- n. 4481 del 28 marzo 2018, con cui è stata approvata la variazione di partenariato con sostituzione del partner capofila ex Austep con il nuovo partner Agromatrici Srl, in qualità di capofila del progetto ID 141082;
- n. 6432 del 8 maggio 2018 di approvazione della concessione in forma definitiva della quota di maggiorazione del contributo a fondo perduto HORIZON 2020 relativo al progetto con ID 146301 con capofila Tensive Srl;
- n. 16571 del 14 novembre 2018 di presa atto della rinuncia del partenariato del progetto ID 142594 con Capofila Optoprim;
- n. 11135 del 26 luglio 2019 di approvazione della variazione delle spese ammesse relative ai progetti con ID 146023, ID 147947 e ID 149049 e la contestuale rideterminazione dell'intervento finanziario concesso col decreto n. 13038/2016 e s.m.i. e la conseguente quantificazione dell'ESL nell'ambito del Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI», di cui al decreto 11814/2015 e ss.mm.ii.;

Viste:

- l'istanza trasmessa via posta elettronica certificata il 5 agosto 2019 dell'impresa Eon Medica Srl s.r.l., partner del progetto ID 147523, agli atti regionali prof. n. R1.2019.0003060 del 5 agosto 2019 di:
 - rinuncia all'Intervento Finanziario complessivo concesso pari a 140.000,00 euro di intervento finanziario di cui euro 120.000,00 come finanziamento agevolato 20.000,00 euro come contributo a fondo perduto) con il suddetto decreto 13038/2016 e s.m.i. così come parzialmente rettificato con decreto n. 3093 del 21 marzo 2017 e con variazione di partenariato approvata con decreto n. 9979 del 10 agosto 2017 di approvazione della variazione di partenariato di alcuni progetti ammessi (ID 139638 - ID 144790 - ID 145059 - ID 146497

- ID 147523) tra cui è ricompreso anche il progetto ID 147523;

- di comunicazione di aver restituito a Finlombarda s.p.a., in virtù del contratto di finanziamento n. 116726 del 27 febbraio 2018, sottoscritto tra Eon Medica s.r.l. e il soggetto gestore del Fondo Linea R&S aggregazioni, l'importo della prima tranche di anticipo del finanziamento agevolato erogato il 23 marzo 2018 pari a euro 84.000,00, allegando la contabile del 5 agosto 2019;
- l'istanza di variazione del progetto ID 147523, presentata sulla piattaforma siage in data 30 luglio 2019 alle ore 16:46:09 (prof. R1.2019.0002910) con comunicazione di variazione societaria del partner da BMG PHARMA S.R.L. in BMG PHARMA S.P.A.;

Richiamato in particolare:

- il proprio decreto n. 13038 del 6 dicembre 2016 (e s.m.i.) con oggetto «POR FESR 2014-2020 ASSE I - Azione I.1.B.1.3 Bando «Linea R&S per Aggregazioni», di cui al suddetto decreto n. 11814/2015: approvazione elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'intervento finanziario al termine della Seconda Fase del Bando per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle aree di specializzazione della S3», così come successivamente integrato con il suddetto decreto n. 13870/2016 e consolidato con decreto n. 3093/2017 e successiva modifica di cui al decreto n. 8107/2017, che ricomprende nell'allegato 3 i partenariati ammessi con indicazione del contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato concesso e per ciascun progetto ammesso il codice unico di progetto (CUP) generato;
- il proprio decreto n. 4327 del 13 aprile 2017 di approvazione delle linee guida per le variazioni di partenariato che ha previsto nello specifico, al paragrafo n. 3 disciplina come segue le variazioni di partenariato: «3. VARIAZIONI DEL PARTENARIATOal fine di garantire per tutta la durata del Progetto di R&S le caratteristiche e le finalità dello stesso, così come è stato presentato in origine e ammesso all'Intervento Finanziario con il suddetto decreto 13038/2016 e s.m.i.. Le variazioni del Partenariato possono avvenire nei seguenti casi: 1. Sostituzione di uno o più Partner ai sensi dell'art. 8.2 del Bando (fino a massimo un terzo dei Partner, arrotondati per difetto); 2. Rinuncia da parte del Partner ai sensi dell'art. 8.3 del Bando; 3. Variazioni societarie e/o dei dati anagrafici ai sensi dell'art. 8.4 del Bando. La domanda di variazione di Partenariato potrà essere presentata solo successivamente all'emissione del decreto di concessione dell'Intervento Finanziario. Inoltre, nel caso di Sostituzione del Partner, potrà esserne fatta richiesta entro la metà della durata prevista per la realizzazione del Progetto di R&S indicata dal Soggetto beneficiario in domanda (per la precisione nella Scheda Tecnica di Progetto di R&S (Fase 2)) di cui all'articolo 15 («Modalità e Termini di Presentazione della Documentazione relativa alla Seconda Fase di Domanda») del Bando (e comunicata per la sottoscrizione del contratto di finanziamento qualora sottoscritto) e comunque non oltre 14 (quattordici) mesi dalla data del decreto di concessione dell'Intervento Finanziario (decreto n. 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i.). Le richieste di variazione del Partenariato tramite rinuncia di un Partner potranno essere presentate al Responsabile del procedimento e al Gestore, successivamente alla data del provvedimento di concessione e sino a 60 (sessanta) giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di R&S di cui all'art. 5 («Termine di realizzazione dei Progetti») del Bando. Le comunicazioni di variazioni societarie e/o dei dati anagrafici relative ad un Partner impresa potranno essere presentate fino alla completa restituzione della quota di Finanziamento a valere sull'Intervento Finanziario. Si precisa che le tempistiche indicate riguardano esclusivamente le Variazioni di Partenariato e non le Variazioni di Progetto, disciplinate nell'ambito delle Linee Guida di Rendicontazione approvate con decreto n. 4714 del 26 maggio 2016»;

Considerato che:

- nelle suddette linee guida di variazione di partenariato cui al decreto 4327/2017 sono fornite precisazioni per la gestione delle variazioni di partenariato dei progetti di R&S, presentati nell'ambito del Bando Linea R&S per aggregazioni ed è indicata la corretta procedura da seguire per la valutazione e l'approvazione delle richieste di variazione dei partner inerenti i progetti di R&S ammessi all'intervento finanziario;

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

- la modulistica per effettuare le variazioni di partenariato, di progetto e di proroga è stata messa a disposizione sul portale regionale dei partenariati del Bando e notificata agli stessi in data 2 maggio 2017;

Richiamate nello specifico le seguenti fattispecie di variazioni di partenariato disciplinate dal decreto 4327/2017:

- rinuncia di partner (art. 3.2 delle suddette linee guida) che potrà avvenire alle seguenti condizioni: a) devono essere garantiti i requisiti indicati nell'articolo 3 («Soggetti beneficiari») paragrafo 3.1 («Partenariato») del Bando; b) deve essere garantito in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi del Progetto di R&S; c) i rimanenti Partner si devono assumere la responsabilità di proseguire le attività del Progetto di R&S e sostenere le relative spese ammissibili in capo al Partner fuoriuscito dal Partenariato, procedendo ad una ridistribuzione delle stesse;
- variazioni societarie (art. 3.3 delle suddette linee guida) inerenti i singoli Partner, che non hanno impatto sulla composizione del Partenariato, possono riguardare: a) modifiche dell'anagrafica quali modifica denominazione, spostamento sede legale, spostamento sede operativa sempre all'interno di Regione Lombardia (ad eccezione degli Organismi di Ricerca ex art.70 del Regolamento UE 1303/2016 che possono spostare la sede operativa all'interno del territorio italiano), modifica della PEC, etc.; b) variazione del legale rappresentante e/o della compagine sociale; c) operazioni societarie (quali fusione per incorporazione, cessione d'azienda, cessione - totale o parziale - di ramo d'azienda, scissione) che: i. con riferimento a Partner Imprese o Partner OdR privati aventi forma giuridica societaria, comportano il subentro di un nuovo soggetto in fase di realizzazione del Progetto di R&S ossia nel periodo precedente l'erogazione della tranche a saldo, mantenendo inalterato il team di lavoro ed i beni connessi all'attività ed al ruolo svolto dal Partner nell'ambito del Progetto di R&S, fermo restando la compatibilità dell'oggetto sociale con i requisiti del presente Bando nonché le condizioni di ammissibilità all'Intervento Finanziario previste nel Bando medesimo; ii. con riferimento a Partner Imprese, comportano il subentro di un nuovo soggetto nel periodo successivo all'erogazione della tranche a saldo in fase di restituzione della quota di Intervento Finanziario a titolo di finanziamento agevolato, fermo restando gli obblighi in capo al Partner Impresa successivi alla realizzazione del Progetto di R&S (previsti agli artt. 19 e 20 del Bando e come meglio precisati nelle Linee Guida per la rendicontazione delle spese di cui al decreto n. 4714 del 26 maggio 2016, nonché nel contratto di Intervento Finanziario);

Atteso che in base alle summenzionate linee guida di variazione di partenariato:

- nel caso di variazione di partenariato con rinuncia di partner, precedente alla conclusione del progetto, l'istruttoria complessiva (formale e tecnica) viene effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di variazione dal NTV con il supporto del Gestore, che potrà avvalersi di esperti esterni, e sarà trasmessa dallo stesso al Responsabile del procedimento e nei successivi 10 giorni, acquisito il parere del NTV, il Responsabile del procedimento assume il provvedimento di autorizzazione o diniego e lo comunica al Capofila;
- nel caso di variazioni societarie connesse a operazioni societarie (quali fusione per incorporazione, cessione d'azienda, cessione - totale o parziale - di ramo d'azienda, scissione) l'istruttoria complessiva (formale ed economica finanziaria viene effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione dalle strutture regionali con il supporto del Gestore e sarà trasmessa dallo stesso al Responsabile del procedimento che assume il provvedimento di autorizzazione o diniego e lo comunica al Capofila;

Viste:

- la comunicazione del Soggetto Gestore del 24 febbraio 2020, agli atti regionali prof.n. R1.2020.0001106 del 25 agosto 2020 - di comunicazione per il suddetto progetto degli esiti dell'istruttoria formale (finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del soggetto e la completezza documentale della richiesta di variazione) e dell'istruttoria economico-finanziaria esclusivamente nel caso di nuovo Partner impresa (BMG PHARMA S.R.L. in BMG PHARMA S.P.A., costituita da meno di due anni) finalizzata a: valutare il Credit Scoring della stessa sulla base

delle metodologie di cui all'Allegato B del Bando nonché l'assenza criticità di cui al medesimo Allegato B4; a stabilire conseguente quadro cauzionale sulla base di quanto previsto all'art. 10 del Bando. Nel caso in cui il nuovo Partner sia un'impresa con meno di due anni di attività alla data di richiesta della variazione verrà richiesta come quadro cauzionale una garanzia fidejussoria rilasciata da banche pari all'importo della quota di Finanziamento agevolato in essere a valere sull'Intervento Finanziario;

- la comunicazione del 6 marzo 2020 (ore 10.38) del Soggetto gestore che ha confermato che al partner Eon Medica è stato erogato l'anticipo di 84.000,00 euro in data 23 marzo 2018 (data valuta) e che l'accredito del rimborso risulta datato 6 agosto 2019 (data valuta);

Considerato che:

- il Soggetto Gestore sulla base degli esiti istruttori contenuti nella pec succitata propone l'approvazione della variazione di partenariato così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento, richiedendo per il partner BMG PHARMA S.P.A., una fidejussione personale, rilasciata da banche, pari al 100% del valore del finanziamento agevolato concesso comprensivo dei relativi interessi;
- non è stato richiesto il parere sulle suddette variazioni di partenariato del Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando Linea R&S per Aggregazioni, in quanto il progetto risulta concluso e il capofila ha già trasmesso la rendicontazione su siage entro la scadenza prevista in data 20 dicembre 2019 10:37:28, prof. R1.2019.0005366;

Valutate e fatte proprie le proposte del Soggetto Gestore in esito alla istruttoria effettuata dallo stesso, e verificato pertanto che esistono i presupposti per procedere all'approvazione della variazione di partenariato del progetto ID 147523 con capofila Blast Research con subentro per variazione societaria del partner BMG PHARMA S.P.A. a BMG PHARMA S.R.L. e decadenza totale dall'intervento finanziario concesso per rinuncia totale del partner Eon Medica s.r.l., condizioni, indicati nelle note del Soggetto gestore stesso e verificato che esistono i presupposti per procedere alla presa atto della comunicazione in base alle disposizioni contenute nell'art. 20 del Bando «decadenze, rinunce e sanzioni», che prevede che i Soggetti beneficiari possono rinunciare all'Intervento Finanziario, ossia alla realizzazione del Progetto di R&S dandone immediata comunicazione al Responsabile del procedimento;

Ritenuto pertanto, ai sensi delle disposizioni contenute nel Bando, di approvare le variazioni di partenariato relative ai partner del suddetto progetto ammesso con il suddetto decreto 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i., beneficiari dell'intervento finanziario per l'importo, con approvazione del subentro di un partner e relativa determinazione dell'intervento finanziario e presa atto di rinuncia del partner summenzionato dichiarato decaduto totalmente dall'intervento finanziario concesso, così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

Dato atto che:

- rispetto ai tempi previsti per la conclusione delle variazioni di progetto in analogia a quanto previsto per le variazioni di partenariato di cui al decreto n. 4327/2017 (70 giorni dal decreto di concessione) non è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90;
- rispetto alla comunicazione del Soggetto Gestore a Regione Lombardia è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento;

Richiamati, con riferimento alla fuoriuscita dal partenariato di Eon Medica s.r.l., inoltre quanto disposto art. 20 del Bando che prevede che «a fronte dell'intervenuta decadenza, rinuncia e/o rideterminazione dell'Intervento Finanziario, qualora l'Intervento Finanziario sia stato erogato, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato: a) per le ipotesi di cui al precedente paragrafo lettere da a) a e), a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento;

Considerato quanto sopra l'importo oggetto di recupero nei confronti della Società Eon Medica s.r.l., che ha già restituito

l'importo che le era stato erogato da Finlombarda a titolo di anticipo è pari a euro 84.000,00, quale quota di interessi di mora calcolati in base a quanto disposto dal Bando e dal d.lgs. 123/1998, sull'importo liquidato di cui sopra;

Ritenuto pertanto, ai sensi delle disposizioni contenute nel Bando, relativamente al progetto ID 147523 di:

- determinare in euro 5.764,93 l'importo che la società Eon Medica s.r.l., deve corrispondere a titolo di restituzione degli interessi maturati rispetto l'anticipo erogato, calcolati in base a quanto disposto dal Bando e dal d.lgs. 123/1998, sull'importo anticipato pari a 84.000,00 - a partire dalle date degli ordinativi di pagamento (23 marzo 2018) e fino al 6 agosto 2019, data della valuta dell'accredito comunicato con pec di rinuncia e di effettiva restituzione dell'anticipo percepito,
- di richiedere e intimare alla società la Eon Medica s.r.l. CF 03467080960 - il pagamento della somma sopra citata, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910 e successive modifiche e integrazioni, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento con richiesta di trasmettere copia dell'avvenuto bonifico all'indirizzo pec ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it all'attenzione di Regione Lombardia, Direzione Generale Ricerca e Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- di dare atto che il credito vantato da Regione Lombardia nei confronti della stessa è assistito da privilegio, in forza di quanto previsto all'art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123;
- di accertare, sull'esercizio finanziario 2020, la somma complessiva di euro 5.764,93, sul capitolo di entrata 3.0300.03.8258 di interessi maturati alla data di valuta (6 agosto 2019) dell'accredito dell'anticipo restituito comunicato nella comunicazione di rinuncia dalla suddetta impresa;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive: a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive); b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2019;

Dato atto che le agevolazioni previste dal Bando «Linea R&S per Aggregazioni», approvato con il decreto 11814/2015 e s.m.i.:

- sono concesse ed erogate ai sensi degli articoli da 1 a 12, nonché ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Visti:

- il decreto legge 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio 2017 il termine previsto per l'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);

- la legge 57/2011 ed il decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero dello Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Richiamato, in particolare, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e in particolare:

- all'art. 8/II e comma 3 che prevede che «I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali» e 3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR...»;

- all'art. 9 che prevede che:

- «Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso» (comma 1);

- «Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis» (comma 2);

- «con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano» (comma 5);

- «Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a: a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso; b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso» (comma 6);

- «per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5» (comma 7);

- «qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informa-

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

zioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione (comma 8);

Atteso che in base a quanto disposto dal suddetto decreto ministeriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017), si è provveduto a verificare le visure e a registrare il bando sopra citato e i beneficiari dei progetti, con i seguenti codici:

- Codice della misura CAR: 856,

progetto ID 147523

- Codice dell'aiuto di Eon Medica Srl: COR 293936 - COVAR - 283466
- Codice dell'aiuto di BMG PHARMA S.p.A, già BMG PHARMA S.r.l.. 293934 COR - COVAR 281617

Atteso che:

- si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 contestualmente all'approvazione del decreto 13038/2016 e s.m.i. e 3093/2017 di concessione dell'intervento finanziario a valere sul Bando «Linea R&S per Aggregazioni» di cui al decreto n. 11814/2015 e ss.mm.ii. così come modificato con variazione di partenariato approvata con decreto n. 14141 del 14 novembre 2017;
- si provvederà contestualmente all'approvazione del presente provvedimento per il partner rinunciatario del progetto ID 142594 alla modifica e pubblicazione delle informazioni relative ai soggetti beneficiari per i quali è azzerato l'importo dell'intervento concesso sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze in cui sono confluite le competenze della ex struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico individuata dalla d.g.r. 4235/2015, dalla d.g.r. n. 5227/2016, dalla d.g.r. 5438/2016, dal decreto del Segretario Generale n. 4517 del 20 maggio 2016, dalla d.g.r. n.182 del 31 maggio 2018 e d.g.r.n. 294 del 28 giugno 2018 e d.g.r.n. 479 del 02 agosto 2018;

Richiamati in particolare:

- la d.g.r.n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le d.g.r.n. XI/5 del 4 aprile 2018 e n. XI/126 del 18 maggio 2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la d.g.r. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;
- la d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018, la d.g.r. n. XI/1315 del 25 febbraio 2019 e la d.g.r. n. XI/2669 del 16 dicembre 2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;
- il decreto del Responsabile di Asse 1 del POR FESR n. 14654 dell'11 ottobre 2018 di conferma del responsabile del procedimento del Bando Linea R&S per aggregazioni;

DECRETA

1. di approvare la variazione di partenariato relative ai partner del progetto ID 147523 con capofila BLAST RESEARCH S.R.L., ammesso con il suddetto decreto 13038 del 6 dicembre 2016 e ss.mm.ii., beneficiari dell'intervento finanziario, con approvazione del subentro della società BMG PHARMA S.P.A., a BMG PHARMA S.R.L. e con concessione dell'intervento finanziario sotto condizione (ammesso con fideiussione personale, rilasciata da banche pari al 100% del valore del finanziamento agevolato concesso comprensivo dei relativi interessi) e presa atto di rinuncia del partner EON MEDICA S.R.L. dichiarato decaduto

totalmente dall'intervento finanziario concesso, così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in seguito a comunicazione di rinuncia (agli atti regionali prot. n. R1.2019.0003060 del 5 agosto 2019);

2. di dare atto che Eon Medica s.r.l. ha già restituito a Finlombarda s.p.a. (in virtù del contratto di finanziamento n. 116726 del 27 febbraio 2018, sottoscritto tra Eon Medica Srl e il soggetto gestore del Fondo Linea R&S aggregazioni), l'importo della prima tranche di anticipo del finanziamento agevolato che le era stato erogato il 23 marzo 2018 per un importo pari a euro 84.000,00;

3. di determinare in euro 5.764,93 l'importo che la Eon Medica s.r.l., deve corrispondere a titolo di restituzione degli interessi maturati rispetto l'anticipo erogato, calcolati - a partire dalle date degli ordinativi di pagamento (23 marzo 2018) e fino al 6 agosto 2019, data di valuta dell'accredito comunicato nella pec di rinuncia e di effettiva restituzione dell'anticipo percepito (pari a 84.000,00 euro);

4. di richiedere alla società Eon Medica s.r.l. CF 03467080960 - il pagamento della somma sopra citata pari a euro 5.764,93, a favore di Banca Intesa San Paolo Codice IBAN IT58 Y 03069 09790 000000001918 intestato a Tesoreria di Regione Lombardia, indicando la seguente dicitura «Call Accordi - progetto ID 147523 - recupero interessi per rinuncia Eon Medica», entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento con richiesta di trasmettere copia dell'avvenuto bonifico all'indirizzo ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it all'attenzione di Regione Lombardia, Direzione Generale Ricerca e Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, di dare atto che il credito vantato da Regione Lombardia nei confronti della stessa è assistito da privilegio, in forza di quanto previsto all'art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123;

5. di accertare l'importo complessivo di euro 5.764,93 a carico di EON MEDICA S.R.L. (cod. 983125), imputato al capitolo di entrata 3.0300.03.8258 dell'esercizio finanziario 2020, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

6. di rinviare a successivo atto l'economia delle risorse impegnate con decreto n. 19230 del 18 dicembre 2018 a favore di EON MEDICA S.R.L. (CF: 03467080960) per l'erogazione del contributo a fondo perduto pari a euro 20.000,00;

7. di comunicare il presente provvedimento al capofila del progetto ID 147523 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;

8. di attestare che la pubblicazione delle informazioni relative al partenariato del progetto ID 147523 ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto di concessione n. 13038 del 6 dicembre 2016 rettificato con decreto n. 3093 del 21 marzo 2017 e con variazione di partenariato approvata con decreto n. 9979 del 10 agosto 2017 di approvazione della variazione di partenariato e che si provvede a modificarle per il partner rinunciatario e il partner che ha subito la variazione societaria mediante la pubblicazione del presente atto;

9. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020, al soggetto gestore Finlombarda e alla dirigente della Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'innovazione e la Ricerca (a cui con il provvedimento organizzativo n. 2144 del 16 settembre 2019, a partire dall'11 ottobre 2019 sono attribuite le competenze relative «alla fase di verifica documentale, e liquidazione della spesa con riferimento agli strumenti finanziari di cui all'Asse I POR FESR 2014-2020» in capo in precedenza alla Struttura pro-tempore Competitività delle imprese sui mercati esteri) incaricata per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa dei progetti del Bando Linea R&S per aggregazioni;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>).

Il dirigente
Gabriele Busti

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

D.d.s. 23 marzo 2020 - n. 3674
Approvazione dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse a metter a disposizione, a titolo gratuito, dati ai fini dell'elaborazione di analisi volte al contenimento dell'emergenza COVID-19 ed al suo superamento

 LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 TRASFORMAZIONE DIGITALE E FINANZA
 PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed, in particolare, l'art. 1, che prevede che le competenti autorità dei Comuni o delle aree di cui al comma 1 del medesimo decreto sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*» ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che anche per la Lombardia, al fine di contenere gli spostamenti ed azzerare gli assembramenti della popolazione, dispone:
 - dalla lettera a) di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché al suo interno, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo il rientro il domicilio, l'abitazione o la residenza;
 - dalla lettera d) di sospendere gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in luogo sia pubblico sia privato, lasciando consentito l'esclusivo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento di atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; di disporre altresì che le associazioni e le società sportive - a mezzo del proprio personale medico - siano tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori;
- l'ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», che all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), dispone misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus, divieto di accesso a parchi pubblici, ville, aree da gioco e giardini pubblici nonché di svolgimento attività ludica o ricreativa all'aperto, consentendo unicamente lo svolgimento a livello individuale di attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè, comunque, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- l'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 del Presidente della Regione, che dispone, tra l'altro, il divieto di assembramento nei luoghi pubblici - fatto salvo il distanziamento (droplet) - e conseguente ammenda fino a 5.000 euro nonché il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, salvo che nei pressi della propria abitazione;
- il d.p.c.m. del 22 marzo 2020, che all'art. 1, comma 1, lettera b) dispone «*fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse*»;

Richiamato l'articolo 117, comma 2, della Costituzione, che pone, tra le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni, la ricerca scientifica e la tutela della salute;

Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regionale ed, in particolare, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/ 64 del 10 luglio 2018, che:

- indica, tra gli obiettivi perseguiti nell'ambito della ricerca e

dell'innovazione, «[...] valorizzare la lettura di banche dati anche internazionali (Open data e Big data) funzionali alla formulazione, valutazione, monitoraggio e revisione di policy (data driven innovation) [...]»;

- si prefigge di «[...] sviluppare la governance della Ricerca e dell'Innovazione (Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico) tracciando le linee di sviluppo prioritarie in materia, individuando i fattori abilitanti per rafforzare la capacità innovativa del territorio e potenziando le infrastrutture della ricerca e innovazione per la maturazione tecnologica e il trasferimento tecnologico e delle conoscenze, al fine di avviare interventi di sviluppo sempre più mirati, efficaci e sinergici, in raccordo con le dinamiche nazionali ed europee (anche in vista del ciclo di Programmazione 2021-2027) [...]»;
- impegna la Regione a proseguire «[...] il percorso di sostegno all'innovazione in ambito sanitario e quindi terapeutico, alla ricerca clinica e all'innovazione gestionale nel Servizio Sanitario Regionale (SSR), al fine di migliorarne la capacità di assistenza e cura dei cittadini, favorendo lo sviluppo dell'innovazione medico-scientifica, nell'ottica di promuovere appropriatezza e sostenibilità del sistema [...]»;

Considerato che l'intera comunità scientifica concorda nel ritenere che, nell'attuale fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, solo l'estrema limitazione dei contatti interpersonali su tutto il territorio nazionale rappresenta un contributo alla prevenzione ed al contenimento del contagio;

Rilevata, in tale contesto e per l'intera durata in vigore delle misure di contenimento, l'esigenza di dotarsi di strumenti (da mettere a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni che eventualmente ne facciano richiesta, tra le quali Protezione civile, ATS ed ASST, Comuni e Prefetture), utili a verificare i flussi degli spostamenti delle persone, sia al fine di monitorare la reale efficacia delle misure adottate, sia per prevedere la possibile diffusione futura del contagio;

Dato atto che:

- tali strumenti potranno operare attraverso interpretazioni e visualizzazioni di dati, grazie a cui realizzare analisi statistiche relative a misurazioni complessive o aggregate del tasso di mobilità degli utenti ed utili a costruire la matrice origine-destinazione dei flussi di persone, fondamentali per le analisi di tipo epidemiologico;
- per la messa a sistema dei data set la Regione Lombardia individua come partner scientifico ARIA S.p.A., società regionale che opera secondo il modello dell'*in house providing* e fornisce alla Regione il supporto strategico per l'analisi, l'elaborazione e l'utilizzo del patrimonio informativo regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l'Avviso pubblico (Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto) per manifestazione di interesse a sostenere Regione Lombardia nella costruzione di strumenti di rilevamento dei flussi di spostamento della popolazione;

Dato atto che il predetto Avviso pubblico è volto, nello specifico, esclusivamente a raccogliere le manifestazioni di interesse di operatori pubblici e privati titolari di banche dati (come definite nel paragrafo precedente) a mettere a disposizione - a titolo gratuito - le informazioni ed i data-set in proprio possesso, in forma aggregata, opportunamente anonimizzati e conformi al GDPR, per un periodo di tempo limitato alla sola finalità del superamento di questa fase di crisi, allo scopo di realizzare analisi quantitative da fornire alle differenti Agenzie coinvolte nella gestione e nel superamento dell'emergenza sanitaria, affinché le stesse possano avvalersene per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, anche al fine di prevenire in futuro l'insorgere di situazioni analoghe;

Precisato altresì che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi e altre classificazioni di merito, con la conseguenza che i soggetti proponenti per il solo interesse dimostrato al presente Avviso non potranno vantare alcun tipo di pretesa in un successivo affidamento, né diritto a compensi o rimborsi per effetto della partecipazione;

Richiamata inoltre la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché tutti provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura ed, in particolare:

- la d.g.r. n. 182 del 31 maggio 2018 (III Provvedimento organizzativo 2018) di approvazione degli assetti organizzativi - come modificata con d.g.r. n. 479 del 2 agosto 2018

(V Provvedimento organizzativo 2018) – che ha previsto la Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l’Innovazione e la Ricerca con le relative competenze;

- la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 (IV Provvedimento organizzativo 2018), con la quale sono stati individuati i responsabili delle Unità organizzative e delle Strutture regionali ed, in particolare, della *Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l’Innovazione e la Ricerca*;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’Avviso pubblico (Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto) per manifestazione di interesse a sostenere la costruzione di strumenti utili a verificare i flussi degli spostamenti delle persone, sia al fine di monitorare la reale efficacia delle misure adottate, sia per prevedere la possibile diffusione futura del contagio ovvero disporre di strumenti per prevenire l’insorgenza di situazioni analoghe in futuro;

2. che l’Avviso pubblico di cui al punto 1 è volto, nello specifico, a raccogliere le manifestazioni di interesse di operatori pubblici e privati titolari di banche dati a mettere a disposizione – a titolo gratuito – le informazioni ed i data-set in proprio possesso, in forma aggregata, opportunamente anonimizzati e conformi al GDPR;

3. di stabilire che:

- i soggetti proponenti collaborano con Regione Lombardia a titolo gratuito ed è loro vietato ogni utilizzo a fini commerciali e/o promozionali della collaborazione di cui al presente Avviso;
- tali informazioni e data-set saranno utilizzati per un periodo di tempo limitato alla sola finalità del superamento di questa fase di crisi, allo scopo di realizzare analisi quantitative da fornire alle differenti Agenzie coinvolte nella gestione e nel superamento dell’emergenza sanitaria, affinché le stesse possano avvalersene per l’assolvimento delle proprie funzioni istituzionali;
- i soggetti proponenti dovranno attestare la conformità delle informazioni fornite alle vigenti norme sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. (UE) 2016/679 (GDPR);
- le attività di reportistica di tipo statistico prodotte dagli operatori pubblici e privati ricadono sotto la loro diretta responsabilità, in quanto hanno aderito al presente Avviso;
- non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi e altre classificazioni di merito, con la conseguenza che i soggetti proponenti – per il solo interesse dimostrato al presente Avviso – non potranno vantare alcun tipo di pretesa in un successivo affidamento, né diritto a compensi o rimborsi per effetto della partecipazione;

4. di stabilire che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it e sulla piattaforma Open Innovation – www.openinnovation.regione.lombardia.it;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Marina Colombo

AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE, A TITOLO GRATUITO, DI DATI AI FINI DELL'ELABORAZIONE DI ANALISI FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 ED AL SUO SUPERAMENTO

Nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito nelle ultime settimane il Paese e nello specifico la Lombardia, il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 ed i successivi decreti attuativi, tra i quali il DPCM 8 marzo 2020 ed il DPCM 20 marzo 2020, nell'ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria ha previsto, tra le disposizioni volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus ed a tutelare la salute di cittadini, il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e limitazioni agli spostamenti che non siano strettamente necessari.

Nell'attuale situazione di emergenza sanitaria e per la durata in vigore delle misure di contenimento, Regione Lombardia intende mettere a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni che ne faranno richiesta, tra le quali Protezione civile, ATS ed ASST, Comuni e Prefetture, strumenti utili a monitorare la reale efficacia delle misure adottate, oltre che a prevedere la possibile diffusione futura del contagio. Tali strumenti opereranno attraverso la diffusione di interpretazioni e visualizzazioni di dati, grazie a cui realizzare analisi statistiche relative a misurazioni complessive o aggregate del tasso di mobilità degli utenti ed utili a costruire la matrice origine-destinazione dei flussi di persone, fondamentali per le analisi di tipo epidemiologico.

Pertanto, l'Amministrazione regionale emette il presente avviso pubblico – in attuazione dei principi di pubblicità trasparenza e imparzialità – finalizzato esclusivamente alla individuazione di soggetti pubblici e privati titolari di banche dati (come definite nel paragrafo precedente), che possano mettere a disposizione, a titolo gratuito, le informazioni ed i data-set in proprio possesso, in forma aggregata, opportunamente anonimizzati e conformi al GDPR, per un periodo di tempo limitato alla sola finalità del superamento di questa fase di crisi, allo scopo di realizzare analisi quantitative da fornire alle differenti Agenzie coinvolte nella gestione e nel superamento dell'emergenza sanitaria, affinché le stesse possano avvalersene per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, anche al fine di prevenire in futuro l'insorgere di situazioni analoghe.

La Regione, inoltre, individua ARIA SpA (l'Azienda regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, nella sua veste di *digital company* di Regione Lombardia) come partner scientifico per la messa a sistema dei dati, in collaborazione con gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse.

SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L'INTERESSE

Il presente Avviso è rivolto agli operatori del comparto Telecomunicazioni (tra i quali, a titolo esemplificativo, gestori di reti mobili cellulari e reti locali, internet provider, sistemi di radiolocalizzazione e navigazione) e di quello dell'Information and Communication Technology (tra i quali, a titolo esemplificativo, operatori di informazione on-line, cloud computing, reti sociali, commercio elettronico, marketing digitale, GIS) nonchè a chiunque sia in possesso di informazioni utili alle finalità perseguite con il presente avviso.

I soggetti interessati devono esser titolari dei dati resi disponibili per la promozione e lo sviluppo tecnologico della ricerca nonchè per l'accrescimento delle conoscenze nell'ambito delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 e di tutela della salute della popolazione.

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AVVISO

Finalità dell'Avviso è la messa a disposizione a titolo gratuito di data set relativi a specifiche query su mobilità e densità della popolazione, anonimizzati alla fonte e per il periodo di tempi limitato al superamento dell'emergenza epidemiologica.

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate all'indirizzo: ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it dal 24/03/2020 – giorno di pubblicazione sul sito istituzionale di Regione Lombardia – e fino al 31/03/2020.

ULTERIORI INFORMAZIONI

L'acquisizione delle manifestazioni di interesse non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico per Regione Lombardia né l'attribuzione da parte del richiedente di alcun diritto.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento individuato è il dirigente responsabile della Struttura denominata *Trasformazione digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca* della Direzione Generale *Ricerca, innovazione, Università, export e internazionalizzazione*.

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Regione Lombardia, fatte salve le disposizioni contenute nell'ordinanza della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 e all'art.14 del DPCM del 9 marzo 2020.

Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è stato nominato con deliberazione n. 294 del 28 giugno 2018 – indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 553 del 20 marzo 2020

Beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione che alla data del 18 febbraio 2016 risultavano essere ancora danneggiati. Presa d'atto degli avanzamenti - Aggiornamento n. 5 al 10 marzo 2020

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l.n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 6-bis, d.l.n. 74/2012).

Preso atto del fatto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2021, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Visto l'art. 10, comma 15-ter, del d.l. n.83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n.74/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 e successivamente dall'art.6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione post-sisma in Lombardia del 20 e 29 maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario Delegato

ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Dato atto inoltre che con la stessa ordinanza Commissariale n. 3, veniva costituito, contestualmente alla *Struttura Commissariale*, anche un *Comitato Tecnico Scientifico* di supporto specialistico.

Vista la propria precedente ordinanza 9 giugno 2016, n. 226, con la quale è stato avviato il piano per la salvaguardia dei beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione che alla data del 18 febbraio 2016 risultassero ancora danneggiati a causa del sisma 2012.

Vista la propria precedente ordinanza 24 marzo 2017, n. 299, con la quale:

- si approva l'elenco di 19 beni immobili di interesse storico culturale a rischio di compromissione;
- si dispone le modalità per l'approvazione dei progetti;
- si approva uno schema di Convenzione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova con cui vengono affidate alla Soprintendenza specifiche attività finalizzate ad accelerare la redazione e l'approvazione dei progetti di ripristino dei danni e tra queste, l'individuazione delle priorità di intervento.

Dato atto che la succitata «*Convenzione tra il Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e 29 maggio 2012 e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova per il ripristino dei danni di beni di rilevanza culturale danneggiati dal sisma di cui si rischia la perdita o la compromissione*» è stata sottoscritta in data 30 maggio 2017.

Vista la propria precedente ordinanza 22 gennaio 2018, n. 363, con la quale:

- si prende atto delle priorità di intervento individuate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova.
- si stanziavano, per dare una prima attuazione all'ordinanza, risorse pari a € 20.000.000,00, dei quali € 13.687.969,44 per il finanziamento degli interventi aventi priorità ELEVATA proposti dal Comune di Gonzaga e dal Comune di Mantova;
- si stabiliscono, le modalità con cui poter richiedere fino al 5% di un anticipo sulle spese di progettazione;
- si nomina il «*Gruppo di Lavoro per la valutazione dei Progetti relativi ai beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Provincia di Mantova*».

Viste infine le proprie precedenti ordinanze:

- n. 394 del 15 giugno 2018 avente ad oggetto «*beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione che alla data del 18 febbraio 2016 risultavano essere ancora danneggiati. Presa d'atto degli esiti del gruppo di lavoro istituito con ordinanza n. 363 del 22 gennaio 2018 - provvedimento n. 4*», con cui il Commissario Delegato:
 - prende atto degli esiti della ricognizione effettuata dalla Struttura commissariale sugli interventi aventi priorità ALTA, MEDIA e BASSA in attuazione al punto 8. dell'ordinanza 22 gennaio 2018, n. 363, trasmessi con nota n. 1259 del 4 marzo 2018 del Soggetto Attuatore;
 - ammette ai benefici del presente atto l'intervento CS119 «*Muro di cinta di Corte Torriana*», inserito nell'allegato B dell'ordinanza n. 389 del 31 maggio 2018 unitamente all'intervento ID19 di cui all'ordinanza 22 gennaio 2018 n. 363, subordinando tale integrazione progettuale al passaggio del bene tra le proprietà del Comune di Seravalle a Po;
 - aggiorna il quadro economico complessivo dell'ordinanza 22 gennaio 2018, n.363 secondo le stime di spesa disponibili per complessivi € 39.200.000 come segue: €33.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art.13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 7452, già comprensivi di € 20.000.000,00 stanziati dalla più volte citata ordinanza commissariale n. 363, ed € 6.200.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Commissario ai sensi

dell'art. 1, comma 444°, della legge n. 208/2015, capitolo 7452;

- n. 488 del 14 maggio 2019 avente ad oggetto l'«*intervento di riparazione e di miglioramento sismico della chiesa della beata vergine del Carmine*» della parrocchia Arcipretale Plebana s. Maria Assunta di Sabbioneta - BAC 09», con cui il Commissario Delegato eleva la copertura della presente linea di finanziamento come segue:
 - quanto a € 33.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al commissario ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 7452;
 - quanto a € 7.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al commissario ai sensi dell'art. 1, comma 444°, della legge n. 208/2015, capitolo 7452.

Dato atto inoltre del fatto che si è proceduto ad approvare le progettualità presentate dai beneficiari necessarie a realizzare il piano di interventi in oggetto, mediante l'approvazione delle seguenti ordinanze:

- n. 421 del 28 settembre 2018 inerente al «*miglioramento sismico del teatro all'antica*» del Comune di Sabbioneta - BAC 11», che prevede un contributo provvisorio pari a € 230.154,06;
- n. 488 del 14 maggio 2019 inerente all'«*intervento di riparazione e di miglioramento sismico della chiesa della Beata Vergine Del Carmine*» della Parrocchia arcipretale plebana s. Maria Assunta - di Sabbioneta - BAC 09, che prevede un contributo provvisorio pari a € 201.402,90;
- n. 501 del 30 luglio 2019 inerente alle «*prime opere di messa in sicurezza, del fabbricato situato in via Roma n 6 nel Comune di San Giovanni Del Dosso (MN) - Palazzo Citelli*» - delle Sig.re Mirella Citelli e Chiara Citelli - BAC 17, che prevede un contributo provvisorio, finalizzato al finanziamento delle sole opere provvisorie per il consolidamento dello stato di fatto tale da permettere alla proprietà la realizzazione delle attività di valutazione dell'edificio finalizzate alla progettazione degli interventi futuri, pari ad € 69.405,81;
- n. 521 del 7 novembre 2019 inerente al «*ripristino e consolidamento di «palazzo Gonzaga di Vescovato» danneggiato dal sisma del maggio 2012 sito in Portiolo di San Benedetto Po (Mantova) - opere provvisorie interne ed esterne e di messa in sicurezza*» - BAC 14, che prevede un contributo provvisorio, per il finanziamento della realizzazione delle opere provvisorie interne ed esterne e di messa in sicurezza, per proteggerlo dagli eventi atmosferici, necessarie per realizzare gli approfondimenti propedeutici alla realizzazione di un progetto definitivo/esecutivo, pari ad € 879.529,63;
- n. 522 del 14 novembre 2019 inerente al «*ripristino e consolidamento di «chiesa di corte Torriana» danneggiato dal sisma del maggio 2012 sito a Serravalle A Po (Mantova)*» - BAC 19, che, alla luce del rogito repertorio del Notaio Dott. Federico Tortora n. 37371, raccolta n. 15092, del 11 novembre 2018, inerente alla donazione del muro di cinta al Comune di Serravalle a Po, prevede un contributo provvisorio pari a € 1.175.345,44;
- n. 530 del 13 dicembre 2019 inerente al «*ripristino e miglioramento sismico della «chiesa di Santa Caterina» danneggiata dal sisma del maggio 2012 sita in località Corte Dosso Dell'inferno Nel Comune di Magnacavallo (Mantova) - interventi di messa in sicurezza» - primo stralcio - BAC 03» che prevede un contributo provvisorio per la realizzazione delle opere provvisorie interne ed esterne e di messa in sicurezza, per proteggerlo dagli eventi atmosferici, necessari per la conservazione del bene, pari ad € 43.282,07;*
- n. 533 del 13 gennaio 2020 inerente alla «*messa in sicurezza dell'oratorio di Santa Margherita, frazione di Campione, Bagnolo San Vito (Mantova) - BAC 01*», che prevede un contributo provvisorio pari ad € 187.229,58.

Preso atto che, dalla data dell'ordinanza commissariale 394 del 15 giugno 2018, sono stati adottati dal Soggetto Attuatore, i seguenti decreti e note di liquidazione:

- decreto n. 213 del 26 novembre 2018 inerente alla «*erogazione dell'anticipazione del 5% per la progettazione in favore del Comune di Serravalle a Po (MN) per la progettazione dell'intervento di ripristino dell'immobile denominato: «riparazione e miglioramento sismico per il recupero della chiesa di Corte Torriana insieme al consolidamento del muro di cinta BAC 19»*», per un importo pari a € 45.161,29;
- decreto n. 99 del 4 luglio 2019 inerente alla «*erogazione dell'anticipazione del 5% per la progettazione in favore del*

Comune di Marcaria (MN) per la progettazione dell'intervento in favore dell'immobile denominato: «Corte Castiglione» - BAC 04», per un importo pari a € 100.000,00;

- decreto n. 108 del 15 luglio 2019 inerente alla «*approvazione del contributo definitivo per la realizzazione del progetto di «miglioramento sismico del teatro all'antica» del Comune di Sabbioneta - BAC 11»*», che determina un contributo definitivo a carico delle risorse del Commissario Delegato pari ad € 165.752,97 e non eroga alcuna quota di anticipazione;
- decreto n. 129 del 7 agosto 2019 inerente alla «*erogazione dell'anticipazione del 5% per la progettazione in favore del Comune di Schivenoglia (MN) per la progettazione dell'intervento di ripristino dell'immobile denominato: «Corte Cucca» - BAC 18»*», per un importo pari ad € 25.000,00;
- decreto n. 181 del 13 novembre 2019 inerente alla «*erogazione del saldo del contributo per la realizzazione dei lavori di installazione della «struttura di protezione del palazzo padronale» - villa Rossi» (ex galvani) del Comune di Gonzaga - BAC 02»*», per un importo pari a € 308.759,13;
- nota di liquidazione n. 73 del 9 ottobre 2019 con cui è stato erogato al comune di Sabbioneta l'importo di € 82.876,49 per l'intervento «*miglioramento sismico del teatro all'antica - BAC 11»*», quale quota di finanziamento pari al 50% della somma confermata rimodulata dopo il ribasso d'asta.

Ritenuto pertanto, in analogia con le ordinanze quadro vigenti in materia di ricostruzione pubblica, di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente Ordinanza, che inquadrano in modo evolutivo la realizzazione degli interventi in favore degli immobili di interesse culturale:

- Allegato A1 - interventi finanziati,
- Allegato A2 - interventi finanziati per predisporre la progettazione,
- Allegato B - interventi in corso di progettazione.

Richiamate inoltre:

- la nota n. C1.2019.4931 del 5 dicembre 2019, con cui il Soggetto Attuatore ha segnalato alla Struttura competente della Direzione Generale Autonomia e Cultura l'avvio della revisione la Convenzione 30 maggio 2017, contenente la previsione della abolizione del gruppo di lavoro in essa previsto, con lo scopo di snellire l'iter procedurale di approvazione dei progetti, allineando le procedure autorizzative a quelle già in essere per le altre Opere Pubbliche oggetto di ricostruzione. Tale indirizzo è stato quindi condiviso con Struttura stessa in una specifica riunione;
- la nota C1.2019.4947 del 6 dicembre 2019, con cui il Commissario Delegato propone al Soprintendente sottoscrittore l'aggiornamento della convenzione del data 30 maggio 2017 allo scopo di ottenere una procedura autorizzativa maggiormente efficiente.

Dato atto che a tale richiesta ha risposto, con nota n. 1858 del 5 marzo 2020, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, la quale condivide le modifiche proposte e indica alcune integrazioni al testo del documento trasmesso;

Valutato perciò, di dover procedere al superamento della Convenzione tra il Commissario Delegato alla ricostruzione post sisma e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova sottoscritta tra le parti il 30 maggio 2017 sulla base dello schema approvato con Ordinanza Commissariale 24 marzo 2017, n. 299; con il nuovo schema di Convenzione riportato in allegato C alla presente Ordinanza della quale costituisce parte integrante e sostanziale e nel quale sono recepite le integrazioni proposte dalla Soprintendenza.

Valutato conseguentemente necessario sciogliere il Gruppo di lavoro istituito ai sensi del punto 7 dell'ordinanza 24 marzo 2017, n. 299;

Acquisito, con protocollo n.C1.2020.0000747 del 3 marzo 2020, l'atto di accettazione dell'eredità con atto del Notaio Roberta Matera, repertorio n. 6676 raccolta n. 4647 del 4 febbraio 2020, trascritto a Mantova il 13 febbraio 2020 al n. 1705 R.G. e n. 1194 R.P., con cui Stefano Tamassia, coniuge, e Paolo Tamassia, figlio, accettano l'eredità del de cuius Mirella Citelli.

Ritenuto pertanto necessario sostituire i nominativi dei beneficiari del contributo di cui all'Ordinanza Commissariale 30 luglio 2019, n. 501 con quelli individuati per l'intervento BAC 17 nell'allegato A2 della presente ordinanza.

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

Ricordato quindi gli interventi ricompresi negli allegati alla presente Ordinanza trovano copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente nel seguente modo:

- quanto a € 33.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al commissario ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 7452;
- quanto a € 7.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al commissario ai sensi dell'art. 1, comma 444°, della legge n. 208/2015, capitolo 7452.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare, in analogia con le ordinanze quadro vigenti in materia di ricostruzione pubblica i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, che inquadrino in modo evolutivo la realizzazione degli interventi in favore degli immobili di interesse culturale come segue:

- Allegato A1 - interventi finanziati;
- Allegato A2 - interventi finanziati per predisporre la progettazione;
- Allegato B - interventi in corso di progettazione

2. di sciogliere il gruppo di lavoro, istituito ai sensi del punto 7 della propria precedente ordinanza 24 marzo n. 299;

3. di dichiarare cessata la Convenzione tra Commissario Delegato e Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova sottoscritta tra le parti il 30 maggio 2017 sulla base dello schema di Convenzione approvato con ordinanza 24 marzo 2017, n. 299.

4. di approvare altresì, in allegato C, lo schema di convenzione tra Commissario Delegato e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, finalizzato a rivedere le modalità di collaborazione tra Struttura Commissariale ed Uffici della Soprintendenza al fine di ottenere una procedura autorizzativa maggiormente efficiente;

5. di sostituire i nominativi dei beneficiari del contributo di cui all'ordinanza commissariale 30 luglio 2019, n. 501 relativa all'intervento BAC 17 con i nominativi indicati, per lo stesso intervento, nell'allegato A2 della presente ordinanza

6. di confermare che gli interventi di cui agli allegati A1, A2 e B alla presente Ordinanza trovano copertura finanziaria mediante le risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente nel seguente modo:

- quanto a € 33.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al commissario ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 7452;
- quanto a € 7.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al commissario ai sensi dell'art. 1, comma 444°, della legge n. 208/2015, capitolo 7452;

7. di trasmettere il presente atto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova e ai beneficiari di cui all'intervento BAC 17 di cui all'allegato A2, nonché di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

ALLEGATO A1 - INTERVENTI FINANZIATI

ID Progetto	COMUNE	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	IMPORTO PRESUNTO INTERVENTO	COFINANZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCEDEBILE	CONTRIBUTO CONCESSO	CONTRIBUTO EROGATO	ATTO DI RIFERIMENTO
BAC 01	BAGNOLO SAN VITO	MARANI DANTE MARANI LUIGI MARANI FABRIZIO	MESSA IN SICUREZZA DELL'ORATORIO DI SANTA MARGHERITA, FRAZIONE DI CAMPIONE, BAGNOLO SAN VITO (MANTOVA)	€ 187.229,58	€ 0,00	€ 187.229,58	€ 187.229,58	€ 0,00	Ordinanza 13 gennaio 2020, n. 533
BAC 09	SABBIONETA	DON SAMUELE RIVA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA BEATA VERGINE DEL CARMINE	€ 211.402,90	€ 10.000,00	€ 201.402,90	€ 201.402,90	€ 0,00	Ordinanza 15 maggio 2019, n. 488
BAC 11	SABBIONETA	COMUNE DI SABBIONETA	MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO ALL'ANTICA	€ 314.263,46	€ 148.510,49	€ 165.752,97	€ 165.752,97	€ 82.876,49	Ordinanza 28 settembre 2018, n. 421 Decreto 15 luglio 2019, n. 108 Nota di Liquidazione 9 ottobre 2019, n. 73
BAC 19	SERRAVALLE A PO	COMUNE DI SERRAVALLE A PO	RECUPERO DELLA CHIESA DELLA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA IN LOCALITÀ CORTE TORRIANA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 SITO IN SERRAVALLE A PO (MANTOVA)	€ 1.175.345,44	€ 0,00	€ 1.175.345,44	€ 1.175.345,44	€ 45.161,29	Ordinanza 14 novembre 2019, n. 522 Decreto 26 novembre 2019, n. 213
				€ 1.888.241,38	€ 158.510,49	€ 1.729.730,89	€ 1.729.730,89	€ 128.037,78	

ALLEGATO A2 - INTERVENTI FINANZIATI PER PREDISPORRE LA PROGETTAZIONE

ID Progetto	COMUNE	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	IMPORTO PRESUNTO INTERVENTO	COFINANZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCEDEBILE	CONTRIBUTO CONCESSO	CONTRIBUTO EROGATO	ATTO DI RIFERIMENTO
BAC 02	GONZAGA	COMUNE DI GONZAGA	VILLA ROSSI (EX-GALVANI)	€ 7.700.000,00	€ 0,00	€ 7.700.000,00	€ 0,00	€ 693.759,13	Ordinanza 22 gennaio 2018, n.363 Decreto 13 novembre 2019, n. 181
BAC 03	MAGNACAVALLLO	SAVOIA FRANCO SAVOIA RENZO SAVOIA FAUSTO SAVOIA DIEGO SAVOIA STEFANO SAVOIA SARA	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA «CHIESA DI SANTA CATERINA» ANNESSA ALLA PALAZZINA GONZAGHESCA DI CORTE DOSSO DELL'INFERNO IN COMUNE DI MAGNACAVALLLO (MANTOVA) A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DOVUTI AGLI EVENTI SISMICI DI MAGGIO 2012	€ 156.710,00	€ 0,00	€ 156.710,00	€ 43.282,07	€ 0,00	Ordinanza 13 dicembre 2019, n. 530
BAC 04	MARCARIA	COMUNE DI MARCARIA	CORTE CASTIGLIONI	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	Decreto 4 luglio 2019, n. 99
BAC 05	MOGLIA	COMUNE DI MANTOVA	VILLA GALVAGNINA	€ 6.287.969,44	€ 300.000,00	€ 5.987.969,44	€ 0,00	€ 299.398,47	Ordinanza 22 gennaio 2018, n. 363
BAC 14	SAN BENEDETTO PO	GIOVANNI DONELLI	PALAZZO GONZAGA DI VESCOVATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 SITO IN PORTIOLLO DI SAN BENEDETTO PO (MANTOVA) - OPERE PROVVISORIE INTERNE ED ESTERNE E DI MESSA IN SICUREZZA	€ 4.716.761,13	€ 0,00	€ 4.716.761,13	€ 894.227,98	€ 0,00	Ordinanza 7 novembre 2019, n. 521
BAC 17	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	CHIRIA CITELLI STEFANO TAMASSIA PAOLO TAMASSIA	PRIME OPERE DI MESSA IN SICUREZZA, DEL FABBRICATO SITUATO IN VIA ROMA N. 6 NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) - PALAZZO CITELLI	€ 1.050.000,00	€ 0,00	€ 1.050.000,00	€ 69.405,81	€ 0,00	Ordinanza 30 luglio 2019, n. 501
BAC 18	SCHIVENOGLIA	COMUNE DI SCHIVENOGLIA	CORTE CUCCA	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	Decreto 7 agosto 2019, n. 129
				€ 22.411.440,57	€ 300.000,00	€ 22.111.440,57	€ 1.006.915,86	€ 1.118.157,60	

ALLEGATO B - INTERVENTI IN CORSO DI PROGETTAZIONE

ID Progetto	COMUNE	PROPONENTE	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	IMPORTO PRESUNTO INTERVENTO	COFINANZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCEDEBILE	CONTRIBUTO CONCESSO	IMPORTO GIÀ EROGATO	ATTO DI RIFERIMENTO
BAC 10	SABBIONETA	DON SAMUELE RIVA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA	CHIESA DELL'INCORNATA	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
BAC 13	SAN BENEDETTO PO	BERNINI ARCHINTO BERNINI CARLO BERNINI ANTONIO TRENTINI FULVIA ERNESTINA	EX FORNACE BOSCHETTO	€ 187.000,00	€ 0,00	€ 187.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
BAC 16	SAN GIACOMO DELLE SEGNALE	SORDI MARIA GIUSEPPINA	ORATORIO DI VILLA ARRIGONA	€ 415.000,00	€ 0,00	€ 415.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
BAC 20	SUZZARA	COMUNE DI SUZZARA	TEATRO GUIDO (O COMUNALE)	€ 4.200.000,00	€ 280.000,00	€ 3.920.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
BAC 21	SUZZARA	COMUNE DI SUZZARA	VILLA GRASSETTI	€ 9.716.117,34	€ 135.431,64	€ 9.580.685,70	€ 0,00	€ 0,00	
BAC 24	QUINGENTOLE	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	PONTE SAVOIA	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
BAC 25	QUISTELLO	MORESCHI FILIPPO MORESCHI ALESSANDRA RUBINI LUCIA	ORATORIO DELLA GABBIANELLA	€ 395.000,00	€ 0,00	€ 395.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
BAC 28	MANTOVA	MIBACT	CHIESA DI SAN MAURIZIO	€ 620.000,00	€ 120.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 18.233.117,34	€ 535.431,64	€ 15.697.685,70	€ 0,00	€ 0,00	

ALLEGATO C

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione tra il Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e 29 maggio 2012 e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova per il ripristino dei danni di beni di rilevanza culturale danneggiati dal sisma di cui si rischia la perdita o la compromissione.

L'anno 2020, il giorno ___ del mese di _____

TRA

COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2012, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - C.F. 80050050154 – Dott. Attilio Fontana

E

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova con sede in piazza Paccagnini – Mantova (di seguito Soprintendenza) rappresentata dal Dott. Gabriele Barucca

PREMESSO

CHE con la legge 1° agosto 2012, n.122 di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 giugno 2012, n.74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»:

- il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- i Commissari Delegati stabiliscono con propri provvedimenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi - in applicazione dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2 - priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi (art. 3, l. n. 122/2012);
- può essere disposta la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico (art. 3, co. 1, lett.d) l. n. 122/2012);

CHE, da ultimo, con il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 recante “disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” - convertito con modificazioni in legge n. 8 del 28 febbraio 2020 - lo stato di emergenza è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021.

CHE con Ordinanza Commissariale n. 3/2012 viene istituito un Comitato Tecnico Scientifico di supporto specialistico, composto altresì da un rappresentante della Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia – Ministero dei Beni Culturali, a cui è affidato anche il compito di “proporre i piani di intervento suddivisi per ambiti: edifici strategici (municipi, ospedali, sedi di ASL, infrastrutture di bonifica, ecc.), edifici rilevanti (asili nido e scuole), infrastrutture (viabilità, reti di distribuzione, ecc.), altri edifici pubblici (RSA, palestre comunali, edifici a servizio, ecc.), edifici ecclesiastici, individuando per gli stessi differenziati livelli di priorità, secondo le risorse finanziarie disponibili”.

CHE con DDR del 4 giugno 2012 è stata istituita l’Unità di coordinamento regionale UCCR-MIBACT LOMBARDIA, per la gestione dell’emergenza sismica del 20 e 29 maggio 2012 relativa al patrimonio culturale, e con successivo DDR n.88 del 7 novembre 2013 è stata istituita l’Unità di valutazione di progetti post sisma presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Brescia, Cremona e Mantova, che ha svolto le mansioni di istruttoria dei progetti e sorveglianza dei cantieri dei beni culturali coinvolti, attività tuttora in essere.

CHE con nota prot n. 2450 del 18.2.2016, il Soprintendente Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia, Cremona e Mantova ha formalmente presentato al Comitato Tecnico Scientifico del 19 febbraio 2016, un elenco di beni di notevole rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione della loro integrità materiale, danneggiati dagli eventi sismici del basso mantovano del 2012 per i quali è necessario un piano di intervento specifico. Percorso validato nel corso del Comitato Tecnico Scientifico del 26 aprile 2016.

CHE con Ordinanza del 9 giugno 2016 n. 226 il Commissario Delegato ha emanato un specifico atto per la “ricognizione e quantificazione del danno dei beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione che alla data del 18 febbraio 2016 risultano essere ancora danneggiati dal sisma del maggio 2012”, finalizzato anche ad una futura predisposizione di uno specifico piano di interventi per gli edifici di interesse storico.

CHE con Ordinanza del 24 marzo 2017 n. 299 il Commissario Delegato: approva l’elenco di 19 beni immobili di interesse storico culturale a rischio di compromissione; dispone le modalità per l’approvazione dei progetti; chiarisce specifiche terminologie; approva uno schema di Convenzione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova con cui vengono affidate alla Soprintendenza specifiche attività finalizzate ad accelerare la redazione e l’approvazione dei progetti di ripristino dei danni e tra queste, l’individuazione delle priorità di intervento.

CHE con l’Ordinanza del 22 gennaio 2018 n. 363 il Commissario Delegato prende atto delle priorità di intervento individuate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova, in adempimento alla sopra richiamata convenzione e che, con la presente, si intende proseguire mediante modalità semplificate.

CHE con Ordinanza del 15 giugno 2018 n. 394 ha preso atto della Relazione finale del “Gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti relativi ai beni di rilevanza culturale ad elevato rischio di perdita o compromissione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Provincia di Mantova” in cui sono ammessi alla FASE 2 dell’Ordinanza del 9 giugno 2016 n. 226, 19 immobili di interesse culturale.

CHE la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio delle province di Cremona, Lodi e Mantova è subentrata quale ufficio territorialmente competente alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia, Cremona e Mantova a seguito del Decreto n. 44 del 23 gennaio 2016 (Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1 c. 327 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208), in vigore dall'11.07.2016; e che, nella presente fase di transizione nell'attuazione della riforma ministeriale, la Soprintendenza di Cremona Lodi e Mantova si avvale del personale e delle risorse della Soprintendenza di Bergamo e Brescia (e altri uffici Mibact della regione) per l'attività di istruttoria e valutazione dei progetti riguardanti edifici danneggiati dal sisma, che è svolta dall'Unità di valutazione di progetti post sisma e che rimane in capo ai funzionari precedentemente inseriti nell'organico UCCR al fine di garantire la continuità dell'attività.

CHE ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", l'attività della Soprintendenza prevede lo svolgimento di tutte le attività connesse alle procedure previste dal Codice stesso sugli immobili sottoposti a tutela.

CHE l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", e successive modifiche ed integrazioni, ammette il generalizzato ricorso ad accordi tra Pubbliche Amministrazioni stabilendo che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

Oggetto e finalità

L'oggetto della presente convenzione è l'affidamento alla Soprintendenza di alcune specifiche attività relative all'attuazione della fase 2 dell'ordinanza 9 giugno 2016, n. 226 relativamente ai seguenti beni:

ID DECRETO 46/2016	IMMOBILE	LOCALITA'
1	ORATORIO DI SANTA MARGHERITA DA CORTONA (PARTE DEL COMPLESSO DI VILLA MARANI)	Campione, Bagnolo San Vito
2	VILLA ROSSI (EX-GALVANI)	Bondeno di Gonzaga
3	CHIESA SANTA CATERINA	Dosso dell'Inferno, Magnacavallo
4	CORTE CASTIGLIONI	Casatico, Marcaria
5	VILLA GALVAGNINA	Galvagnina, Moglia
9	CHIESA DELLA BEATA VERGINE DEL CARMINE	Sabbioneta
10	CHIESA DELL'INCORONATA	Sabbioneta
11	TEATRO OLIMPICO	Sabbioneta
13	EX FORNACE BOSCHETTO	San Benedetto Po
14	PALAZZO VESCOVADO GONZAGA	Portiolo di San Benedetto Po
16	ORATORIO DI VILLA ARRIGONA	San Giacomo delle Segnate
17	PALAZZO CITELLI	San Giovanni del Dosso
18	CORTE CUCCA	Schivenoglia
19	CHIESA di CORTE TORRIANA	Torriana, Serravalle a Po

ID DECRETO 46/2016	IMMOBILE	LOCALITA'
20	TEATRO GUIDO (O COMUNALE)	Suzzara
21	VILLA GRASSETTI	Sailletto, Suzzara
24	PONTE SAVOIA	Quingentole
25	ORATORIO DELLA GABBIANELLA	Quistello
28	CHIESA DI SAN MAURIZIO	Mantova

Lo scopo è quello di accelerare la redazione e l'approvazione di progetti finalizzati al ripristino dei danni di beni di rilevanza culturale danneggiati dal sisma di cui si rischia la perdita o la compromissione.

Articolo 3

Adempimenti della Soprintendenza:

Alla Soprintendenza spetta lo svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative riconducibili all'istruttoria tecnica di tutti i progetti in ciascuna delle fasi progettuali, per tutti i beni di cui all'articolo 2.

L'esito istruttorio finale, sul progetto appaltabile, è trasmesso alla Struttura commissariale, la quale provvederà al prosieguo dell'istruttoria circa la finanziabilità dell'intervento secondo quanto previsto dal Decreto del Soggetto Attuatore del 17 marzo 2016, n. 47 e s.m.i. che nello specifico prevede un esame preliminare del progetto da parte della Struttura Commissariale ed un successivo esame in sede di Comitato Tecnico Scientifico.

In quella sede verranno anche definite quali sono le lavorazioni effettivamente finanziabili in quanto riferibili al ripristino del danno da sisma, alle attività di restauro, agli interventi di messa in sicurezza e miglioramento sismico.

A questo proposito, in sede istruttoria, la Soprintendenza accerterà che tutte le lavorazioni previste siano riferibili al ripristino del danno da sisma e qualora così non fosse, provvederà a farne specifica menzione in sede di rilascio dell'autorizzazione all'intervento.

Per gli aspetti specificatamente ingegneristici del progetto, la Soprintendenza potrà avvalersi di componenti del Comitato Tecnico Scientifico specificatamente individuati tra coloro che abbiano competenze di sismica ed ingegneria.

Articolo 4

Adempimenti del Commissario Delegato e della Struttura Commissariale

Il Commissario Delegato anche attraverso la Struttura Commissariale provvede a:

- adottare tutti gli atti necessari a garantire il ripristino dei danni dei beni di rilevanza culturale di cui all'articolo 2 danneggiati dal sisma di cui si rischia la perdita o la compromissione;
- garantire il necessario supporto istruttorio alla Soprintendenza per gli aspetti ingegneristici del progetto, attraverso componenti del Comitato Tecnico Scientifico specificatamente individuati tra coloro che abbiano competenze di sismica ed ingegneria

Articolo 5

Informazione tra gli Enti

Le parti si obbligano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 6

Durata

La presente convenzione resta in vigore per tutto il tempo necessario al completamento e alla rendicontazione di tutti gli interventi di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

Articolo 7

Spese

L'adempimento agli impegni previsti dall'attuazione della presente convenzione non comporta a carico del Commissario Delegato maggiori oneri per il personale della Soprintendenza incaricato delle attività di istruttoria.

Articolo 8

Recesso

Le parti potranno recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione con un preavviso non inferiore ai 30 giorni. In tal caso sono fatti salvi gli impegni assunti fino alla data di comunicazione del recesso.

Articolo 9

Controversie

Qualora insorgessero contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano a esperire un tentativo di conciliazione.

A tal fine chiederanno il parere di una Commissione composta da tre membri, due nominati dalle parti (ogni parte della presente convenzione ne nominerà uno) ed un terzo che fungerà da Presidente, nominato dalle parti in accordo tra loro. In mancanza di accordo, il terzo membro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano.

Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo del Foro di Milano.

Letta, approvata e sottoscritta

Milano, il

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e 29 maggio 2012

Dott. Attilio Fontana

Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova

Dott. Gabriele Barucca

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 554 del 20 marzo 2020

Ordinanza 19 novembre 2019 n. 523 - Piano opere pubbliche - Sesto aggiornamento - ID n. 66 finanziamento del progetto: «Progetto di restauro e miglioramento sismico della chiesa del cimitero di Quingentole (MN)»

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che i succitati Commissari delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il d.p.c.m. di cui all'art. 2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità di predisposizione e di attivazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 (art. 4, comma 1°, lett. a);
- ha stabilito che i succitati Commissari delegati individuino le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a) del d.l. stesso, stipulando, per la realizzazione di questi interventi, apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi (art. 4, comma 1°, lett. B-bis);
- ha disposto che i succitati Commissari Delegati individuino le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici (art. 4, comma 1°, lett. b).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020 n. 8 del febbraio 2020, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Dato atto che presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di

contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Ricordato il disposto delle proprie precedenti ordinanze:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

VISTI:

- l'ordinanza commissariale 26 gennaio 2015, n. 82, nonché i decreti del Soggetto Attuatore 27 gennaio 2015, n. 31 e 11 maggio 2015, n. 107;
- la scheda di segnalazione del danno, presentata in attuazione della succitata ordinanza n. 82, con cui veniva dichiarato che l'edificio, vincolato dal d.lgs 42/2004, risultava danneggiato con lesioni gravi alle murature portanti e ai paramenti murari in genere, e venivano previsti interventi di consolidamento sia strutturali (mediante cerchiature e ricucitura delle lesioni) che delle finiture, per un costo sommario di € 95.000,00 senza risarcimenti assicurativi né cofinanziamenti;
- l'ordinanza 11 settembre 2015, n. 133: «*Definizione del piano degli interventi per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettere a) e b-bis) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74*» dove, tra le varie disposizioni, l'intervento relativo alla «*Chiesa del cimitero comunale di Quingentole (MN)*», viene ricompreso tra quelli censiti da valutare per un danno stimato pari a € 95.000,00.

Vista da ultimo l'ordinanza 19 novembre 2019, n. 523 «*Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - aggiornamento 6*», che inserisce l'intervento relativo all'oggetto in allegato B per un importo complessivo € 95.000,00, in attesa di specifiche integrazioni finalizzate all'approvazione del progetto.

Dato atto che:

- il comune di Quingentole ha presentato il progetto esecutivo relativo al «*progetto di restauro e miglioramento sismico della Chiesa del cimitero di Quingentole (MN)*» in data 18 settembre 2019, corredato di autorizzazione Mibact del giorno 8 luglio 2019, con la quale la Soprintendenza segnalava diverse prescrizioni sostanziali, a cui i progettisti, con nota del 28 luglio 2019, hanno risposto puntualmente ad ogni prescrizione della Soprintendenza dichiarando di recepire i punti sopraelencati con il successivo aggiornamento degli elaborati durante la predisposizione dei documenti di gara;
- il progetto così redatto prevede la riparazione del danno e il miglioramento sismico, quali: risarcimento delle lesioni mediante le tecniche di scuci - cucui, barre elicoidali e utilizzo di malta espansiva con conunei d'acciaio; realizzazione di copertura antisismica e ammortamento della muratura nel sottotetto; messa in sicurezza dei pinnacoli e della instabilità dei ritti della cella campanaria con imperniatura verticale e incamiciatura in acciaio, per un quadro economico pari a € 142.729,98. Nel documento di progetto, inoltre, vengono evidenziati possibili cedimenti differenziali post - sismici causati dal rammollimento del terreno dovuto ad accumulo di acque meteoriche nei pressi dell'apparato fondale. Il progettista dichiara che per evitare «un'amplificazione dei danni prodottisi e delle possibilità d'innescio dei meccanismi di collasso» progetta una linea di drenaggio delle acque meteoriche anche con «valenza di preservazione dei restauri effettuati e delle superfici», prevedendo un costo per realizzare un drenaggio pari a € 10.868,51;
- con nota n. C1.2019.4631 del 15 novembre 2019 la Struttura Commissariale ha chiesto di integrare la documen-

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

tazione di progetto con quanto segue: indicazioni circa i prezziari di riferimento adottati nell'elaborato CME; la relazione geologica sito specifica; relazione tecnica illustrativa di recepimento delle prescrizioni Mibact formulate l'8 luglio 2019. Tali integrazioni sono, quindi, pervenute in data 15 gennaio 2020;

- il progetto è stato valutato come finanziabile dal Comitato tecnico scientifico del 12 marzo 2020, a meno degli interventi relativi all'eliminazione della risalita capillare, in quanto privi di correlazione col sisma.

Preso atto del fatto che l'articolazione tecnica della Struttura Commissariale ha valutato il quadro tecnico-economico dell'intervento in argomento e lo ha ritenuto ammissibile, per quanto sopra, come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELL'AFFIDAMENTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELL'AFFIDAMENTO
LAVORI	€ 101.732,49	€ 90.868,93
IVA 10% SU LAVORI IN APPALTO	€ 10.173,25	€ 9.086,40
PROVE E INDAGINI DI RESTAURO	€ 1.076,92	€ 1.076,92
INDAGINE GEOLOGICA	€ 2.451,92	€ 2.451,92
ONERI FISCALI SULLE VOCI PRECEDENTI	€ 566,92	€ 566,92
ANAC	€ 30,00	€ 30,00
SPESE TECNICHE CON IVA	€ 15.507,51	€ 9.086,40
IMPREVISTI CON IVA	€ 11.190,57	€ 9.086,40
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 142.729,98 (A)	€ 122.248,93
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:		
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -	(B) € -
COFINANZIAMENTO	€ -	(C) € -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ -	(D) € 122.248,93

con un importo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari a € 122.248,93, in quanto sono state detratte le lavorazioni relative al drenaggio (euro 10.868,51) e ridotte al 10% nei limiti ammissibili gli importi relativi alle spese tecniche ed imprevisti.

Ritenuto quindi di poter finanziare il progetto presentato dal Comune Quingentole, denominato «progetto di restauro e miglioramento sismico della Chiesa del cimitero di Quingentole (MN)», con un contributo provvisorio a carico del Commissario delegato complessivo pari ad € 122.248,93.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 78/2015, capitolo 706.

Richiamati:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale sono stati fissati gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, e, allo specifico punto 3, individuate le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale si è stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;
- il decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n. 47 e ss.mm.ii..

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di finanziare il progetto definitivo-esecutivo presentato dal Comune di Quingentole denominato «progetto di restauro e miglioramento sismico della Chiesa del cimitero di Quingentole (MN)» - ID 66 dell'ordinanza n. 523, per un contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari ad € 122.248,93;

2. di imputare la suddetta somma sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario

delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 78/2015, capitolo 706;

3. di inserire il presente progetto, avente numero d'ordine ID n. 66, in «Allegato A: Progetti finanziati» dell'ordinanza n. 523, rimuovendolo contestualmente dall'«Allegato B: Progetti Ammessi in Corso di Progettazione», nel seguente modo:

ID	PROPONENTE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	COFINANZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCESSO
66	COMUNE DI QUINGENTOLE	Restauro e miglioramento sismico della Chiesa del cimitero di Quingentole	€ 142.729,98	€ 122.248,93	€ 0,00	€ 122.248,93

4. di trasmettere il presente atto al Comune di Quingentole, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 555 del 20 marzo 2020

Disposizioni attuative urgenti per il completamento delle istruttorie di ammissibilità al contributo delle istanze ordinarie finalizzate alla ricostruzione privata - Seconda deroga di termini per tre istanze (RCR26709 - RCR28062 - RCR28045) presentanti particolari criticità

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbono effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto del fatto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2021, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze commissariali:

- 20 febbraio 2013, n. 15 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITI B-C)*» e sue ss.mm. ii.;
- 20 febbraio 2013, n. 16 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)*» e sue ss.mm.ii.;

con le quali sono stati fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi destinati alla ricostruzione privata.

Ricordato che il Commissario delegato, per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti ai sensi delle succitate ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i., nonché per la determinazione puntuale dei rispettivi contributi ammissibili, ha stabilito di avvalersi dei Sindaci e dei relativi Uffici Tecnici Comunali, i quali hanno assunto la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i. ed hanno - tra l'altro - svolto il compito di esaminare la completezza delle domande, svolgere le funzioni amministrative di supporto e mantenere i rapporti con i richiedenti.

Richiamata la propria precedente ordinanza 29 gennaio 2019, n. 460 che, al fine di garantire una certezza dei tempi di conclusione delle istruttorie di ammissibilità al contributo delle istanze ordinarie finalizzate alla ricostruzione privata, è stata fissata la data del 31 dicembre 2019, quale termine perentorio

per tutti i Sindaci per la conclusione dei relativi procedimenti di concessione, mediante emissione delle conseguenti Ordinanze Sindacali.

Ricordato che il completamento delle istruttorie di ammissibilità delle istanze di contributo presentate entro il 31 dicembre 2014, rappresenta un'attività strategica, propedeutica e complementare alla corretta attuazione dell'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017, giacché le istanze di contributo presentate a valere su quest'ultimo trovano parziale copertura finanziaria nelle economie attese a valle delle istruttorie di ammissibilità presentate a valere sulle ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i., anche in vista della conclusione dello Stato di Emergenza, oggi fissata al 31 dicembre 2021.

Ricordata l'ordinanza del 13 dicembre 2019 n. 531 con cui il Commissario Delegato, a seguito di alcune criticità riscontrate per 10 istanze presentate al Comune di Moglia, a valere sulle ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i., ha disposto di fissare, unicamente per queste 10 istanze, il termine perentorio ultimo per la conclusione delle istruttorie di ammissibilità al contributo, al 31 marzo 2020 anziché al 31 dicembre 2019.

Vista la richiesta formulata con nota protocollo n. 2843/2020 del Sindaco di Moglia, agli atti della Struttura Commissariale del 20 marzo 2020, Prot. n. 927 con la quale si manifestano ulteriori criticità nel rispettare il succitato termine perentorio, da ultimo il 31 marzo 2020, in particolare per n.3 (tre) istanze di contributo, stante le sotto riportate motivazioni:

- per la RCR26709: «*presentata a nome del Sig. Martignoni Angelo (CF: MRTNGL34R24F267V), deceduto in data 2 luglio 2018 è stata trasferita a nuova beneficiaria Sig.ra Martignoni Marta (CF: MRTMRT36B58F267C) in qualità di erede, per l'immobile oggetto di richiesta di contributo, situato in Moglia, via Rocchetta, n. 19 distinto catastalmente al FG,34 MAPP:275-276, è in corso una compravendita, ma che la stessa non si è ancora ad oggi completata causa emergenza da COVID-19*»;
- per la RCR28062: «*L'istruttoria eseguita dall'ingegnere senior del Comune ha determinato la revisione del Livello Operativo proposto dal richiedente. I richiedenti hanno pertanto chiesto una ulteriore verifica con sopralluogo da parte di tecnico incaricato dalla Struttura Commissariale. Tale sopralluogo non è attualmente espletabile per le restrizioni imposte dall'emergenza COVID-19*»;
- per la RCR28045: «*è oggetto di quesito al CTS che si riunirà presumibilmente il 26 marzo 2020*».

Rilevato come effettivamente l'emergenza corona virus in atto impedisca la redazione di atti notarili di compra/vendita, la realizzazione di sopralluoghi e mette in forse anche le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Tenuto conto che la scadenza dello Stato di Emergenza, fissata nel 31 dicembre 2021, rappresenta il limite temporale ultimo per l'attuazione di tutte le politiche della ricostruzione, dal momento che oltre tale data non sarà più possibile concedere ulteriori contributi al tal fine.

Ritenuto che per le 3 (tre) istanze di seguito riportate:

- RCR26709
- RCR28062
- RCR28045

sussistano effettivamente le motivazioni per concedere una ulteriore deroga.

Ritenuto quindi di fissare per le 3 (tre) RCR sopra individuate il termine perentorio ultimo in 60 (sessanta) giorni dal momento in cui vengono soddisfatte le motivazioni per le quali viene chiesta la deroga dei termini per la conclusione dell'istruttoria.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di concedere per le seguenti 3 (tre) istanze presentate presso il Comune di Moglia, un ulteriore deroga per i termini di completamento delle istruttorie, rispetto a quanto previsto dall'ordinanza 13 dicembre 2019, n. 531:

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

- RCR 26709
- RCR 28062
- RCR 28045

2. di fissare, il termine perentorio ultimo entro il quale concludere il procedimento, in 60 (sessanta) giorni dal momento in cui vengono soddisfatte le motivazioni per le quali è stata chiesta la deroga dei termini per la conclusione dell'istruttoria;

3. di trasmettere il presente atto al Sindaco del Comune di Moglia, di incaricare lo stesso Sindaco Comune di Moglia ad informare gli intestatari delle RCR di cui al punto 1 sulla proroga concessa e nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana